

REC. Loe.  
D'IGIENE

Art 3 h LL.SS.  
R.D. 27-7-1934, n 1265

~~120000~~ VIGILANZA SANITARIA  
fog. R.F. ~~166666~~

CAPO I°

## D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

### AUTORITA' ED ORGANI SANITARI

I) - Alla tutela della sanità pubblica ed all'osservanza delle Leggi e dei regolamenti in materia sanitaria, nel territorio comunale, provvede il Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, medico capo del Comune.

### TENUTA DEI REGISTRI DELLE ARTI E PROFESSIONI

2) - A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'ufficiale di Igiene provvede alla tenuta dei seguenti registri:

- 1° - Degli esercenti le professioni sanitarie.
- 2° - Degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie.
- 3° - Degli esercenti le arti ausiliarie alle professioni sanitarie.
- 4° - Delle esercenti il baliatrico.
- 5° - Dei negozianti e fabbricanti di prodotti chimici-farmaceutici e di ogni specie di sostanze alimentari e bevande.
- 6° - Dei barbieri e parrucchieri.
- 7° - Del personale addetto agli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, laboratori, depositi di spacci di qualsiasi genere di sostanze alimentari e bevande.
- 8° - Del personale addetto alla produzione ed al commercio del latte.
- 9° - Dei panettieri, pasticcierei e pastai.

Gli esercenti le professioni, le arti, le industrie ed i mestieri sopra elencati, hanno l'obbligo di richiedere l'inserzione nel rispettivo registro prima di iniziare il proprio esercizio o mestiere nel territorio comunale.

### L'UFFICIALE SANITARIO

3) - Il direttore dei servizi d'Igiene e Sanitari, nella sua qualità di Ufficiale Sanitario, oltre a quanto è abbligato a termine dello Art. 40 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e dei vari regolamenti statali deve:

- a) - Vigilare sull'applicazione del presente regolamento e sull'osservanza di quanto sia ordinato dal Sindaco in materia sanitaria e d'igiene.
- b) - Dirigere e sorvegliare i servizi municipali che hanno attinenza all'igiene ed alla Sanità (spazzatura, servizio idrico ecc.)
- c) - Soprintendere al personale addetto all'Ufficio d'Igiene, destinandolo all'esplicazione dei diversi servizi a seconda dei bisogni.

- d) - Promuove le denunce all'Autorità Giudiziaria delle contravvenzioni alle leggi, decreti, regolamenti sanitari ed ordinanze comunali.
- e) - Riferire al Sindaco su tutto quanto riguarda l'Igiene pubblica del Comune e propone i provvedimenti opportuni.
- f) - Vigilare su tutti i servizi sanitari comunali, estendendo il relativo controllo sul personale addetto.

## CAPO II

### ASSISTENZA AI POVERI E SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI

#### ASSISTENZA AI POVERI

- 4) - A termini dell'art. 4 del T.U. delle leggi Sanitarie 27.7.1934, n. I265, il Comune provvede all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica ed alla somministrazione dei medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri ed agli ammessi alla cura sanitaria gratuita.

Il Comune provvede pure al ricovero negli Istituti ospedalieri nei casi nei quali ciò sia reso necessario dalle condizioni dell'ammalato o da misure di profilassi.

#### CONDOTTE MEDICHE ED OSTETRICHE

- 5) - Per i servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, il territorio è diviso in condotte mediche e condotte ostetriche, a cui sono proposti medici-chirurghi condotti ed ostetriche condotte.

Apposito regolamento redatto ed approvato in conformità dell'art. 66 del T.U. delle leggi Sanitarie 27.7.1934, n. I265, determina il numero e la circoscrizione delle condotte, i requisiti per la nomina dei medici-chirurghi e delle ostetriche, nonché i loro doveri e diritti e le relative norme di servizio.

Ogni medico chirurgo condotto ha l'obbligo dell'attenta riguardanza sulle condizioni igieniche della sua condotta e deve riferirsi all'Ufficiale Sanitario.

#### ELENCO DEI POVERI

- 6) - L'elenco delle persone ammesse alla cura sanitaria gratuita è deliberato della Giunta Municipale entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, dietro parere dei medici condotti, ciascuno per i dimoranti nella propria condotta, e dall'Ufficiale Sanitario.

L'elenco è poscia comunicato ai medici e alle ostetriche condotti, a cui devono pure notificarsi le variazioni all'elenco che si verifichino durante l'anno.

Ad ogni famiglia avente una o più persone iscritte nell'elenco

.../...

co di cui sopra, è rilasciata una tessera sulla quale sono indicate le generalità di ciascuna persona ammessa alla cura gratuita e la condotta alla quale la famiglia è assegnata.

#### MEDICINALI AI POVERI

Per la somministrazione gratuita dei medicinali agli iscritti nell'elenco dei poveri valgono le norme determinate da apposito regolamento comunale.

### CAPITOLO III

#### SERVIZI DI VIGILANZA

- 8) - Le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria sono fatte dall'Ufficiale Sanitario direttamente o a mezzo del personale dell'Ufficio di Igiene.

Il personale che compie le ispezioni igienico-sanitarie è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco; ha diritto di libero accesso nei negozi, alberghi, stabilimenti, laboratori, abitazioni ed in luoghi di pubblico trattenimento.

#### VETERINARI

- 9) - I Veterinari condotti coadiuvano nelle ispezioni per la vigilanza igienico sanitaria e nell'espletamento delle pratiche d'ufficio, dall'Ufficiale Sanitario. Essi dirigono il macello pubblico e riferiscono sempre qualsiasi anormalità riscontrata nell'espletamento del loro servizio.

#### VIGILI SANITARI

- 10) - I vigili sanitari compiono le ispezioni per la vigilanza igienico sanitaria loro ordinata dall'Ufficiale Sanitario, redigono i verbali di contravvenzione, procedono ai sequestri di sostanze, prelevano i campioni per recarli al Laboratorio di analisi, vigilano l'applicazione del regolamento d'igiene e delle leggi d'igiene e sanità, controllano l'igiene del suolo e dell'abitato, cooperano alla profilassi diretta ed indiretta delle malattie trasmissibili, alla lotta contro le mosche ed eseguono quanto altro sia loro ordinato in materia d'igiene e sanità dall'Ufficiale Sanitario, cui riferiranno quotidianamente sul lavoro svolto.

Quanto sopra vale anche per gli altri vigili urbani.

#### VERBALI DI CONTRAVVENZIONE

- II) - Chi procede all'ispezione, deve redigere apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare deve farsi menzione nel verbale, con l'indicazione dei motivi adottati per il rifiuto.

#### SEQUESTRO PER CONTRAVVENZIONE

- 12) - Le sostanze oggetto di contravvenzione sono, quanto occorra, sottoposte a sequestro, chiuse e suggellate coll'apposizione della firma tanto di chi redige il verbale, quanto dell'esercente. Se questi

si rifiuta di firmare senza menzione nel verbale indicando i motivi addotti.

Qualora le sostanze sequestrate sono putrefatte o in stato di incipiente putrefazione, e non se ne possa permettere l'utilizzazione, è promosso d'urgenza l'ordine del Sindaco per la loro distruzione, a norma dell'art. 55 della legge Comunale e Provinciale.

Se le sostanze sequestrate non siano nocive, il Sindaco può ordinare la distribuzione ai poveri o ad Istituti di beneficenza, quando non esistono speciali disposizioni legislative.

#### SOSTANZE SOSPETTE E PRELIEVI DI CAMPIONI

I) Le sostanze sospette di essere nocive devono essere sottoposte a sequestro provvisorio e l'Autorità comunale adotta le misure necessarie per impedire che siano smerciate.

Delle sostanze da sottoporsi ad analisi si preleva il numero dei campioni prescritti per leggi e dai Regolamenti in vigore.

Di ogni prelevamento deve compilarsi il verbale col nome e domicilio del proprietario, prezzo di vendita e provenienza della mercce sospetta, firma del funzionario municipale, del proprietario e del detentore. Tutti i campioni devono essere chiusi e sigillati e uno di questi deve essere consegnato al proprietario o detentore, e nel caso che questi si rifiuti di riceverlo, se ne farà nota verbale. Il proprietario stesso può, quando lo voglia, apporre i suoi sigilli e la sua firma sui campioni prelevati.

Nel caso che questi si rifiuti di firmare se ne farà menzione nel verbale, indicando le ragioni addotte.

Di tutti i campioni non facilmente alterabili si conserva per almeno un mese una parte sufficiente per un eventuale esame ulteriore. Quando trattasi di sostante soggette a rapido decomposizione come ad esempio il latte, carne, pesce ed altro, sarà prelevato solo campione e non sarà rilasciato il campione controllo al proprietario se non a sua richiesta; ma in tal caso se ne farà menzione nel verbale.

Nel caso specifico del latte, al campione che fosse richiesto dal contravventore ed a quello che resterà in deposito, si potrà aggiungere a scopo conservativo, facendone menzione nel verbale, bromato di potassio, oppure acido fenico puro, in soluzione all'alcoolica nella dose di 8-10 gocce per ogni campione di gr. 300.

#### RELAZIONI SULLE ANALISI DELLE SOSTANZE SOSPETTE

I4) - I capi del laboratorio provinciale nella relazione delle analisi devono indicare la natura qualitativa delle sostanze (se genuina o falsificata) la loro composizione quantitativa, quando occorra e la natura ed il grado dell'adulterazione.

Le relazioni devono essere trasmesse all'Ufficiale Sanitario, al quale spetta il giudizio sulla nocività o meno delle sostanze analizzate e le relative denunce all'A.G..

#### ISPEZIONE SUI LUOGHI DI PROVENIENZA DELLE SOSTANZE ADULTERATE

I5) - Quando dall'analisi di campioni sospetti prelevati dall'ufficio o portati da privati, risultati che le sostanze siano alterate od adul-

terate, come pure in tutti i casi nei quali l'Ufficio d'Igiene apprenda notizia della vendita di prodotti alterati, falsificati, o comunque nocivi, l'Ufficiale Sanitario procede o fa procedere immediatamente all'ispezione della fabbrica, del magazzino o dello spaccio da cui il rivenditore dichiari di aver acquistato le sostanze, se tale luogo si trovi nel territorio del Comune..

Qualora il luogo di provenienza sia fuori del Comune, L'Ufficiale Sanitario ne dà avviso al Medico Provinciale per gli Ulteriori provvedimenti.

#### DIVIETI PER IL PERSONALE DI VIGILANZA

- I6) - Al personale addetto ai servizi d'ispezione è proibito:
- a) - di applicarsi direttamente od indirettamente per proprio ed altri conto a qualsiasi commercio od industria soggetta a tale vigilanza;
  - b) - di comunicare i risultati e le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee.

#### CAPO IV

#### VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

- I7) - I medici-chirurghi, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti, le assistenti sanitarie visitatrici, le infermiere diplomate, gli erboristi, gli addetti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie che intendano esercitare nel Comune la loro professione, devono, a norma dell'art. 100 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 126 e del Regolamento Generale 3.2.1901 n. 45, della legge 6.I.1931 n. 126 e dell'art. 3 del R.D. 31.5.1928 n. 1334, far registrare il titolo dall'Ufficio d'Igiene, entro il primo mese di residenza nel Comune.

L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie proveniente da altri Comuni, deve, all'atto della registrazione, del titolo, presentare un certificato del Sindaco del Comune di provenienza attestante la cancellazione dal registro di quel Comune.

I sanitari che vogliono esercitare, anche temporaneamente, la loro professione nel Comune, devono presentare all'Ufficio d'Igiene i titoli dell'abilitazione e dimostrare la loro idoneità personale.

Sono soltanto eccettuati gli esercenti professioni sanitarie chiamati, in casi speciali contingenti, ad esercitare la loro professione presso privati.

E' fatto pure obbligo ai sanitari di apporre la propria firma in uno speciale registro presso l'Ufficio d'Igiene.

L'Ufficiale Sanitario denuncerà al Medico Provinciale chiunque eserciti abusivamente professioni sanitarie ed affini.

#### REGISTRO DEI PARTI E DEGLI ABORTI

- I8) - Ogni ostetrica esercente nel Comune deve annotare i parti e gli aborti in separati registri, che le sono forniti dall'Ufficiale Sanitario e deve farvi le annotazioni richieste subito dopo ogni parto al quale essa abbia assistito.

Entrambi i registri devono essere presentati dall'ostetrica alla fine di ciascun mese, all'Ufficiale Sanitario, che vi appone il proprio visto.

#### DENUNCIE DI DEFORMITA' - LESIONI - IMMATURITA'

I medici chirurghi e le ostetriche che abbiano prestato assistenza durante il parto, devono denunciare all'Ufficiale Sanitario sull'apposito modulo la nascita di ogni infante deforme. Devono pure denunciare all'Ufficiale Sanitario, i casi di lesione, da cui sia derivata o possa derivare un'inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente.

Devono altresì denunciare d'urgenza (in loro assenza la denuncia viene fatta dal capo famiglia), per gli opportuni e possibili provvedimenti assistenziali e per le deduzioni di ordine speciale, la nascita di ogni neonato immaturo, considerando tale, ogni neonato di peso inferiore a 2500 gr., indipendentemente dalla durata della gravidanza.

#### VENDITA DI OGGETTI SANITARI E SOSTANZE MEDICAMENTOSE SUL SUOLO PUBBLICO

- 20) - Sono proibite sul suolo pubblico le operazioni relative all'articolato salutare e le vendite di strumenti, apparecchi e sostanze medicamentose, od annunziante come tali, tanto di uso interno, quanto esterno, che rimangono di competenza delle farmacie, e in casi di libera vendita, dei depositi di prodotti chimici, articoli sanitari e imbarcherie.

### CAPO V

#### AUTORITA' ED ORGANI DI VIGILANZA

- 21) - Il Sindaco, nel territorio del Comune, per la parte che gli compete, provvede alla vigilanza zoiatrica con apposito personale.

Detto personale, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario comunale nel campo delle rispettive competenze, informa il Sindaco sull'andamento del servizio e su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nel Comune in rapporto alla salute pubblica.

#### MACELLAZIONE ANIMALI

- 22) - Per la macellazione degli animali bovini, equini, ovini e caprini il Comune esercisce un pubblico macello, al quale è proposto quale direttore il Veterinario Comunale.

I servizi del macello pubblico e di quelli privati e della libera macelleria sono disciplinati dal regolamento speciale, a norma dell'art. 8 del R.D. 20.12.1928 n. 3298. La macellazione e la ispezione delle carni verranno fatte eseguire unicamente nelle ore in cui potrà utilizzarsi la luce naturale.

### DENUNCIE DI MALATTIE INFETTIVE E DI MORTE DI ANIMALI

23) I Veterinari esercenti nel Comune, i proprietari ed i detentori qualunque titolo, di animali domestici, i capi delle stazioni zootecniche, nonchè i conduttori di stallaggi o di stalle, sono obbligati a norma del Regolamento governativo di polizia veterinaria, a denunciare immediatamente al Sindaco, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, qualunque caso di malattia infettiva del bestiame accertata o sospetta.

Sono pure obbligati alla denuncia di ogni caso di aborto epizootico, di ogni parto prematuro e di qualsiasi caso di morte incertane la causa.

### TRASPORTO DI ANIMALI MORTI

24) Avvenuta la constatazione della morte degli animali per parte dei Veterinari condotti, questi devono rilasciare certificato nell'apposito modulo dell'Ufficio d'Igiene e gli animali stessi devono essere trasportati a cura e spese del proprietario sardigna comunitaria eccezione fatta per quelli morti in seguito a morva, carboncchio smatico, sintomatico e rabbia, i quali non possono essere riconosciuti dal luogo prima che l'Ufficio d'Igiene intervenga a dare le disposizioni del caso.

La visita del Veterinario ed il certificato relativo possono omettersi solo nei casi d'infortunio che si verifichino in luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

Comunque è vietata l'introduzione nel territorio comunale di animali morti.

### OPERAZIONI SU ANIMALI MORTI

25) Gli animali morti non possono essere sezionati, scuociati o sottoposti ad altre operazioni se non in locali municipali a ciò precisamente adibito o per necessari accertamenti diagnostici da parte dei Veterinari comunali.

### MANDRIE E GREGGI

26) Le mandrie e le greggi non possono entrare nel territorio comunale anche se solo per passaggio, senza l'autorizzazione del Sindaco.

### MERCATI DI BESTIAME

27) I mercati del bestiame devono essere tenuti nella località a cui è adibita dal Comune, con le norme sancite da apposito regolamento comunale e sotto la sorveglianza del Direttore del mercato.

La spedizione ed il ricevimento del bestiame hanno luogo, sempre con le norme contemplate nel suddetto regolamento, esclusivamente alla stazione della ferrovia.

### PERMESSO PER PUBBLICO STALLAGGIO E SCUDERIE/STALLE DI CASE DI CURA/MASCALCIE E CIRCHI EQUESTRI

28) Chi intenda di attivare un esercizio di pubblico stallaggio od aprire scuderie destinate a servizio del pubblico, stalle per animali equini, case di cura zootecnica, mascalcie e far funzionare circhi equestri, serragli e simili, deve ottenere l'autorizzazione

comunale che viene concessa solo quando l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario nel campo delle rispettive specifiche competenze, abbiano emesso parere favorevole.

Non sono consentiti stallaggi per bovini, suini od ovini nell'ambito dell'aggregato urbano e degli agglomerati frazionali.

#### ISTITUTI DI CURA ZOOIATRICA

L'apertura di un istituto di cura zooiatrica è subordinata alla temperanza delle seguenti condizioni:

- 1) - che risulti da dichiarazione formale che un veterinario assume la direzione e la responsabilità dell'esercizio;
- 2) - che le stalle, le gabbie ed i locali di operazione siano costruiti secondo le norme vigenti ed abbiano un abbondante dotazione di acqua;
- 3) - che vi sia sempre un locale d'isolamento per gli animali affetti da forme contagiose;
- 4) - che detti istituti, specialmente quanto trattasi di curare cani, si trovino lontani da centri abitati affinchè non arrechino danno o molestia al vicinato.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite in luogo opportuno e sottratte completamente alla vista del pubblico.

#### MASCALCIE

O) - L'autorizzazione all'esercizio di una mascalcia deve essere data dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario condotto ed è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) - che la mascalcia sorga al di fuori dell'agglomerato urbano;
- 2) - che i locali siano provvisti, oltre che di pavimento impermeabile, di un numero sufficiente di porte e finestre per assicurare ampia e costante ventilazione, nonché delle cappe di tiraggio o di altro impianto idoneo a dare sfogo al fumo;
- 3) - che le dimensioni dei locali e la loro disposizione interna siano tali da impedire che gli animali riescano ad offendere le persone.

Nelle mascalcie gli animali non possono sostare oltre il tempo necessario alle operazioni di ferratura.

Se si compiono cure, si dovranno osservare le prescrizioni di cui all'art. precedente.

E' vietato introdurvi animali affetti da malattie infettive.

#### IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

##### CAPITOLO I°

###### SUOLO PUBBLICO ED ACQUE SUPERFICIALI - DEPOSITI DI RIFIUTO SUL SUOLO PUBBLICO

- 3) - E' vietato nel modo più assoluto sporgere ed accumulare sul suolo

pubblico immondizie, materie putrescibili e qualsiasi altra sostanza di rifiuti che possa essere lurida o nociva. La cernita dei materiali di rifiuti va fatta solo presso i luoghi di deposito, previa autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario.

Nei depositi di immondizie ed in quelli di cernita è obbligatorio il trattamento contro le mosche.

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato di buttare o spolverare qualsiasi oggetto di uso domestico.

#### IMMISSIONI IN CORSI D'ACQUA E NEI FOSSI STRADALI

Nei corsi di acqua e nei fossi stradali non possono essere immesse acque meteoriche. Resta quindi vietato l'immissione in esse di acque nere o materie derivanti dagli sfogatoi dei fossi neri o da qualunque altro impianto di depurazione. Le acque residue delle industrie per potervi essere immesse devono subire prima una completa depurazione.

E' vietato il disperdimento delle acque residuali delle industrie nelle falde acque sotterranee sia per mezzo di fossi assorbiti sia con depositi sulla superficie del suolo od in qualsiasi altro modo.

#### DEFLUSSO DELLE ACQUE

Fermo restando le disposizioni di legge sulle acque, è vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi specie provenienti dalle case di abitazione, dagli stabilimenti, dai laboratori, dagli esercizi ecc.

Le cunette stradali restano destinate all'esclusivo convogliamento delle acque pluviali.

E' proibito qualsiasi lavoro in sottosuolo che possa ostacolare il deflusso delle acque sotterranee, per cui il terreno superficiale possa essere reso umido.

E' vietato pure sbarrare od intercettare corsi d'acqua superficiali anche a scopo industriale, senza l'autorizzazione dell'autorità sanitaria locale.

Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e delle opere che ostavolano il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato dei luoghi. I proprietari ed i conduttori di terreni agricoli devono mantenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.

I bacini di raccolta di acque ad uso agricolo od industriale fatta eccezione per quantità e disposto negli articoli che seguono devono avere le pareti ed il fondo fatto in modo che sia impedito l'impaduleamento dei terreni circostanti e devono essere coperti per evitare lo sviluppo di insetti. Non sono tollerate e devono prosciugarsi le acque stagnate nel territorio del Comune.

### IRRIGAZIONI A SCOPO AGRICOLO.

- 5) - Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo le acque sui terreni, sono permesse solo in modalità lontane dall'abitato ed a condizioni che l'acqua vi abbia continuo ricambio e che non si producano impaludamenti.

### C A V E

- 6) - E' vietato aprire ed esercitare cave di prestito o scavi per levamento di materiale, senza la licenza prescritta dall'articolo 327 del T.U. delle leggi sanitarie. Il parere del Sindaco, se richiesta dal Prefetto in merito alla domanda di apertura o di attivazione di cave, viene espresso sentito l'Ufficiale d'Igiene ed, dove del caso, anche dall'Ufficio di Edilità. Il fondo delle cave, sempre che sia possibile, deve emergere sul livello degli scoli e consentire, mediante canale scaricatore, il regolare deflusso delle acque.

In dette cave è rigorosamente vietato versare materiale contenente immondizie di qualsiasi natura e provenienza.

### NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E DELLE PROPRIETA' PRIVATE

#### NETTEZZA URBANA

- 37) - La raccolta delle immondizie e della spazzatura a domicilio dei privati, come pure la nettezza del suolo pubblico, saranno praticate in conformità allo speciale regolamento vigente nel territorio comunale, tenuto conto delle prescrizioni e delle necessità igiene-sanitarie che disciplinano tale materia.

#### BATTIMENTI TAPPETI - OGGETTI PERSONALI ECC.

- 38) - Negli spazi di proprietà ad uso collettivo (cortili, terrazze, pianerottoli delle scale ecc.) è vietato battere o spolverare gli effetti personali o d'uso domestico, compresa la lana dei materassi, oltre le ore 8, nei mesi di maggio a tutto settembre ed oltre le ore 9 per i rimanenti mesi dell'anno. Negli spazi coperti (pianerottoli, loggiate, trombe delle scale ecc.) è vietato battere le stucce ed i tappeti dei pavimenti i quali potranno essere puliti solo all'aria libera, nelle terrazze coperte, nei cortili ecc. dalla mezzanotte alle 6, con l'impiego di ogni cautela per evitare l'eccessivo sollevamento di polvere.

La battitura della lana dei materassi sarà consentita, come sopra è detto, purchè sia effettuata esclusivamente per conto degli abitanti del fabbricato.

E' sempre vietata la battitura e la spolveratura di effetti personali o letterecci o di uso domestico appartenenti a famiglie nelle quali si siano verificati casi di malattie infettive e diffuse. La pulizia di tali effetti deve essere esclusivamente affidata agli appositi stabilimenti di disinfezione.

E' vietato scuotere, spolverare, ed esporre ad asciugare biancheria, panni indumenti e simili, sui balconi ed alle finestre prospicienti le strade e gli spazi pubblici.

### ACQUE LURIDE E RIFIUTI

- 39) - In qualunque superficie di suolo pubblico, aperto al pubblico o privato, è vietato spargere acque sporche di qualsiasi provenienza, accumulare immondizie, rifiuti organici, prodotti chimici, letame ed ogni altro rifiuto incomodo o nocivo.

### DEPOSITI DI IMMONDIZIE

- 40) - Le spazzature delle case e degli esercizi ed in genere tutti i rifiuti domestici devono essere depositati dai singoli inquilini in recipienti metallici coperti, (oppure sacchi impermeabili che saranno ritirati da apposito personale in conformità alle disposizioni dello speciale servizio di nettezza urbana. Giornalmente i detentori di immondizie hanno l'obbligo di consegnarla agli appositi incaricati, ed è fatto loro divieto di trattenere a domicilio o nei locali delle botteghe ecc. I depositi di immondizie di ossa, residui animali, e di altri materiali nauseanti, putrefatti bili e pericolosi, potranno farsi solo in luogo determinati dalla Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario e sempre a distanza di metri 200 da ogni abitazione.

La cernita e la lavorazione delle medesime non potrà farsi che in luoghi di deposito sempre previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

### IMMONDEZZAI

- 41) - Nelle località non servite dai carri pubblici di raccolta delle spazzature, ogni casa o gruppo di case, dovrà essere fornita di immondezzai costruito in luogo aperto, con fondo, e pareti resistenti ed impermeabili con una capacità non superiore a m<sup>3</sup>. Tale immondezzai dovrà esser protetto da copertura metallica atta ad impedire l'infiltrazione delle acque piovane e provvisto di un tubo scaricatore di diametro proporzionale alla capacità della fossa che si finalzi al disopra del tetto della casa. Dovrà distare almeno 50 metri dai pozzi o dai depositi e serbatoi di acqua potabile.

### VUOTATURA DEGLI IMMONDEZZAI

- 42) - La vuotatura degli immondezzai e delle latomai sarà eseguita di frequente ed il trasporto delle materie contenutevi sarà effettuato mediante recipienti impermeabili o carri a perfetta tenuta, chiusi con coperchio e contenuti costantemente puliti.

Di giorno resterà vietato il transito dei veicoli carichi dei prodotti della vuotatura sull'etra nelle vie dell'abitato urbano.

### CAPO II

#### COSTRUZIONI = PREMESSI

- 43) - Chi vuole intraprendere la costruzione di un edificio, di lunga sia l'uso cui è destinato, oppure lavori di riconstruzione e di ampliamento e li compiace riportando, di qualsiasi importanza li ha richiesto preventivamente di parte di esse, dove, prima

dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco per ottenere l'autorizzazione con le norme indicate nel regolamento edilizio.

La domanda va corredata da una relazione illustrativa con la indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni e da disegni in tre esemplari, in quali risaltino chiara ente la distribuzione e l'uso del fabbricato in ogni singola parte, la ubicazione del pozzo laddove non vi sia condutture dell'acqua potabile e la distribuzione di acqua potabile, l'ubicazione delle latrine, dei condotti e pozzi neri, degli immondizi, delle stalle e dei letamai (anche in riguardo alla salubrità dei fabbricati limitrofi).

I disegni (di cui un esemplare rimarrà presso l'Ufficio Tecnico, uno presso l'Ufficio d'Igiene, ed il terzo verrà restituito) debbono in ogni caso essere presentati nella scala e far atto richiesti dal Regolamento Edilizio. Il Sindaco decise sulla domanda presentata, sentito il parere degli Uffici d'Igiene e Tecnico e della Commissione Edilizia.

#### RICOSTRUZIONE E RIATTA BUTO DI FABBRICATTI ESISTENTI

- 44) - Per la ricostruzione di un fabbricato esistente o per il riammanto di una sua parte, il Sindaco udito il parere degli Uffici di Igiene e Tecnico e della Commissione Edilizia, può fare, caso per caso, speciali concessioni quando risultino evidenti le migliorie igieniche da apportarsi agli stessi fabbricati.

Dette concessioni si intendono però limitate a ciò che intrinseco al fabbricato stesso (su superficie minima degli ambienti abitabili, loro altezza e cusatura), restando vietati più lavori di sopraelevazione, ampliamento, miglioramento, riparazione e grande manutenzione che non siano consentiti dai regolamenti tecnici del Comune.

#### VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI

- 45) - Agli effetti di quanto prescritto negli articoli precedenti, il Sindaco adiente personale degli uffici d'Igiene e Tecnico, può sempre fare vigilare i lavori e visitare le case durante il periodo della costruzione e ricostruzione, riattamento e riparazione, per acciurarsi che la costruzione la riforma dell'edificio edifici generare tutte le opere murarie che possono modificare le condizioni statiche ed igieniche dello stesso, rispondano ai rispettivi progetti presentati ed approvati, ed alle prescrizioni del presente regolamento.

#### TERRENO - PONTE A ENTRATA - MUOI ESTERNE E CORTILI - FONDAZIONI SU DEPOSITI INSALUBRI - TERRENI A PASSO LIVELLO E TERRENI MONTANI

- 45) - Non è permesso fabbricare su terreno che precedentemente è servito come deposito d'immonizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri per cui vi sia stato inquinato il suolo, se non prima tali materie nocive siano state rimossse completamente e il suolo sia corrispondente sia benificiato.

E' proibito edificare e specialmente per uso di abitazione, stabilimenti industriali, strade e simili, sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di corsi d'acqua e baci ni acquei vicini, per cui sia difficile o impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto e luride, se tale livello non sia rialzato sufficientemente.

Per quanto riguarda i terreni montani le costruzioni presso i rilievi montani e terrapieni non sostenuti da muri, devono, distare da essi almeno tre metri dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

#### SCOLO DI ACQUA

- 47) - Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo e di drenaggi delle acque luride e meteoriche, nonché la difesa delle eventuali invasioni di acqua superficiali o di sottosuolo e da ogni eventuale causa d'umidità.

#### MATERIALE INQUINATO

- 48) - E' vietato impiegare nella costruzione di un fabbricato materie le che presenti segni d'inquinamento.

#### MATERIALI IMPERMEABILI

- 49) - Nei nuovi fabbricati o in que li ricostruiti, le fondazioni ed il pavimento devono essere fatti con materiali impermeabili atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti anche attraverso l'intonaco.

#### SPESORI DEI MURI ESTERNI

- 50) - I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate devono essere intonacate o stuccate. Il loro spessore non deve essere inferiore a cm. 30 se costruiti in sassi od in pietrami. Sono vietati sempre i muri esterni in legno per le case d'abitazione.

#### ALTEZZA DELLE CASE E NUMERO DEI PIANI

- 51) - L'altezza delle case di nuova costruzione prospicienti strade pubbliche non potrà essere superiore una volta e mezzo la lunghezza media del piano stradale prospiciente. Il numero dei piani dei nuovi edifici potrà essere:

- 5	per quelli di altezza di metri 10 e più
- 4	" " " " " 14 " "
- 3	" " " " " 11, " "
- 2	" " " " " 8 " "

Sempre compreso il piano terreno e gli ampiati e le soffitte abitabili.

#### FAZI DI PAVIMENTAZIONE - VICOLO E PASSAGGI PRIVATI

- 52) - I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, le corti interne, i portici, le scale le rampe ed in generale tutti i luoghi di vagone privata ovunque essendo tenuti convenientemente imbiancati, intonacati, puliti e sconcerchiati e ogni loro idonezza

e di qualsiasi deposito che possa origionare sconci, umidità, cattive esalazioni, e manomettere l'areazione naturale. Negli stessi ambienti è vietato esercitare o tenere industrie, laboratori, o botteghe artigiane, magazzini, depositi di sostanze varie, accumuli di materiale e tutto ciò che possa sollevare polvere, gas, odori, emanazioni, diminuire in qualsiasi modo l'aria e disposizione degli ambienti e l'areazione ed illuminazione naturale.

#### PULIZIA DEGLI SPAZI DI RAGIONE PRIVATA

- 53) - Alla pulizia dei predetti spazi di ragione privata sono tenuti solidariamente, i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

Per le case di abitazioni ove risiedono diverse famiglie la responsabilità della pulizia delle parti in comune spetta al proprietario dello stabile.

A carico degli inadempienti saranno poste le spese che occorrono per i provvedimenti ordinati dall'autorità comunale nei casi di inosservanza dei predetti obblighi.

#### PULIZIA E RISANAMENTO DELLE CANTINE

- 54) - È vietato gettare, spandere, far deposito di rifiudisoli solide o liquide in qualunque genere e di qualunque origine, nelle cantine delle case di abitazione o di edifici a qualunque uso destinati.

Tutte le aperture su strada pubblica o privata, delle cantine dovranno essere munite di fitta rete metallica atta ad impedire l'ingresso di mosche, zanzare, insetti ecc. e d'immondizie accumulate presso la rete stessa. Le cantine dovranno essere sempre tenute in uno stato di pulizia accurata, sponda il ciò che non sia di immediata utilità e necessità facendovi divieto di tenervi o tenervi materie putrescibili, liquami, materiali inserti e di accumulo, rottami di qualunque specie, materiale vecchio ecc. Le cantine dovranno pavimentate con materiali impermeabili.

#### DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI E MATERIALE DI COSTRUZIONE

##### PERMESSO PER DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

- 55) - Prima di procedere alla demolizione di un fabbricato o di parte di esso deve essere presentata domanda al Sindaco corredata con tutte le indicazioni topografiche e descrittive atte ad individuare esattamente l'immobile. Durante la demolizione si dovrà provvedere a frequenti innaffiamenti e si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polvere.

I pozzi neri dovranno essere preventivamente vuotati e disinfettati, così pure gli spadtoi, le fogne e la canalizzazione sotterranea.

#### DEPOSITO DI MATERIALE DI DEMOLIZIONE

- 56) - È vietato il deposito nei cortili di case abitate ed in generale in tutti gli spazi di ragione privata di terreno e immobile ai rifiuti, rovinate, filtri acciuffati e di ogni genere di operai murarie, per un tempo superiore a trenta giorni. Tali rifiuti

scadere di detto tempo il proprietario o l'imprenditore dei lavori devono provvedere allo sgombero e trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

Quando però detti terreni e materiali fossero imprigionati di elementi sudici che li rendessero puzzolenti, dovranno essere trasportati immediatamente.

#### IMPIEGO DI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

- 57) - Per la costruzione di nuovi edifici sarà vietato l'impiego di materiali provenienti da demolizioni di vecchie pareti o da vecchi pavimenti salmitrati o inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non puliti.

E' proibito l'uso di materiali igroscopici.

#### PRECAUZIONE PER COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI

- 58) - I materiali di demolizione dovranno essere fatti scendere previa bagnatura ed a mezzo di apposite trombe chiuse o di recipienti, al fine di evitare l'eccessivo sollevamento di polvere. I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni.

#### IMMAGAZINAMENTO E LOCALI SOTTERRANII

- 59) - E' vietato di adibire ad uso di abitazioni i locali che sono, anche parzialmente, sotterranei e così pure le botteghe e le sottobotteghe. L'uso dei sotterranei per soggiorno esclusivamente diurno (laboratori e simili) sarà tollerato solo quando essi abbiano un'altezza netta di m. 3 ed il locale sia fuori terra per almeno un terzo della sua altezza. Il pavimento e le pareti dovranno essere efficacemente difesi contro l'umidità e dotati di finestre apribili all'aria aperta, delle dimensioni complessive di almeno un decimo della superficie del perimetro.

Si dovrà anche efficacemente provvedere allo scolo delle acque di rifiuto.

#### LOCALI A PIANO TERRENO

- 60) - Tutti i locali a piano terreno, destinati ad abitazione, dovranno essere più elevati del suolo circonstante e del piano stradale almeno per 20 cm. Devono inoltre essere provvisti di cantine, e in mancanza di esse, i vespaioli dell'altezza minima di cm. 40. I vespai devono avere le aperture di ventilazione protette in griglie, in modo da impedire la penetrazione di insetti, topi ed altri animali.

#### ALTEZZA DEGLI AMBIENTI

- 61) - L'altezza minima degli ambienti destinati ad abitazione e a piano terra deve essere di m. 3.50 minimo anche quando sopra di essi non esistano altri piani per abitazione. Per gli ambienti dei piani superiori a quello terreno, l'altezza minima non deve mai essere inferiore a 3 metri. Per i sottotetti destinati ad abitazione, a tetto orizzontale, la altezza non può essere inferiore a m. 2.50 mentre per i sottotetti inclinati il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1.00.

#### SOFFITTE ABITATE E TETTI

- 62) - I sottotetti d'abitazione devono essere sempre provvisti di controtetti con strato di aria interposta per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche. Tale strato di aria dovrà sempre esistere qualunque sia il sistema di copertura delle case ed avere uno spessore non inferiore ai cm. 15.

Sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno ad  $1/15$  della superficie del pavimento.

Il Sindaco, sentito il parere degli organi comunali competenti, potrà autorizzare l'eliminazione della camera d'aria quando vengano adoperati materiali costruttivi aventi specie- li proprietà.

I tetti devono essere costruiti con materiali impermeabili e fatti in modo da eliminare subito le acque piovane. I proprietari sono tenuti ad allontanare le cause d'umidità prodotte da lesioni del tetto.

#### AMPIEZZA DELLE FINESTRE

- 63) - Tutti gli ambienti per abitazione devono essere sufficientemente aerati ed illuminati e comunicare, almeno con una finestra, direttamente con l'esterno. Le finestre devono avere una superficie non inferiore ad  $1/6$  di quella del pavimento, e quando vi sia una sola finestra, questa non deve avere una luce inferiore a mq. 1.80. Per le soffitte è tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di  $1/15$  della superficie del pavimento, e quando lo ambiente abbia una finestra sola, la luce non deve essere inferiore a mq. 1.40.

#### SUPERFICIE DEGLI AMBIENTI

- 64) - La superficie degli ambienti di abitazione non deve essere mai inferiore a mq. 12. È proibito ricorrere la cubatura degli ambienti con tramezzi, ecc.

Quando però l'appartamento sia costituito da almeno 3 camere oltre i servizi, saranno consentiti anche altri ambienti (fino ad un massimo di due) con superficie inferiore ai 12 mq..

Comunque nessun locale può essere destinato ad uso di abitazione per un numero di persone che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, non sia in proporzione con la superficie e con la cubatura e con le condizioni di ventilazione dell'ambiente.

Nei locali destinati ad abitazioni permanenti (come camere da dormire) e come laboratori ed anche come uffici pubblici e privati, dovranno assicurarsi almeno mq. 8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e mq. 15 per ogni persona di età superiore a 10 anni.

#### MANUTENZIONE E PULIZIA DEI VALLI

- 65) - I locali d'abitazione compresi in genere, scale, luci e ancora pavimentazioni con acciappatutto ben rovente e a quattro gradini, piano, zoccolo, ecc., e contenitori, non debbano essere colivati.

Inoltre devono essere sempre conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Le pareti non saranno interamente rivestite di materiale impermeabile.

Sempre che non lo vietino altre condizioni, potranno tappezzarsi con carta non contenente colori nocivi, negli altri casi saranno imbiancate a calce o comunque ritoccate e ripulite almeno una volta all'anno.

E' fatto obbligo ai proprietari ed a tutti coloro che fanno in affitto appartamenti o camere vuote di avvertire l'Ufficio di Igiene Municipale di ogni cambiamento d'inquilino, al più presto prima che questo abbia luogo, per i provvedimenti di pulizia e di disinfezione che fossero ritenuti indispensabili ai fini sanitari.

Tali disinfezioni e pulizie, quali pratiche fatte nell'esclusivo interesse privato, sono sempre a carico del proprietario dell'appartamento e devono essere presentate o comunque accertate dal personale dell'Ufficio d'Igiene che ne rilascia attestazione scritta, prima che sia consentita la ricoccupazione dei locali.

#### SCALE

- 66) - Le scale devono essere bene spieghiate, illuminate direttamente dall'esterno e conservate in buono stato di manutenzione. Le parti fino ad un'altezza di m. 1,50 devono essere rivestite di materiale di facile pulizia e lavatura.

E' vietata sulle scale l'apertura di finestre destinate ad illuminare cucine e latrine.

#### CAMINI E STUFA

- 67) - I focolai devono essere impiantati su più volte di mattoni e sopra materiale incendiastico.

Tutti i camini nelle cucine, siano essi a legna con combustibile solido, liquido o gasoso, levigati circa metà di quella che condusse i prodotti della combustione, nonché muniti di limata sino al tetto e bordanti con solidi fondelli, i quali devono sporgere dalla copertura almeno un metro, salvo elevarsi a maggiore altezza quando ciò sia necessario a giudizio dell'Ufficio Sanitario, perché le esalazioni e il fumo vengano ad arrecare danni e molestie a persone e animali ed edifici vicini.

Alla stessa fine, sono le stufe per riscaldare negli ambienti dove si svolgono attività private di donne e famiglie sino al disopra dei tetti di almeno un metro.

Sono assolutamente vietate le velivole che circondano e comunicano fra focolare e canne dei camini.

#### SCALOPPI E PIANI FUORI

- 68) - Sono proibiti tutti gli operai di costruire e ricondurre a fuoco il carbonio con legno o fieno o fagioli o fumo.

I caloriferi ad aria calda devono e scorrere all'interno di aria presa direttamente dall'esterno e non però dalla pubblica via.

La bocca di presa deve essere munita di reticolato metallico e la sua ubicazione deve essere indicata dall'Ufficiale Sanitario.

#### CASE POPOLARI

- 69) - Sono qualificate popolari quelle case ad uso di abitazione costruite con sobrietà di decorazioni, con limitata ampiezza degli appartamenti (massimo 3 camere e cucina), con modestia di finimenti, così da apparire effettivamente adeguate ad inquilini le cui ristrettezze economiche impongono e legittimano esigenze minime.

Dette abitazioni devono sorgere su strade d'importanza secondaria e ciò per esigenze estetiche e di creazione in rapporto alla menomata cubatura degli ambienti.

In ogni caso la qualifica di case popolari deve essere riconosciuta e dichiarata a giudizio inappellabile del Sindaco.

Per le case qualificate popolari è consentita per gli ambienti di abitazione di tutti i piani un'altezza minima di m. 2,40 a spese di m. 1,50.

Per quanto disposto dalle leggi speciali in materia, si applicano le norme del presente regolamento.

#### CAPITOLO VIII - SCUOLE

##### IGIENE DELLE SCUOLE

- 70) - Le scuole pubbliche e private dovranno spondere a tutte le condizioni stabilite dal presente Regolamento per l'igiene nel suo intero e dell'abitato, oltre a quele contenute nel D.L. 4.6.1925.

E' vietato servirsi delle scuole per ogni altro uso diverso dall'insegnamento.

Quando per eccezione abbiano servito a scopo di riunioni, non potrà esservi ammessa la scolarosca senza revista accurata pulizia e disinfezione riconosciute sufficienti dall'Ufficiale Sanitario.

Le scuole dovranno essere mantenute in continuo e completo stato di pulizia. Si avrà ogni cura per impedire nelle aule la presenza ed il sollevamento di polveri. E' vietata la spazzatura a secco.

##### AULE

- 71) - Le aule scolastiche devono essere di forma rettangolare di larghezza non superiore ai 10 metri, di larghezza non superiore ai 6/7 metri e di altezza non inferiore ai 4 metri, con le pareti ed angoli arrotondati, rivestite sino a 2 metri dal suolo di materiale impermeabile, facile a riguadagnarsi e col pavimento gres impermeabile.

Ogni aula non deve contenere più di 60 alunni per gli asili infantili e per le scuole elementari e 40 per le scuole secondarie.

La superficie per alunno deve essere calcolata in ragione di almeno mq. 1 per gli asili infantili e per le scuole elementari e, mq. 1.25 per le scuole secondearie.

Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopra-elevato dal suolo circonstante.

#### FINESTRE DELLE AULE E DISPOSIZIONI DEI BANCHI

- 72) - Le finestre delle aule scolastiche devono avere ampiezza uguale almeno ad 1/6 della superficie del pavimento. L'altezza del parapetto deve essere compresa fra m. 1.10 e m. 1.30 e l'estremità superiore deve arrivare fin presso l'impostazione della volta dell'aula.

Per le aule poste a piano terreno, quando ad una distanza inferiore ai 16 metri, il rapporto fra la superficie illuminata e quella del pavimento non può essere inferiore ad 1/4.

Nella disposizione dei banchi scolastici si dovrà tener presente che la luce deve sempre provenire dal lato sinistro degli scolari.

Nell'assegnazione del balco e del posto ai singoli scolari si dovrà tener conto della statura e delle divisioni della vista e dell'udito di ciascuno di essi.

I banchi scolastici devono avere i requisiti istituiti dalle istruzioni tecniche del 3... 4.5.1925 - Gazzetta Ufficiale del 25.8.1925.

#### VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO

- 73) - La ventilazione delle aule scolastiche deve essere garantita con essi indonei anche negli ambienti chiusi, soltanto apertura a VASISTAS nella parte superiore dei serramenti nelle finestre e con altri mezzi approvati dall'Ufficio Sanitario.

Il riscaldamento delle aule scolastiche, quando non sia estremamente a mezzo di un unico sistema centrale, deve essere fatto con stufa refrattaria a legna, opportuna ente collaudata e collegata all'esterno con canne di ventilazione.

E' vietato nel modo più assoluto l'uso del braciere e del caminetto.

La temperatura nella stanza fredda non deve essere inferiore ai 14 gradi, né superiore ai 16.

#### LATRINE

- 74) - Le latrine annesse al a scuola devono su ore in numero corrispondente alle aule e rispettivamente essere minime in autotratteggi.

Devono essere collocate all'estremità dei corpi e non ricevere in speciali avviscorpi, anello che ricevano la luce di giorno su

più lati.

Nei reparti maschili dev'esservi anche un numero sufficente di orinatoi. Le latrine e gli orinatoi devono essere colletti a speciali cure perché non occasionino pericoli e molestie alla scolaresca e devono essere quotidianamente disinfezati.

#### LAVATOI ED ACQUA POTABILE

- 75) - Le scuole devono essere largamente dotate di acque salubri per la pulizia ed il dissetamento degli scolari.

Le fontanelle per uso potabile degli scolari devono essere costruite in modo da impedire ogni contatto delle labbra col punto d'uscita dell'acqua (a zampillo saliente).

Le scuole, come tutte le abitazioni collettive, devono essere provviste di un conveniente numero di lavatoi, di lavabi, di bagni a doccia, di locali per la rinfrescante e disporre di uno spazio comodo per la ricreazione e per la ginnastica.

Ove non sia possibile avere tale spazio nell'interno delle scuole, dovrà provvedersi con conveniente area all'esterno.

Le scuole dovranno essere munite di un congruo numero di serbatoi, onde poter sempre disporre di acqua potabile, in caso di mancanza di erogazione di essa.

#### SPOGLIATOIO

- 76) - Nelle scuole vi deve essere un locale destinato a spogliatoio in modo che ogni alunno abbia in suo un proprio posto. I panni dei singoli alunni non devono venire a contatto fra loro, quindi gli attaccapanni devono avere una congrua distanza fra di loro.

Qualora venga adibito a spogliatoio il corridoio, questo deve avere una larghezza non inferiore a m. 3.

Queste norme e quelle precedenti valgono anche per tutti i tipi di scuole pubbliche o private (corali, in dattilografia e stenografia, di taglio ecc.).

#### SALE DI CUSTODIA

- 77) - Le sale di custodia nelle quali si raccolgono i fanciulli nell'età prescolastica, affidati all'assistenza privata, gli asili e nidi d'infanzia e simili, devono rispondere alle seguenti condizioni:

- a) - avere un'altezza non inferiore a m. 3,50 ed una superficie non inferiore a mq. 20;
- b) - disporre almeno per ogni fanciullo di mq. 0,60 e in m. 3;
- c) - essere provviste di fasce di ventilazione e di pavimento come all'art. 41;
- d) - rispettare tutte le altre norme in esse previste;
- e) - non contenendo altri oggetti all'interno delle quali possano nascondersi i bambini.

CAPITOLO IX

ALBERGHI - ABITAZIONI COLLETTIVE - ESERCIZI PUBBLICI E LOCALI  
DI PUBBLICO RITROVO

PERMESSO DEL SINDACO

- 78) - Oltre all'autorizzazione richiesta dalla legge di P.S., chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di pensioni, di locande, di dormitori e di qualsiasi altro luogo per dare alloggi o ricovero anche temporaneo, deve ottenere una speciale autorizzazione dal Sindaco, che è rilasciata su parere favorevole dello Ufficiale Sanitario.

A tale scopo i richiedenti devono trasmettere il progetto della nuova costruzione e della trasformazione dei locali, e quando non si debba eseguire alcuna trasformazione, la pianta di tutti i locali da occupare e quella dei servizi accessori.

L'autorizzazione del Sindaco è prescritta anche per gli affittacamere, per i ristoranti, le trattorie, le osterie, i caffè le mescite, ai quali pure si estendono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.

CAMERE D'ALBERGO

- 79) - Negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande di nuova costruzione, le camere da letto devono avere una cubatura di almeno 30 metri per persona.

Le finestre devono comunicare direttamente con l'esterno ed avere una superficie sufficiente ad assicurare una buona aerazione.

I pavimenti devono essere costruiti con materiale impermeabile; è consentito però l'uso di pavimenti di legno e di altri tipi simili a quegli di legno.

I diversi elementi che costituiscono i pavimenti stessi (tavole ecc.) devono essere ben connessi in modo da non lasciare fessure.

LATRINE E BAGNI

- 80) - Le latrine in numero non inferiore ad una per ogni quindici persone, salvo le particolari disposizioni di legge agli effetti della classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande devono rispondere alle prescrizioni del presente Regolamento.

Gli alberghi devono pure essere forniti di pavimenti da bagno in numero proporzionale all'importanza di cui e con pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino a due metri d'altezza, di materiale lavabile ed impermeabile.

Le latrine, i corridoi, la sala, devono essere, durante la notte, sufficientemente illuminate.

INTERIORI D'ALBERGO

- 81) - Gli alberghi che comprendono da un numero di letti superiore a 50, devono avere, secondo quanto è stabilito nel paragrafo dell'Ufficiale Sanitario, uno o più uffici di artista per il "ver-

temporaneo di infermi che siano ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie infettive o comunque contagiose, fino al loro allontanamento.

Vi deve essere pure un camerino per il personale d'assistenza ed un bagno distinto da quelli in uso per gli altri ospiti.

Gli alberghi devono essere forniti di ~~assiette~~ piatti pronte sog corso.

#### SPUTACCHIERE

- 82) - Nelle camere d'alloggio, nei dormitori, nelle sale di trattenimento e di riunione, nei vestiboli, anditi, pianerottoli delle scale e negli altri ambienti nei quali ha accesso il pubblico, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico e nei pubblici esercizi elencati già innanzi al presente capitolo, dovranno essere esposte, in numero sufficiente, sputacchiere igieniche coperte, contenenti soluzioni disinfettanti, approvate dall'Ufficio di Igiene, da rinnovare periodicamente.

Dovranno altresì essere esposti dei cartelli portanti il di vieto di sputare sul pavimento.

#### BIANCHERIA ED ARREDAMENTI

- 83) - La biancheria deve essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi; gli effetti letterecchi ed i mobili devono essere conservati nella massima pulizia.

Non è consentito l'arredamento con effetti letterecchi ed altri arredi già usati, salvo se provengono da altro albergo che abbia cessato l'esercizio.

Le suppellettili di cucina e da tavola devono essere di sostanza innocua con assoluta esclusione di quelle indicate all'art del presente Regolamento.

#### PERSONALE

- 84) - Il personale degli alberghi, delle pensioni e delle locande prima della sua assunzione deve essere sottoposto alla visita personale presso l'Ufficio d'Igiene che rilascia apposita tessera sanitaria.

Tale tessera è obbligatoria anche per i proprietari e per i conduttori d'alberghi, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio, anche temporaneo, negli esercizi suddetti.

L'Ufficiale Sanitario deve eseguire frequenti visite agli alberghi, alle pensioni ed alle macandie e provvedere all'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse.

#### FITTO CAMERE O QUARTINI MOBILIATI

- 85) - È proibito fittire camere mobiliate o quartini mobiliati senza fare regolare richiesta di visita sanitaria e senza aver ottenuto la regolare autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Igiene.

le case di lavoro, di ritiro e tutti gli edifici dove convivono più persone, fermo le disposizioni generali, devono avere:

- 1) - dormitori disposti in modo che ogni adulto possa avere non meno di 25 mc. di spazio ed ogni ragazzo non meno di 20 mc., oltre a quanto prescritto dall'art. 47. Nei dormitori vi devono essere mezzi opportuni per una conveniente ventilazione.
- 2) - Un locale speciale per i bagni.
- 3) - Un locale separato per infieria.
- 4) - Un locale d'isolamento per le forme contagiose.

In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al Decreto del Capo del Governo 20.5.1928 per la lotta contro le mosche.

Tutte le abitazioni collettive (ivi comprese gli ospedali, opifici, istituti, case di ricovero, alberghi, pensioni, ecc.) saranno assoggettate almeno una volta all'anno, a generale ripulitura seguita da disinfezione.

#### LABORATORI

- 87) - Indipendentemente da tutte le altre condizioni che saranno imposte dal Comune nell'esercizio delle industrie insalubri, agli effetti dell'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 e, degli articoli 93, 101, 102, e 105 del Regolamento Generale Sanitario 3.2.1931 e, del Regolamento Generale sull'Igiene nel lavoro I4.4.1927, n. 530, i locali da lavoro dovranno avere una cubatura e superficie proporzionata al numero degli operai che vi sono impiegati, in ogni caso mai inferiore ai 10 mc. ed ai 2 mq. per individuo, avere assicurate convenienti ventilazione ed illuminazione, essere dotati di trincea propria, di acqua potabile in quantità abbondante, di lavabi con erogazione in serie, di specilatoi, di refettori e di camere di pronto soccorso.

Negli stabilimenti di 50 operai vi sarà la camera di allattamento.

Dall'interno dei locali di lavoro dovrà esservi erogazione di acqua potabile mediante rubinetti a semplice scorrimento ed inclinati, con relative vaschette di scarico regolabili.

Negli stabilimenti con più di 200 operai dovrà esservi una camera per il pronto soccorso, con letto a barella e con i medicinali necessari per i soccorsi d'urgenza e per il servizio medico.

#### ESERCIZIO INDUSTRIE

- 88) - A parte delle norme stabilite per le industrie insalubri e per le altre speciali industrie, non permette di circuire nel territorio del Comune opifici, laboratori e industrie in qualsiasi genere senza la licenza del Sindaco, che la si dovrà richiedere all'Ufficio di Sanificazione, avendo inserito sullo stesso tutti i nomi, cognomi e indirizzi dei lavoratori.

#### DORMITORI ED ABITAZIONI TEMPORANEE PER OPERAI

- 89) - I dormitori e le abitazioni temporanee per gli operai devono essere tali da proteggere adeguatamente i medesimi dall'umidità e dalle vicende atmosferiche.

Se si tratta di baracche o di tipi baracchetti, la loro capacità può essere limitata a 15 m<sup>2</sup> per persona. Nei altri casi ci si riporta alle misure stabilite nell'art. 56.

Per quanto riguarda provvista d'acqua, lontananza da cimaise, ecc., valgono le norme stabilite per le case coloniche.

#### DORMITORI PUBBLICI

- 90) - I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:

- 1) - Le pareti rivestite, sino a 2 metri dal suolo, di materiale di facile pulitura.
- 2) - I letti distribuiti in modo che ad ogni individuo corrispondano almeno 25 m<sup>2</sup> di spazio.
- 3) - Una latrina almeno per 15 letti.
- 4) - Un servizio per la disinfezione e disinfezione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, ed anche un servizio per la bonifica dell'individuo.
- 5) - Una quantità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alleggiare ed un numero sufficiente di rubinetti di acqua con lavandini necessari alla pulizia del corpo.
- 6) - Tutti i locali devono essere mantenuti con la massima pulizia, illuminati durante le ore notturne ed informati a tutte le regole dell'igiene.
- 7) - Se qualcuno degli alleggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi e più urgenti accorgimenti.

#### REQUISITI DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI E DEI LOCALI DI RIDICHE

- 91) - I teatri, i cinematografi, i circoli, i caffè, le birrerie, le osterie, le trattorie, ed in genere tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi destinati a riunioni di persone debbono essere bene arreati nonché ad ambienti caldi e sani idonei per ventilazione e riscaldamento.

Devono essere provvisti di un numero adeguato di lavandini, di orinatoi e di latrine. Gli orinatoi e le latrine devono corrispondere alle norme regole entro cui si Capo 13° ed essere a caccia d'acqua e situati in posizione di facile accesso al pubblico, a lontanza dalle cucine.

Nei teatri, nei cinematografi e locali di ridiche per pubblici spettacoli, vi saranno latrine distinte e separate per uomini, donne ed artisti.

Le finestre delle latrine e delle utilitarie e dei locali ove trovansi gli orinatoi, devono essere provviste di rete metallica a fitte maglie.

Nei teatri, cinematografi ed in genere nei locali di pubblico trattenimento sono rigorosamente vietati gli eccessivi affollamenti, non proporzionati alla capacità degli ambienti.

Nelle sale cinematografiche, oltre il numero degli spettatori corrispondenti ai posti a sedere, non possono essere ammesse altre persone in numero superiore a due per metro quadrato della superficie delle corsie laterali e posteriori.

Negli intervalli degli spettacoli, quando è possibile, deve provvedersi alla ventilazione aprendo temporaneamente porte e finestre per la determinazione di correnti d'aria e facendo azionare tutti gli impianti installati per tale scopo (ventilatori, aspiratori, compressori d'aria ed ozonizzatori deodoranti).

Con riguardo alla stagione fredda devono essere pure evitati i repentini raffreddamenti dei locali.

I camerini per gli artisti, per le maestre coreali ecc., dovranno essere costruiti con le norme di igiene edilizia, essere provvisti di finestre che si aprano all'aria libera e di pavimento impermeabile. Dovunque dovrà essere mantenuta la più rigorosa pulizia.

Nelle sale di trattenimento, nei corridoi ed annessi, vi saranno le proscritte sputacchiere ed i cartellini indicanti il divieto di sputare sul pavimento.

Qualora vi siano sale per fumatori queste dovranno essere provviste di speciali apparecchi di aspirazione e ventilazione per l'allontanamento rapido nel fumo e perciò questi non penetreranno facilmente nella sala degli spettatori.

#### PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DI PUBBLICO RITROVO

- 92) - I locali di ritrovo devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di pulizia, mediante spolveratura ad umido da compiersi diverse volte nella giornata.

Almeno due giorni per settimana (martedì e sabato) i pavimenti dei suddetti locali devono essere accuratamente puliti con segatura e con stracci imbevuti di idonee soluzioni disinfettanti. La spolveratura delle poltrone, delle sedie ecc., deve essere compiuta preferibilmente con pompe aspiratrici, e in mancanza di queste, con stracci leggermente umidi di soluzioni disinfettanti.

Nei luoghi di pubblico trattenimento è vietata la vendita e la consumazione di cibi di cucina e di altri generi e sostanze da cui possa derivare imborrato entro dei pavimenti con regolazione dell'igiene dei locali. In tutti i luoghi pubblici di riunione, nei cinematografi e teatri, deve avere libero accesso il personale dell'Ufficio igiene unito al speciale tecnicista incaricato dal Simaco.

#### LAVATURA DEI GIGLI, LOTO E PELLICCIO INVERNALI

- 93) - Le trattorie, i caffè e gli altri ristoranti e luoghi di con-

marsi in luogo, devono essere provvisti di rubinetto di acqua potabile corrente per la lavatura dei bicchieri, delle tazze da caffè, dei cucchiaini, piatti ecc. con vaschette sottostanti munite di colo scarico al fondo, che dovrà rimanere costantemente aperto. Detti recipienti devono essere però, prima della lavatura, passati in una soluzione di carbonato di soda al 5%.

#### CUCINE

- 94) - Le cucine degli esercizi pubblici e delle abitazioni collettive devono essere spaziose, bene illuminate, arrezzate direttamente dall'esterno.

Le finestre devono essere munite di tele metalliche in modo da impedire l'entrata di mosche.

Le pareti devono essere rivestite, fino all'altezza di m.2 dal suolo, con mattonelle bianche od altro materiale impermeabile, riconosciuto idoneo dall'Autorità Sanitaria Comunale.

Il pavimento deve essere impermeabile e così pure il focolare ed i banchi sui quali si manipolano le vivande.

Le cucine devono avere lavandini, in numero adeguato, provvisti di due rubinetti per acqua potabile fredda e calda.

L'illuminazione artificiale deve essere abbondante e distribuita razionalmente.

#### STOVIGLIE

- 95) - Le stoviglie, oltre ad essere mantenute con la massima pulizia ed al riparo delle mosche, devono rinchiudere ai requisiti voluti dal presente Regolamento, quelle di ferro smaltato quando presentano scorostature anche in modo lieve, devono essere montate.

#### PERSONALE DELLE CUCINE

- 96) - Il personale di età alle cucine deve sempre indossare abiti bianchi pulitissimi ed innanzitutto (maglia) deve sottoporsi alla vaccinazione antitifosa per via sottocutanea.

Devono essere allontenati da tale servizio coloro che presentano manifestazioni di malattie cutanee o che siano affetti da forme croniche di natura contagiosa od anche sospette.

#### SCANSIE

- 97) - Le scansie destinate a contenere generi alimentari, devono essere munite di reti metalliche. I generi alimentari facilmente alterabili saranno inviati conservati nel frigorifero, del quale tutte le trattorie-bar devono essere forniti.

#### CHIUSURE DI ESERCIZI PUBBLICI

- 98) - Il sindaco può, sentito l'ufficiale sanitario, chiudere con decreto i locali di liuteria, nelle pennechi, nelle locande, nelle trattorie, nelle costerie ecc. non rispondendo ai requisiti volumi ed i condizioni cui si presta all'esecuzione dei lavori necessari, qualunque sia questo tipo. Durante l'arrestamento che

prescrive la chiusura, oppure ai lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al Prefetto che decide, sentito il Medico Provinciale.

FARMACIE - DEPOSITI DI PRODOTTI CHIMICI ED ARTICOLI SANITARI - AMBULATORI

- 99) - Salvo quanto è stabilito da leggi e regolamenti sanitari, la farmacia devono essere allacciate alla rete dell'acquedotto comunale, devono convogliare tutte le acque di rifiuto dei rubinetti, lavandini, latrine ecc., nella rete comunale della fogna (se esiste) od in pozzi neri a perfetta tenuta. I locali devono altresì corrispondere a tutte le norme di igiene edilizia recate dal presente Regolamento ed essere dotati dei recipienti metallici di prescrizione per la tenuta dei materiali di rifiuto e delle immondizie.

Nell'esercizio della loro attività sarà curata la macchina pulizia e nettezza ed evitato tutto ciò che possa rappresentare pericolo per le case e per gli abitati vicini.

Le stesse norme sono estese agli ambulatori medico-chirurgici pubblici e privati, case di cura, ospedali, cliniche maternali ed ostetriche, posti di pronto soccorso e simili; per cui resta obbligatorio il trattamento contro le zanzche sia con mezzi meccanici che con sostanze moschicida.

CAPITOLO X

STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - ALBERGHI TURISTI - CAPANNONI - PUBBLICHE E LAVANDERIE

STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - ALBERGHI TURISTI

- 100) - Gli stabilimenti balneari, le piscine e gli alberghi turistici devono soddisfare a tutte le esigenze per la sicurezza delle persone, per la decenza, per l'igiene e la nettezza, sia nei riguardi dell'acqua da usarsi, sia per i locali che per l'abbigliamento, la lavatura e la sterilizzazione delle biancherie. Sono devono essere provvisti di latrino, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un numero adeguato di lavandini.

Nei locali deve essere assicurata, con servizi idraulici, la areazione e la ventilazione.

L'acqua da usarsi per i bagni o docce si sarà quella della acquedotto comunale.

I rifiuti liquidi dovranno essere depositati in apposito pozzo nero a tenuta.

Salvo l'autorizzazione riconosciuta dalla legge di P.S., chiunque intenda assumere l'esercizio di bagni o in alberghi turistici deve ottenere uno speciale permesso dal Sindaco ai fini igienico-sanitari, che viene riconosciuto da parte dell'Istituzione Ufficiale Sanitaria.

### CAMERINI

- 101) - I camerini devono avere una superficie di muro non inferiore ai 3 mq. per quelli in legno da servire per i bagni di mare, di mq. 4 per i bagni in vasca e di mq. 2 per i bagni a doccia.

Il materiale delle vasche da bagno deve essere impermeabile e gli angoli interni delle vasche devono essere arrotondati.

Dopo ogni bagno si deve procedere alla disinfezione delle vasche ed al cambio della biancheria.

### LATRINE PUBBLICHE

- 102) - Per la costruzione e l'esercizio di latrine a servizio del pubblico, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, il quale, sentito l'Ufficio di Igiene, fissa le modalità da osservarsi per la loro costruzione ed il loro funzionamento.

### LAVANDERIE

- 103) - Chi vuole attivare una lavanderia o un lavatoio o comunque lavare abitualmente indumenti ad uso di terzi, deve inoltrare domanda al Sindaco per ottenere l'autorizzazione.

Gli ambienti devono essere sani, ben ventilati, avere le pareti impermeabili sino all'altezza di 2 metri ed il pavimento pure impermeabile. I locali devono essere mantenuti con la massima nettezza. Il servizio di raccolta e di distribuzione dovrà farsi in carretti diversi e chiusi.

Il personale addetto alla lavatura sarà sottoposto alla vaccinazione antitifosa e dovrà risultare, da visita dell'Ufficio Sanitario, esente da malattie contagiose o comunque trasmissibili.

L'acqua sarà quella dell'acquedotto comunale.

Le stesse norme valgono per i lavatoi privati e per quelli in servizio di collettività, che devono sempre essere sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Sanitaria Comunale.

E' vietato lavare in lavatoi pubblici biancheria che è stata usata da malati di malattia contagiosa, se prima la biancheria non è stata disinfeccata e disinfestata.

### CAPO XI

#### ACQUE POTABILI + VIGILANZA SU LE ACQUE

- 104) - Le acque destinate per bevanda devono presentare costante ente i caratteri della potabilità, riconosciuta dall'Ufficio d'Igiene.

Gli acquedotti sono soggetti alla continua vigilanza dello Ufficio di Igiene che viene fatta sulle opere di presa, la condutture, la distribuzione e le condizioni batteriologiche e chimiche dell'acqua stessa.

Se si sospetta o constatata infusione di parafarmaci, si fa l'annuncio e se denunciato all'Ufficio di Sanità si bandisce un avviso provvisorio per la soppressione di tutti i contatti.

Ad analoga vigilanza sono soggette le acque di proprietà privata adibite ad uso di bevanda.

Il personale degli acquedotti deve subire annualmente la vaccinazione antitifosa.

#### CONDUTTURA PUBBLICA

- 105) - Nessuna casa può essere dichiarata abitabile o data in tutto od in parte in affitto, se non sia fornita di acqua riconosciuta in qualsiasi momento sufficiente e potabile dall'Ufficio di Igiene. Per le parti del territorio comunale, prive di condutture e di acqua condotta, l'acqua sarà di cisterna (munita di filtri ed autocisterna). Nel raggio di distribuzione dell'acqua condotta, tutte le case dovranno essere provviste di detta acqua in tutti i piani ed appartamenti ed in tutte le stanze destinate ad uso di cucina, di latrina, di bagno e simili, mediante apposita conduttura. Salvo per i guasti accidentali o riparazioni, nella tubatura di distribuzione è vietato ai proprietari ed ai loro rappresentanti di togliere o menomare, in qualsiasi modo, il libero afflusso dell'acqua agli inquilini, sia di giorno che di notte.

Gli esercizi, pubblici, i laboratori, le officine, gli stabilimenti industriali, gli stallaggi, le rimesse per automobili, gli alberghi, i teatri, i cinematografi, i circoli, i luoghi di pubblico convegno, gli uffici pubblici e privati, purchè aperti al pubblico, le scuole, gli istituti di qualunque grado, le collettività in genere, gli spacci, fabbriche, laboratori, depositi, negozi, chioschi, magazzini di generi alimentari e bevande, i negozi di barbiere e parrucchiere, le farmacie, devono essere allacciati alla rete dell'acquedotto pubblico o, in mancanza, devono essere forniti di acqua di pozzo o cisterna, riconosciuta idonea ed in quantità sufficiente, dall'Ufficiale Sanitario.

Il riconoscimento di salubrità e potabilità di acque è eseguito dall'Ufficiale Sanitario a spese dell'interessato.

#### 106) - ACQUA NELLE CASE

Le prese dell'acqua delle condotte pubbliche devono essere fatte direttamente dal tubo stradale, ad afflusso libero e continuo diurno e notturno, misurate e contrassegnato automaticamente da apparecchio a contatore. I tubi di distribuzione e di scarico (saranno in ferro od in ghisa) delle acque per uso potabile, non dovranno avere contiguità con quelli per la distribuzione e scarico delle acque per le latrine.

Nei casi di condominio di uno stesso stabile, il condominio è obbligato a permettere al condannino ed all'inquilino il passaggio di tubi di conduttura di acqua.

In caso d'inadempienza delle norme di cui sopra, si procederà alla esecuzione dei progetti e delle opere da parte del Comune, a maggiori spese del proprietario inadempiente, colle forme e modalità di legge.

I contravventori inoltre, saranno soggetti a multa, fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori.

POZZI

- 107) - I pozzi per uso domestico, nella zona del Comune nella quale non giunge acqua condotta, devono avere acqua dichiarata potabile dall'Ufficio di Igieno. Le spese per la determinazione della potabilità delle acque, sono a carico dell'intervento.

Detti pozzi devono essere:

- 1) - ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, a distanza non inferiore a metri 50 da stalle, latrapi, conciaie, depositi d'immondizie, e qualunque altra causa d'inquinamento.
- 2) - Costruiti con tubi di cemento e con buona cera muraria con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno 2 cm. Il rivestimento in cemento deve raggiungere lo strato sottocero, ad una sufficiente profondità, dal livello minimo della falda acquea.
- 3) - Chiusi ermeticamente e muniti di pompa per l'abbassamento.
- 4) - Circondati da una pedana di protezione in cemento, nel raggio di almeno 2 metri, con adatta pendenza verso l'interno.

I pozzi, se la falda idrica è troppo superficiale, devono essere approfondate ed al fondo di essi esservi inserito un filtro con ghiaia e sabbia. Se non sia accertata e dichiarata dall'Ufficio Municipale di Igieno la potabilità dell'acqua di un pozzo, è vietato usare l'acqua per la alimentazione, per la lavatura degli ortaggi, per la preparazione di sostanze alimentari e di bevande, nonché per la lavatura dei recipienti destinati a contenere dette bevande e sostanze.

I pozzi dovranno essere parziali al suo uso volta l'anno; Chiunque vuole aprire un pozzo deve fare la domanda al Sindaco, il quale rilascia l'autorizzazione dicendo parere dell'Ufficio Sanitario.

CHIUSURA DI POZZI

- 108) - Quando l'Ufficio d'Igienie abbia dichiarato non potabile o inquinabile l'acqua di un pozzo, il proprietario deve eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per renderla potabile e per dotare la casa di acqua potabile con altri mezzi.

Qualora però esso si rifiuti, l'autorità comunale ordinerà la chiusura del pozzo mediante intervento a cura del proprietario.

CISTERNE

- 109) - Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile disidurare in altra maniera la provvista dell'acqua. Essere debbono essere costruite in modo da fornire acqua potabile; perciò la costruzione deve essere autorizzata col le formalità stabilite dall'Ufficio d'Igienie e munita di pompe aspiranti per l'abbassamento.

Le cisterne dovranno essere munite di autocisterne per la depurazione dell'acqua per desettizzazione e per filtrazione, costruiti in modo che i materiali fissi siano salvi e puliti.

FONTANELLE

- III) - Le pubbliche fontanelle devono essere alimentate esclusivamente con acqua dell'acquedotto comunale, circondate da una zona di protezione con piante impermeabile e provviste di idoneo condotto per la raccolta delle acque di supero.

Nella immediata vicinanza delle fontanelle è vietato il lavaggio della biancheria sporca, il lavaggio di verdura ed il getto delle immondizie.

CAPITOLO XIIFOGNATURA DOMESTICA - PERMESSI PER LE FOGNATURE

- III) - Nessun lavoro di riparazione, costruzione o modificazione della fognatura domestica è permesso se non con l'approvazione del Sindaco, che, sentiti gli Uffici d'Igiene e tecnico, fa la concessione solo quando risulti, anche da progetti particolarmente reggibili, l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, di quello edilizio e di quello speciale per la fognatura nera.

ALLACCIAIMENTO STABILI ALLA RETE DELLA FOGNATURA

- III) - Ogni ristorante, trattoria, osteria, bar, caffè, esercizi pubblici in genere, alberghi, teatri, cinematografi, circoli, luoghi di pubblico convegno, officine, fabbriche e laboratori di qualunque genere, uffici pubblici e privati, purché aperti al pubblico, scuole, istituti di qualsiasi grado, collettività in genere e simili, saranno dotate di un adeguato numero di latrine, che verranno allacciate alla rete della fognatura, ove esiste, o munite di pozzi neri a perfetta tenuta.

Nei casi di condannio di uno stesso stabile, il conduttore è obbligato a versare al conduttore e all'inquilino, ai sensi del Regolamento per la fognatura nera, il passaggio, la costruzione, lo spostamento, il restauro, attraverso proprietà comuni o del conduttore dei canali della fognatura nera.

Tutte le latrine esistenti nel territorio del Comune non potranno essere abbitate, senza farne domanda al Sindaco, che potrà permettere la rimozione, iletro conforme carere dell'Ufficio Sanitario.

In caso d'inadempienza delle norme di cui sopra, si procederà alla esecuzione dei rottami e delle opere da parte del Comune a maggior spese del proprietario immobiliare, non la forma e modalità di legge.

I contravvenienti inoltre, saranno soggetti a multa fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori.

MURAGLIO LATRINA E PEGG. AGGI.

- III) - I fabbricati di nuova costruzione e trattate nuova avranno un-

numero di latrine e di aquai corrispondente a quello degli appartamenti. Le latrine e gli aquai non possono essere costruiti fuori dei singoli appartamenti o su terrazzi o a sbalzo in modo da sporgere dai bracci di fabbrica.

I fabbricati nuovi o ristrutturati che comprendono anche dei negozi, devono avere una o più latrine ad uso dei negozi stessi.

#### DIMENSIONI - AERATORE ED ILLUMINAZIONE DELLE LATRINE

- III4) - Le latrine non devono avere dimensioni inferiori a mq. 1.50 col lato minore non inferiore ad 1 metro, pavimenti impermeabili e pareti rivestite fino all'altezza di 2 metri con materiale impermeabile di facile lavatura.

Le pareti divisorie delle latrine con altri locali non devono avere spessore inferiore a m. 0,12. Devono essere abbondantemente ventilate ed illuminate, con comunicano direttamente ed esclusivamente coll'esterno della casa e non mai con ambienti di abitazione, passaggi interni, cucine, ecc., e, devono essere precedute possibilmente da antilatrina arresta ed illuminata.

Le latrine devono essere sempre tenute rigorosamente pulite.

#### STOCCAGGI DI ACQUA

- III5) - Se esiste l'acqua condotta e la fognatura dinamica saranno di obbligo le latrine a sifo e a chiusura idraulica, in caso diverso si adatterà il tipo di latrina riconosciuta idonea dall'Istituto D'Igiene.

#### CONDUTTURE DI SCARICO DELLE LATRINE

- III6) - Le condutture di scarico delle latrine devono tenersi isolate dai muri, per essere facilmente ispezionabili, riparabili e devono costruirsi con materiali impermeabili; i pannelli e i seguenti delle canne di chiusa dovranno essere ermeticamente connessi fra loro in modo da evitare infiltrazioni ed escavazioni. Saranno, di regola, verticali e prolungate sopra il tetto della casa e coronate da mitra ventilatrice e risolto a costruire in modo da non recare danno di incendio al vicinato.

Non potranno mai attraversare alle scoperte locali abitati e adibiti a magazzini il ceneri alimentari od a raccosterie di qualsiasi specie. ~~dovranno essere sempre separati da quelli delle acque nere~~

I condotti di acqua, bagni, lavatoi ecc., dovranno essere fatti di materiali impermeabili ben connessi nei punti.

#### GRONDALI

- III7) - Tutti i fabbricati devono essere manati, quanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi vicini, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tibi di scarico.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indiscendenti ed in misura sufficiente, nel tratto interno non inferire a cm. 50 la pendenza minima, sotto il piano centrale, escluso che per l'ultima parte di m. 1,50 dal suo fondo, nel quale tratto devono essere disposti, in serre, cemento

incassati nel tubo.

I condotti da uscire avranno un diametro, nel intreccio, di soli metri loro vuotato e le loro giunture devono essere fatte a perfetta tenuta.

#### OBLIGO DEI POZZI NERI.

- III8) - Quando non sia possibile assolutamente imettere i liquidi di rifiuto domestico in fogna regolare o rovato, è obbligatoria la costruzione di pozzi neri a tenuta. Tali pozzi neri dovranno avere un chiusino perfetta ente aderente e devono essere distaccati dai muri dei fabbricati almeno di 50 cm. con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso ben compreso. Devono distare al massimo 50 metri dai pozzi o da qualunque sabbatoio di acqua potabile.

I pozzi neri devono avere convenienti dimensioni, a perfetta tenuta e costruiti in modo da difendere il terreno circostante da infiltrazioni.

Devono essere a forma rotonda o ad angoli arrotondati ed internamente del tutto rivestiti di uno strato impermeabile di cemento dello spessore minimo di cm. 2. Tutti i pozzi neri devono avere un tubo di aspirazione che va sino al fondo. È vietato assolutamente allargarsi.

#### SPURGO DEI POZZI NERI E DELLE CHIENE

- III9) - Se non esiste impianto di depurazione biologica, i proprietari devono provvedere in tempo utile alla vuotatura dei pozzi neri con mezzi o macchine ed inodoro ritenuto riconosciuto dall'Ufficio d'Igiene. Per altri metodi di spurgo occorrerà l'autorizzazione dell'Ufficio d'Igiene.

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle chiene con qualsiasi sistema praticabili, come per esempio nelle ore che decorrono fra la mezzanotte e le cinque, in alcune stagioni.

Il trasporto nelle batterie varrà dove saranno con recipienti a tenuta perfetta e nei luoghi designati dall'ufficio Comunale.

#### SOPPRESSO E LI SUD DIVI - FOGNATURE - ETC.

- III10) - I pozzi neri ed altri impianti simili devono essere oppresi e riempiti con intervale inerti, quali, per la costruzione di canali di fogna, sia possibile ed vogliare tratti i liquidi di rifiuto domestico nella canalizzazione stradale. Delle soppressioni d'ogni sorta non oltre sei anni dallo scalo di compimento della costruzione.

Verificandosi tale evidenza, su proposta dei relatori uffici, il Sindaco avverte gli interventi, i quali, devono eseguire il lavoro accanato sotto la sorveglianza degli Uffici d'Igiene e Tecnico. Naturalmente prima di qualunque operazione si deve procedere alla vuotatura e cattura di tutti i liquidi.

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN FUNZIONA ENTRO I IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA DI U. MISTRALE

- I21) - Chiunque intende costruire e far funzionare un impianto di depurazione biologica per le località delle acque di rifiuto (ciane e nere) dei fabbricati di sua proprietà, deve presentare domanda all'Autorità Comunale (corredato da progetto ed in sezione dell'Opera in scala 1:100), specificando la quantità dei locali, il numero delle latrine, dei bagni, dei lavandini, ecc., e, la presunta quantità giornaliera di acqua da convogliare nell'impianto, oltre a tutti i dati tecnici sull'impianto depuratore.

Deve inoltre indicare la tombinatura pubblica e privata nella quale intende far defluire lo scarico dell'impianto.

Il Sindaco, su parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Igiene Comunale, rilascia l'autorizzazione alla costruzione.

Gli impianti di depurazione biologica saranno permessi solo nelle località ove non esiste la fogna nera dinamica finché la rete stessa non giunga nella località.

Ad ogni modo, le concessioni di cui sopra sono revocabili in qualunque tempo e per qualsiasi causa, a giudizio invidiabile dell'Amministrazione, mediante preavviso di 3 mesi, senza alcun diritto ad indennità e comensi di sorta.

SOPRALUOGO DEGLI UFFICI DI IGIGNE E TECNICO

- I22) - Al termine dei lavori, ma prima di procedere alla definitiva copertura dell'opera, il proprietario dello stabile ed il costruttore dovrà richiedere, a sue spese, sopralluogo dell'Ufficio di Igiene, perché sia accertato se l'opera stessa fu eseguita a regola d'arte e conforme al progetto approvato. Al finito a questo dell'impianto non potrà iniziarsi che dopo ottenuta l'autorizzazione del Sindaco.

FOGNATURA INDUSTRIALE

- I23) - Non potranno scaricarsi direttamente in nessun canale stradale le materie liquide di scolo provenienti da esercizi di industrie in genere, quando contengono sostanze oleose, inquinanti, acide o soverchiosamente alcaline, se prima no saranno, per circa ed a spese degli interessati neutralizzate o alcalinizzate e praticati tutti gli altri trattamenti ed ottemperate tutte le prescrizioni che il Sindaco, sentito l'Ufficio Sanitario, avrà riguardo alle esigenze dell'igiene ed alla conservazione delle opere di fogna, si riserva di stabilire case per caso, in relazione alle disposizioni di legge sulla sanità pubblica e del presente Regolamento.

Per conseguenza, chi intende licenzi di immissione dei liquidi nei canali della fogna, devono indicare la reazione che tali liquidi hanno, e, se hanno reazione acida o alcalina caustica, gli interessati stessi dovranno costruire nel loro stabilimento una o più vasche capaci di adeguata capienza, nelle quali sono raccolte le acque per procedere alla loro neutralizzazione, e, a detta i rifiuti nelle fosse nere. Tutto ciò sarà fatto sotto il controllo dell'Ufficio Igiene se vi sarà bisogno e se l'industria dovrà le ritorri necessarie, si potrà ordinare anche la discarica dei liquidi.

— 22 —

## CAPITOLO XIV

### CASE COLONICHE E IORO AMBIENTI

#### NORME COMUNI CON LE ALTRE ABITAZIONI

- I24) - Le case coloniche sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case d'abitazione, di cui ai capi III, IV e V.

#### AMBIENTI

- I25) - A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati a piano terreno devono avere sempre un livello superiore di almeno 50 cm. a quello del terreno circostante. Il pavimento deve sempre essere impermeabile.

Le camere d'abitazione devono avere un'altezza minima di m. 3 ed una superficie non inferiore a mq. 9. Le finestre devono essere ampie e della superficie minima di 1/10 di quella del pavimento.

I locali d'abitazione devono essere pavimentati come è prescritto all'art. 35.

La cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di mq. 15 almeno per persone di età superiore ai 10 anni.

#### LATRINE

- I26) - Il numero delle latrine nelle case coloniche deve corrispondere a quelle delle famiglie che vi abitano.

Le latrine devono avere il pavimento fatto di laterizio impermeabile e levigato supero:

- poste in luogo conveniente nel territorio dell'abitazione;
- impie e comunicanti direttamente con l'esterno adiacente alle finestre alte ed assicurare una sufficiente ventilazione;
- provviste di coperchio a perfetta tenuta;
- dai comunicanti con la cucina o con camere d'abitazione.

Le condutture ed i fognoli devono essere in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che nei pozzi neri e tonnati, i quali devono soddisfare alle prescrizioni del presente Regolamento; le acque domestiche vanno immesse a nel pozzo nero o in opposito quanto a tempo.

#### AQQUA POTABILE

- I27) - Ciascuna casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile dal Ufficio d'igiene.

Che è possibile, l'acqua riconosciuta potabile deve essere di diritto all'acciaiato e deve essere di qualità buona e ben conservata ed usata. In caso contrario co. uno degli altri criteri fissati dal presente regolamento.

### SCOLI DELLE ACQUE

- I28) - I cortili, le vie, gli orti, ecc., annessi alle case rurali, devono avere uno scolo delle acque sufficiente per evitare im-paludamenti. Le corti e le vie devono avere il piano a cemento e comunque impermeabile.

### STALLE

- I29) - Le stalle da costruirsi devono essere indipendenti dalla casa colonica.

Quando ciò non sia possibile, le stalle stesse non possono comunicare direttamente con gli ambienti d'abitazione e ad avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre d'abitazione, a distanza minima di 3 metri in linea orizzontale.

Le stalle non devono essere sottoposte ad ambienti abitabili, ed in caso contrario, devono essere costruite in volte o con solai in combustibile. Devono avere sempre una altezza minima non inferiore a m. 3.20 e dimensioni tali da assicurare almeno m<sup>3</sup>.16 d'aria per ciascun capo di bestia e. Devono inoltre essere provviste di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rampe e le scale devono essere metalliche. Anche le cuvette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposito poggiotto a tenuta collocato fuori della stalla.

Anche i fienili devono essere collocati a distanza dalla casa colonica.

### CONCIMATE

- I30) - Tutte le stalle rurali devono essere provviste di latranti.

Questi devono avere una capacità proporzionale ai capi di bestiame ricoverabili nella stalla, essere costituiti da fondo e pareti resistenti ed impermeabili e compatti, a tenuta per liquidi.

### DISTANZE DELLE CONCIMATE - SCOLI DELLE ACQUE - ETC.

- I31) - Le conci laie, i fossi neri, i pozzetti per le urine, ed in genere tutti i depositi di materiale di rifiuto devono essere posti lontani dal pozzo e da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, a non meno di metri 50.

Ugual distanza deve essere mantenuta fra le conci di un luogo di abitazione ed i dormitori.

I mucchi di fieno, mancavizio ed altri cumuli di scarti ai bisogni di un podere sono tollerati, paragonati a quelli di campagna e a non meno di 25 metri da qualsiasi situazione, presso cui c'è acqua potabile, acque cotti, serbatoi e strade.

### PORCILI

- I porcili non possono essere costruiti su terreni fangosi, ad una latitudo minima di m. 20 dalle abitazioni e dalle strade.

Deve a tutto vantaggio evitarsi la circolazione dell'aria

e maniglione e pavimenti non concassati di interasse impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle acque nel pozetto, ed unito alle pareti ad angoli arrotondati. Il pozetto deve costruirsi con tutte le norme prescritte per i pozzi normali.

#### POLLAI - FORNI

- 133) - I pollai devono essere distaccati dalla casa, devono essere creati e tenuti puliti. Anche i fornii devono essere distaccati dalla casa colonica.

#### ABBEVERATORI

- 134) - Gli abbeveratoi devono essere sistemati a giusta distanza dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua e costituiti con materiale di facile lavatura. Negli abbeveratoi l'acqua deve essere corrente, e, non deve mai pervenire da rubinetto di presa per l'acqua di uso domestico.

#### VASCHE PER IL BUCATO E PER LA LAVATURA DEI COTTAZI

- 135) - Le vasche destinate alla lavatura del bucato devono essere sistemate a sufficiente distanza dai pozzi e dalle creste ne delle acque possibili ed essere distanziate dal pozzo. Devono inoltre circondare da una platea di protezione in cemento che riaccolga e convogli le acque sporche in condotti di interasse impermeabile fino alla distanza minima di m. 50 dai pozzi.

In ogni podere o casa rurale in cui si esercita l'industria degli ortaggi, vi deve essere una vasca costruita a regola d'arte, per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi.

#### MANUTENZIONE DELLE CASE COLONICHE

- 136) - Spetta al proprietario della casa colonica mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità prescritte nel presente regolamento e, in difetto, riportarvi le opportune riparazioni o modifiche.

In caso contrario, il Sindaco, fatti compiere gli accertamenti dall'Ufficiale Sanitario, ne riferisce al Prefettore, avuta da questi la perizia dei lavori occorrenti, la comunica al proprietario della casa, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori. Qualora i lavori nel piano eseguiti o meno riconosciuti il Sindaco provvede di ufficio in conformità dell'art. 65 della legge Comunale e Provinciale.

Nello stesso modo si provvede qualora i fondi coltivati da operai avventisi, non avendo abitazione stabile nel Comune, non godurino agli operai ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie.

#### TAVOLO

#### REGOLAMENTO DELL'ABITABILITÀ DELL'EDIFICIO

#### ARTICOLO 54

- 137) - In conseguenza dell'art. 241 del T.C. delle leggi sanitarie si

provato con R.D. 17.7.1934, n. 1265, gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli rifatti, rialzati o riattati in tutte od in parte, non possono essere abitati od usati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede allor-dhè, sentiti l'Ufficiale Sanitario e l'Ufficio Tecnico, risultati che i lavori siano stati eseguiti in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause d'insalubrità.

Qualora non possa essere concessa l'abitabilità o l'usabilità, ne viene data notifica al proprietario dell'edificio a mezzo di messo comunale.

#### VISITA A CASE DI NUOVA COSTRUZIONE O RIATTATE

- I38) - Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, la costruzione dovrà essere visitata in due periodi distinti dall'Ufficiale Sanitario, sempre dietro domanda del proprietario.

La prima visita avrà luogo quando si costruisce o modifica o ripara una casa o parte di essa e ciò al termine dei lavori.

La seconda visita avrà luogo non prima di un anno dalla fine dei lavori. Con riconoscimento sufficente al procedimento di l'edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di un mese, dietro nuova domanda del proprietario.

Ai fini del riconoscimento dell'adidità, può essere svolto l'esame igroscopico, sempreché a finestre e porte chiuse, in tempo asciutto, si abbia una frazione non superiore a 0,50 per 48 ore.

#### INGIUNZIONI

- I39) - Nel caso di incoservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Sindaco deve, durante i lavori, en rapporto dell'Ufficiale Sanitario, ingiungere al costruttore di far concordare le opere con le prescrizioni seguenti. Qualora il costruttore si ostenerà all'ingiunzione, il Sindaco può ordinare la sospensione dei lavori con riserva di ulteriori provvedimenti.

Il Sindaco può inoltre ordinare e far eseguire lo sgombero delle case e negli appartamenti e anche soltanto degli ambienti che sono abitati senza regolare licenzia e procedere, per violazione delle leggi e dei regolamenti comuni, contro coloro che abitino o usino al uso di abitazione faciliati di nuova costruzione o riattati, prima che questi siano dichiarati abitabili.

#### PREVIA SCELTA DELL'AZIONE

- I40) - Il Sindaco, direttamente o in seguito a reclami, fa eseguire ispezioni ai locali di pasticci speciali e destruttive, compresi quelli presenti all'approssimazione del presente Regolamento, mediante l'Ufficiale Sanitario, per vede se sono tali corrispondono alle norme stabilite nella legge militante e limiti più saluti, le quali sono per l'approssimazione della legge e del presente Regolamento.

Qualora siano rilevati inconvvenienti costituiti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti, il Sindaco ordina i lavori di riasanamento necessari. Tali ispezioni vengono eseguite d'urgenza, quando in una casa d'abitazione si verifichino malattie infettive.

VIGILANZA SANITARIA SUGLI OSPEDALI - COMMITTITI - LABORATORI - ALBERGHI - ECC.

- I41) - L'Ufficiale Sanitario eseguirà frequenti ispezioni tecniche sanitarie agli ospedali, ai convitti, agli asili, alle scuole pubbliche e private, agli stabilimenti di beneficenza, ai teatri, ai cinema, ai luoghi di pubblico divertimento o ritrovo, agli stabilimenti industriali, ai laboratori, agli alberghi, locande, dormitori, caffè,osterie, trattorie, fabbriche e depositi incolubri o pericolosi e simili, autobus e auto in servizio pubblico.

E qualora i proprietari, i conduttori, e direttori non ottengano alle disposizioni del presente Regolamento, che rispettivamente li riguardano, entro il termine stabilito dalle rispettive disposizioni per i casi in esse contemplati, oppure entro il termine che, per gli altri casi, sarà loro prefisso, il Sindaco, oltre alle pene indicate per contravventori del presente Regolamento, potrà ordinare la immediata chiusura degli istituti, stabilimenti ed esercizi e ciò sempre senza pregiudizio delle altre facoltà accordate al Sindaco dall'art. 55 del T.U. della legge Comunale e Provinciale.

DECRETI D'INABITABILITÀ

- I42) - In caso d'inosservanza delle prescrizioni ed impraticabilità comuni, o quando non sia possibile rimuovere le cause d'incolubrìta di un unito, il Sindaco esigerà tutti i più correttivi concessi dalle leggi e dai regolamenti, oppure invierà decreto d'inabitabilità ai sensi dell'articolo 222 del T.U. delle Istituzioni Sanitarie, creando le condizioni e lo stato, senza pregiudizio dell'attuale penale incorso.

Dovranno considerarsi fra le principali cause d'inabilità da motivare la chiusura e lo stato d'abitabilità:

- 1) - L'eccessivo allontanamento degli uffici.
- 2) - La mancanza di luce ed aria.
- 3) - L'umidità permanente.
- 4) - L'insufficiente altezza delle stanze.
- 5) - L'ubicazione sotterranea.
- 6) - La raccolta di acque salutari.
- 7) - La scarsa solitudine e vicinanza alle case vicine.
- 8) - Poco accesso alle stanze cioè a volte eccessiva temperatura.

CAPITOLI XVI

STABILIMENTI INDUSTRIALI

IGIENE DEL LAVORO

- 143) - Le disposizioni del presente capo sono applicabili alle aziende, istituti ecc. indicanti nell'art. I del Regolamento Generale d'Igiene del Lavoro, approvato col R.D. 14.4.1927, n. 530, nonché alle botteghe ed in genere tutti i locali di lavoro ed agli ambienti nei quali si trattiene per più ore del giorno, una o più persone, per svolgervi una attività lavorativa.

DETERMINAZIONE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

- 144) - Si considerano stabilimenti industriali e laboratori in genere, tutti i locali dove stanno a lavorare contemporaneamente e fuori della loro abitazione una o più persone, tanto se il lavoro è semplicemente manuale, quanto se susseguito in macchine.

Vengono considerati alla stessa etichetta: cantieri edili, i laboratori tecnici scientifici, i depositi di materie prime e prodotti industriali, i magazzini commerciali ed analoghi, relativi ad industrie manifattura, alla lavorazione di artigianato ecc. ecc.

VIGILANZA INDUSTRIALE

- 145) - Sono soggetti alla vigilanza sanitaria comunale tutte le industrie e tutti i laboratori, qualunque sia il numero degli operai. Non ne sono esclusi gli Istituti, i luoghi di ricovero, d'istruzione e di educazione che occupino bambini e fanciulle in lavori manuali e circondare industriale e commerciale.

Perciò gli esercizi industriali, offici, laboratori, sono tenuti a denunciare al comune prima l'apertura dei loro servizi al Sindaco, il quale a mezzo dell'Ufficio Sanitario, provvederà per la visita dei locali. Quindi questi si trovino nelle condizioni volute dal regolamento, siano dotati di adeguata dotta e di intrine regolamentari, gli impianti siano fatti a regola d'arte e vi esistano tutte le installazioni interne di fabbriche, (spogliatoi, lavabi, refettori, dormitori, ecco, camere e cassette di pronto soccorso) sempre a livello dei servizi, si rilascerà la licenza di esercizio.

La licenza dovrà essere rinnovata ogni anno al termine di sua scadenza; ogni cambiamento di usato o lavorazione, ogni variazione d'impianti nuovi dovranno essere denunciati.

I locali di lavoro di nuovo impianto delle fabbriche, laboratori e depositi devono rispondere alle norme imposte dal presente regolamento, specialmente nel quanto concernente il suolo e l'abitato e devono in ogni loro parte e per ogni impianto e dispositivo in modo che il loro utilizzo non presenti pericoli, insalubrità e pericoli per gli operai occupati e per il vicinato.

LOCALI

- 46) - I locali degli stabilimenti e laboratori in genere devono essere:
- 1) - Altezza non inferiore a m. 3 e con cubatura non inferiore a m. 10 per persona.
  - 2) - Tenuti costantemente puliti, per quanto lo consenta la natura dell'industria.
  - 3) - Convenientemente ventilati, asciutti e ben difesi contro gli agenti atmosferici e l'umidità.
  - 4) - Provvisti in tutte le parti di pavimenti impermeabili e di pareti a superficie liscia.
  - 5) - Convenientemente illuminati, ove non sia diversamente richiesto dai bisogni della lavorazione, a luce naturale diretta.
  - 6) - Provvisti di abbondante quantità di acqua potabile conservata in modo da escludere ogni pericolo di contaminazione per parte dei proietti o rifiuti dell'opificio o per altra causa qualunque.
  - 7) - Provvisti di latrine, convenientemente collegate ai locali di lavoro, a sifone ed a cannaia d'acqua, in numero di almeno una per 40 operai, separate per uomini e donne.
  - 8) - Abbondantemente dotati di acqua per una conveniente pulizia personale.
  - 9) - I locali chiusi semi-sotterranei, quando si trovi collettivamente sotto il livello del terreno circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purché rispondano alle altre condizioni prescritte per gli stabilianti industriali e siano ritenuti, dalle competenti autorità, non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

VENTILAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE

- 47) - La ventilazione naturale ed artificiale deve essere assicurata in ogni locale. La scelta dei mezzi di ventilazione è lasciata agli industriali, a leve e sere subordinata all'approvazione del Sindaco, nistro accertamento e parere dell'Ufficio Sanitario. Essi devono rispondere allo scopo a secondo, o cioè quello di eliminare le impronte che vittano l'ambiente di lavoro.

SALE DI RISTORO

- 48) - Gli stabilimenti industriali con un contingente normale di 50 operai, devono disporre di una sala di ristoro, separata dai locali di lavoro, provvista di tutto per il riscaldamento e la conservazione dei cibi e dotata di lavabo con un numero sufficiente di rubinetti di presa, rigoglie ed altre sostanze detergitive per la pulizia degli operai.

SPOGLIATORI

- 49) - Tutti gli stabilianti industriali sono obbligati a disporre nei propri locali, almeno due spogliatoi, uno per uomo e uno per donna, atti a dar luogo a una pulizia completa delle persone, abbigliamento e strumenti.

spogliato l'abito da lavoro ad essersi lavati.

#### SALE DI ALLATTAMENTO

- 150) - In conformità di quanto disposto dall'art. 34 del Regolamento Generale sull'Igiene del Lavoro, negli stabilimenti in cui siano occupate almeno 50 donne fra impiegate ed operaie dai 15 ai 50 anni, è obbligatoria la camera di allattamento bene illuminata ed areata, provvista di acqua potabile, ben risciacquata nella stagione fredda, convenientemente arredata e tenuta sempre in stato di scrupolosa pulizia.

#### BAGNO AGLI OPERAI

- 151) - Quando trattasi di lavori polverosi o che diano liege sviluppo di gas o fumi contenenti sostanze urticanti ed incrostanti, le aziende che occupano più di 20 operai devono mettere a disposizione i mezzi atti perché gli operai facciano il bagno generale.

In questi casi i lavoratori hanno l'obbligo di prendere il bagno secondo le disposizioni dell'art. 28 del Regolamento Generale sull'Igiene del Lavoro.

#### LOCALI IN CUI SI SPANDONO LIQUIDI

- 152) - Il pavimento dei locali nei quali si svolgono tali lavori deve essere percorso da canaletti di scolo impermeabili con la pendenza necessaria per il drenaggio dei liquidi.

Tali canaletti devono scaricarsi nelle fogne.

In questi locali gli operai devono essere provvisti di zoccoli di legno ed il pavimento deve essere coperto da un graticcio di legno co-verticamente alzato dal terreno. Tale graticcio deve trovarsi nei luoghi dove gli operai rimangono a lungo fermi.

#### STABILIMENTI CON EMISSIONI SGRADIVOLI

- 153) - Negli stabili enti nei quali vi trovano officine, magazzini e prodotti lavorati che hanno un continuo scorrere e nei quali si effettuano operazioni di cui si svolgono emanazioni sgradevoli, le parti in legno riveste - rete minima di rivestimento impermeabile.

Se per lo sviluppo di vapori sgradevoli o molesti al vicinato, si debbono tenere chiuse le finestre nei locali dove lavorano operai, l'industriale deve provvedere in maniera appropriata alla ventilazione di essi, adottando le opportune misure per provocare lo smaltimento delle emanazioni sgradevoli.

Qualora tali emanazioni arrivino troppo disturbo al vicinato, il loro smaltimento deve essere fatto solo dopo denaturazione dei prodotti volatili, che si sviluppano dalle officine, ri e dai prodotti lavorati.

#### PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE DELL'OPERAIO DAL CLIMA ESTERNO

- 154) - Tutti gli uffici, laboratori, officine, magazzini, uffici provvedono

moleste e dei prodotti umidi irritanti, tossici e comunque nocivi per il vicinato.

Pertanto tali fucilazioni devono essere fornite:

- 1) - Di camino di conveniente altezza, per mezzo del quale il fumo ed i prodotti gassosi nocivi siano facilmente diluiti e dispersi nell'atmosfera.
- 2) - Eventualmente di apposetti destinati alla condensazione, od alla neutralizzazione chimica, od alla trasformazione pirorganica dei gas, per ridurre al minimo possibile la parte eliminata dai camini. Sopra per tiraggio ed altri convenienti sistemi di allontanamento del fumo e dei prodotti volatili debbono essere altresì adottati nei lavoratori artigiani di meccanico, di cicli e motocicli, di fabbro, di maniscalco e simili ed in tutti i casi in cui vi siano forze nell'ambiente.

#### LAVORAZIONE DI MATERIE GRASSO

- 155) - Il pavimento dei locali dove si lavorano materie grasse o succettibili con il loro cascare d'ammorbidirsi tenacemente, deve mantenersi costantemente coperto con seghiera di legno o con altre sostanze similmente capaci di trattenere gli odori.

#### INDUSTRIE CON MATERIE PUTRESCIBILI

- 156) - In tutte le industrie in cui s'impiegano materie prime facilmente putrescibili o che durante la loro trasformazione possono sviluppare odori ed emanazioni sgradevoli, e quando s'impiegano metodi fondati su processi putrefattivi e reazioni chimiche per la disgregazione di materie e tessuti organici, carri di evolvere emanazioni ripugnanti e comunque nocive, si devono considerare e lavorare tali materie ed eseguire tali operazioni nella parte più interna delle stabili entro ed alla distanza maggiore possibile dalle case e dalle strade circostanti.

Le materie prime fermentescibili che non occorrono aderentemente al lavoro, devono essere conservate in appositi recipienti impermeabili con l'aggiunta di sostanze disinfettanti, assorbenti, deodoranti e tossicida.

Il trasporto di tali sostanze putrescibili deve farsi in recipienti e carri con copertura e chiusura ermetica, che vengono lavati e di tanto anche disinfezati.

#### STABILIMENTI CON INDUSTRIE POLVEROSE

- 157) - In tutti gli stabilimenti con industrie polverose, tanto il materiale di lavoro che l'ambiente, devono essere mantenuti in un conveniente stato di umidità. Dove inoltre siano applicati apparecchi di aspirazione, presso i luoghi dove si produce il pulviscolo, in modo che questo sia miscelato qui a di sollevarsi nell'ambiente.

Nei cantieri esili, d'fronte le officine, si deve evitare polvere con a portare via.

I locali di lavoro dove va una vivacca in povertà di can-

lazioni semplicemente incomode o i grande quantità di vapori acquei, devono avere uno spazio corrispondente a 15 mc. per ogni lavorante ed essere muniti di mezzi di ventilazione per una sicura e regolare rinnovazione dell'aria qualora la polvere si sviluppi in quantità notevole e quando si abbiano emanazioni di vapori e gas nocivi, i locali devono essere muniti di apparecchi di rapida aspirazione, adottando, se necessario, anche sistemi di aspirazione in corrispondenza del punto di produzione.

La scelta di tali sistemi spetta agli industriali, salvo approvazione dell'Ufficio Sanitario.

Lo stabilimento deve essere provvisto di bagni a doccia.

Particolari precauzioni devono essere adottate nei depositi, negozi di carboni e combustibili in genere, onde impedire il sollevamento delle polveri ed il danno agli abitanti vicini, salve in ogni caso le prescrizioni contro i rumori e gli incendi. In caso di incertezza potrà essere revocata la licenza di esercizio.

#### STABILIMENTI DI TRASPORTO

- I58) - E' vietato qualsiasi rumore che possa recare disturbo alla quiete pubblica specie nelle ore di riposo notturno.

#### MATERIE INFETTIVE

- I59) - Nelle industrie dove si lavorano materie prime capaci di trasmettere malattie infettive, si devono sottoporre le materie stesse, appena giunte in fabbrica, ad opportuni trattamenti, senza danneggiarle.

Anche i residui devono essere trattati con speciali cantele, al fine di impedire che essi diventino causa d'inquinamento del suolo.

Gli Operai addetti alla lavorazione di tali materie devono portare una speciale sopraveste e lavarsi accuratamente con acqua e sapone e con soluzione disinfettante, prima di uscire e di lasciare il lavoro.

I locali devono avere pareti e pavimenti impermeabili per poter essere spesso lavati e disinfezati ed i rottami, ai carri, destinati alla raccolta ed al trasporto delle materie che possono trasmettere la infusione, devono essere costruiti con materiali appropriati, con rivestimento idrofugo di amiera di zinc, atti ad impedire qualsiasi dispersione del materiale contenuto.

#### ESSICCAZIONE DI BOCCOLI

- I60) - Nei luoghi abitati non è permesso l'essiccamiento dei boccoli e la conservazione di ambari di cristalli, se non dietro autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Sanitario.

#### DEPOSITO DI RIFIUTI

- I61) - I luoghi di deposito di rifiuti e discarti non si dovranno collocare nelle vicinanze di abitazioni, uffici, scuole, chiese, luoghi di culto, ecc.

turamente con materiale impermeabile, in modo da evitare qualsiasi inquinamento del sottosuolo.

Per quanto riguarda l'immissione dei residui industriali nei corsi d'acqua, valgono i disposti degli articoli 3 e 4 del presente Regolamento. L'acqua di condensazione delle caldaie, delle macchine a vapore ecc. viene riconosciuta nei canali di scarico solo dopo essere stata convenientemente raffreddata.

#### DEPOSITI DI CENCI

- 162) - I depositi di cenci e gli stabilimenti per la cernita di questi, devono essere stabiliti fuori dall'abitato. Tali locali, ampi, bene ventilati, bene illuminati, distanti almeno 50 m. dai negozi di generi alimentari, dotati di abbondante acqua buona, tenuti sempre puliti, devono avere il pavimento e le pareti impermeabili che si prestino a frequenti lavaggi e disinfezioni.

Per l'apertura di tali locali deve essere inoltrata domanda al Sindaco, che rilascia un apposito permesso al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

In tutti i suddetti locali non possono tenersi osma e corona in deposito; quelle che eventualmente si ranno accumunate durante la giornata devono essere rimosse in verita.

#### DEPOSITI DI OSSA - SALLI ECC.

- 163) - I depositi di ossa, pelli fresche, pelati salate e simili, debbono di assoluta corrispondenza alle norme dell'articolo precedente. Le ossa, le pelli fresche e salate ecc., per le quali siano state osservate le speciali disposizioni di polizia veterinaria, possono essere introdotte, trasportate in sacchi, oppure coperte con teli fitte e l'introduzione dovrà effettuarsi nelle ore 12 del mattino e non più tardi delle ore 06.00.

Il cornicchio deve essere trasportato in sacchi a tenuta per evitare il gocciolio onto e surimi per evitare i foderi. Le ossa

A richiesta dell'Ufficiale Sanitario, il trasporto del cornicchio può essere sospeso dalle ore 11.00 alle ore 16.00 da giugno a settembre inclusivo.

#### RACCOLTA DI SPAGGI E DI RESIDUI

- 164) - Per esercitare l'attività di venditaio, raccoltitore di residui, rottami, ossetti usati, ossa, pelli ecc., deve avere l'autorizzazione, oltre che il permesso all'autorità di P.S., anche l'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata venire dopo aver sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Coloro che esercitano tale attività, devono innanzitutto a tutta e ventaglia che possiedono di sbarci, al vertice del materiale, devono essere tutti puri, li riconoscibili, lavabili, od altre recipienti idonei per la raccolta in trattati.

Il costo di spese arso per tali servizi deve essere impostato di circa il cinquante per cento, con scadenza annuale, e' ritenuto di fare molto uso ai usati di un valore minimo di due punti ed al massimo di

pubblico.

Tutte le persone dette alla raccolta, alla cernita e manipolazione dei cenci dovranno essere uniti di libertà sanitarie.

I conduttori di depositi di cenci o delle industrie per la cernita dei medesimi, dovranno denunciare all'Ufficio d'igiene ogni caso di alzata verificatosi fra il personale, salito alla manipolazione dei cenci, quando la alzata superi la curata di 3 giorni.

#### PERMESSI DI CREDITI PER INDUSTRIE INSALUBRI

- 65) - Chiunque voglia attivare una fabbrica, manifattura o istituto de' sorti compresi nell'elenco delle industrie insalubri e comunque pericolose, con reso nell'apposito elenco compilato a cura del Consiglio Superiore di Sanità, deve presentare la domanda al sindaco.

Il Sindaco, previa ispezione dell'Ufficio di Sanità, accerta che siano state osservate le disposizioni del presente Regolamento e fatti articoli 216 e 217 del D.U. delle D.E.S. Sanitarie, stabilisce a quale clausa la manifattura, la fabbrica ed il deposito appartengono e, quando lo ritenga necessario, adde le autorizzazioni cui essi o succorriderli a determinate cautele.

Spetta al Sindaco, su proposito dell'Ufficio di Sanità, di ordinare la chiusura delle manifatture, fabbriche e l'allontanamento dei depositi insalubri, salvo, nei casi d'urgenza la facoltà attribuita al Sindaco dalla legge comunale o Provinciale.

Sia per tro le classificazioni a cui l'industria appartiene, sia contro gli ordini di chiusura di fabbriche, manifatture e rimozione di depositi insalubri emanati dal Sindaco, in conformità del presente articolo, gli interessati possono presentare ricorse al Prefetto.

Basta comunque vietare l'attività di industrie e depositi insalubri nella zona centrale dell'agglomerato urbano.

#### UNICAZIONE DEI LAVORI INSALUBRI DI TO' STADIO

- 66) - Le industrie e manifatture insalubri inserite nella I<sup>a</sup> classe dell'elenco elenco, dovranno essere lasciate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.

Possono però essere per esse anche nei laboratori insalubri o frumentari e, a no limiti ne che l'industria che l'esercita fuori che, per la situazione di rivoi, questi o le vicine e vicine, non possono essere di alcuna e minore dannità per le zone dei vicini.

#### AVVISTAMENTI E ATTIVITÀ

- 67) - I laboratori e gli stabilimenti, che si trovano nelle industrie insalubri, teatrino, cantanti, ecc. hanno il dovere di assistere alla salute, dovendo fare partire i medici appena possibile a tutti

appositi sgabuzzatoi e in un ambiente di pronto soccorso, separati dai locali di lavoro.

In detti stabiliimenti i proprietari sono obbligati ad esporre in luoghi ben visibili tabelle, nelle quali si deve far noto agli operai che è proibito di compiere con la bocca e con le mani ed in qualsiasi altro modo per contatto diretto, operazioni soggette a pericolo di veneficio ed altro rischio per la salute, di portare rifiuti e bevande e di mangiare o bere nei locali di lavoro e che è loro imposto di lavarsi le mani ed il viso, prima di mangiare, nel lavatoio attiguo al locale di ristoro.

#### SOSTANZE TOSSICHE

- I68) - La conservazione e, l'uso e la preparazione di sostanze tossiche, insalubri od in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, deve essere fatta negli opifici in modo tale che esse non abbiano mai contatto alcuno con acqua di pioggia e gli operai che lavorano o producono tali sostanze devono essere provvisti, a spese del proprietario, di tutti i mezzi di difesa personale contro i danni ed i pericoli che da esse provengono (maschere respiratorie, calzature, guanti ecc.).

Il Sindaco, dietro proposta dell'Ufficiale Sanitario, determina quei provvedimenti che giudica del caso.

Le sostanze venefiche che si adoperano durante la lavorazione, devono essere chiuse in apposito armadio od ambiente, e la chiave deve essere custodita dal direttore, o da chi ne fa le veci.

Nei laboratori nei quali si ha sviluppo di sostanze tossiche, il pavimento, le pareti e tutte le apparecchiature, devono avere superficie perfettamente liscia per poterne fare con facilità e con sicurezza la pulitura.

#### CAPITOLO XVII

##### STABILIMENTI DI BASE - ALUVIAZIONI - DEPOSITI E VENDITA DI ALIMENTI PER GATTI NEI STABILI

- I69) - Per costruire una stalla o per rimettere in uso una già abbandonata nel territorio comunale, non compreso entro i confini di cui al successivo art. I70, si deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che dovrà parere nell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario, per le rispettive, specifiche competenze, può negarla o può concederla con le prescrizioni che si rendano necessarie caso per caso.

##### LOCALITA' IN SUI E' VISTOSA LA COSTRUZIONE DI STALLE

- I70) - Non è permessa l'apertura e la manutenzione di stalle in qualsiasi tipo nell'ambito della città, se, nell'applicazione strutturale, l'installazione si sia allontanata dalla strada principale acciottolata, per stalle situate al di fuori di detta strada,

soltamente quando sia accertato che l'esercizio di cui non pregiudica la salubrità delle abitazioni vicine.

#### CONDIZIONI DELLE SCUDERIE E DELLE STALLE

- 171) Le scuderie e le stalle devono essere isolate e distanti non meno di metri 30 dai locali abitazioni. Quelle già esistenti alle casse non devono mai avere comunicazione diretta con ambienti abitabili. | ~~171~~

Le stalle dovevano avere un'altezza non inferiore a m. 3,60 ed una cubatura di m. 30 per ogni capo di bestiame; devono essere coperte con volta o con altra copertura incombustibile e provviste di grandi finestre contrapposte per la necessaria areazione ed illuminazione, munite di reticolle metalliche contro le mosche. Devono essere munite inoltre di canne di ventilazione, che vanno oltre il tetto ed al disopra delle case vicine, munite di capelli assicuranti di convenienti anghe.

Le mangiatricie, le rastrelliere, gli abbeveratoi ed il rivestimento delle pareti devono essere fatti con materiale atti ad essere lavato ed all'occorrenza disinfeccato; in particolare le mangiatricie saranno in muratura rivestite di cemento a forte presa e reso liscio; le rastrelliere saranno metalliche, gli abbeveratoi atti sia ad essere puliti e, sia ad essere adeguati al numero dei capi di bestiame e separati fra loro. Per l'abbeveramento, pulizia e lavaggio, vi dovrà essere abbondante dotazione di acqua degli appositti comunali.

Nelle pareti, il materiale impermeabile e lavabile deve levarsi ad una altezza non inferiore a 2 metri. Ai disegni le pareti devono essere imbiancate a calce ed intonacate e così pure il soffitto.

I pavimenti devono essere sempre puliti e sibili, se gli scoli indirizzati verso la fognatura e raccolti, allo stesso e queste fra loro. I foglioli per l'intinzione e simili nelle fognature a perfetta tenuta, devono sempre essere costruiti con materiale impermeabile.

Le stalle non devono servire per abitazioni, nemmeno ente di notte, alle persone, né per deposito di attrezzi e di altri oggetti non necessari al uso rito dell'animale.

Tanto le stalle, quanto il ventiletto, devono essere tenuti in istato di massima pulizia ed è vietato conservarvi legname da letame in modo da scopare il cumulo intorno al padiglione. | ~~172~~

#### LETAMENTI

- 172) Ogni stalla deve essere unita al fondo. I letamenti devono avere la capacità proporzionale ai capi di bestiame riconoscibili nello spazio ed essere costruiti con fondo e pareti rinforzati ed impermeabili, con posietto e cattivella a tenuta per liquidi. Essi devono essere posti a distanza non inferiore a metri 50 dai pozzi e depoziti liquidi possibile, neppure sotto essi.

Non è permesso che il fondo sia privo di fondo e non ricoperto con strati, fognature, pozzi o altro, questi possono essere costruiti a parte in piastrelle, pietre o mattoni.

VUOTATURA DELLE VIE AI

- 173) - La vuotatura delle strade nei paesetti delle vigne e di loro trasporto deve farsi osservando le disposizioni dello art. 12.

Dovendosi provvedere alla detta vuotatura, in strade situate presso più a picco dei suburbi e levando percorso necessariamente la strada, il canale ed il transetto devono effettuarsi nelle ore che ricorrono fra la mezz'ora e le sette dall'ottobre a tutto febbraio, e, dalla mezzanotte alle sei degli altri mesi.

ALLEVAMENTI DI BOVINI - SUINI - CVINI

- 174) - Non è permesso allevare o tenere bovini, suini e cvini, se non negli edifici collettivi in aperta campagna. Il rimanesco può concedersi il permesso di tenere anche in località abitata, però oltre il suburbio, se non sono individuati e stabiliti i bovini da lavoro, capre, porci, vacche ed usine lattifore e ciò quando a giudizio dell'Ufficio Sanitario lo stesso siano nelle condizioni igieniche volute dal presente regolamento e non ne derivi molestia al vicinato.

Non è permesso tenere ani mili che non siano del proprietario o del co-dittore del fondo.

DEPOSITO DI PESCE E VITTO DI ALTRI SEMPLICI RIFIUTI

- 175) - Gli allevamenti domestici dei polli, piselli, conigli, non possono essere tenuti né a casa di abitazione, né su e autorizzati nelle case dove che è più a comodo risultino dall'abitazione ed in appositi recinti, i quali dovranno sempre essere tenuti in condizioni di salute e pulizia.

BIVIETO DI TENERE ANI MILI ALTRI ALIMENTI

- 176) - È fatto assoluto divieto di tenere a corsimo strade anche private di cavalli, carriera, ecc. di non far pagare orbi. Comunque voglia tenere in proprio strade, carriere e latanze oltre l'autorizzato dalle autorizzazioni, dovrà presentare domanda all'Ufficio che deciderà caso per caso, se sotto l'ufficiale Sanitario o al Veterinario per le rispettive specifiche competenze.

FUMATA DI OLIANI E VOLANTI

- 177) - È vietato eseguire le piazze degli animali e loro attrezzi e dei veicoli sul suolo pubblico e sui portici pubblici a loculi e abitazioni permesse.

AGIRE DEGLI ATTI UFFICI - INIZIO BREVETTO E OGNI OGGETTO DI USC C'ESTI

CAPITO I

DISPOSIZIONI GENERALI

VIGILANZA

- 178) - L'Ufficio d'Igiene, a norma del T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dei regolamenti vigenti e del Titolo I, capo 3º del presente regolamento, esercita la vigilanza sanitaria sulle derrate alimentari e sulle bevande, sui luoghi di loro fabbricazione, deposito, vendita e comministrazione, sulle loro introduzione nel Comune, sia loro usi di trasporto, sui recipienti ed utensili usati per prepararle, conservarle e smerciarle, sulle persone addette alle loro preparazione, manipolazione e vendita.

ISPEZIONE A PILOTA E TI DI SOSTANZE

- 179) - Chi compra l'importo di quantità di prodotti di cui si sostanza quella quantità che è necessaria per sottoporla ad analisi onde giudicare delle sue qualità. Qualor in queste ispezioni si riscontri motivo di contravvenzione se ne redigerà verbale e le sostanze saranno sequestrate.

SEQUESTRO PROVVISORIO DELLE SOSTANZE SEQUESTRATE

- 180) - Le sostanze sequestrate in contravvenzione, per il risultato delle quali occo sono ulteriori analisi, saranno sottoposte a sequestro provvisorio, finché l'essere completato più ultimo, o previo prelevamento del campione necessario, redigendo verbale con le formalità e la garanzia ai cui all'int. 74 d'ì Regolamento Generale Sanitario 3.2.1931 n. 42.

Il detto campione, ove non si tratti di sostanze primitivamente alterabili, o contemplati in leggi e Regolamenti speciali per le quali siano da sottostare norme diverse, sarà diviso in tre parti debitamente sigillate, i cui una sarà messa, ove lo richieda, al proprietario, e le altre due all'Ufficio Sanitario con verbale relativo.

Per impedire che le sostanze sottoposte a sequestro siano trafugate, smerciate o alterate, e se occorrano, all'Ufficio Sanitario, farà trasportare, secondo che sarà più conveniente, nei locali municipali e lasciate in consegna ai magistrati stessi previa adozione delle precauzioni necessarie.

DISTRUZIONE DI SOSTANZE SUGLISSIME PER DOLCEZZA NELLA PUBBLICA

- 181) - Se le sostanze sequestrate sono malate vegetali e/o purtrefatte, non più utilizzabili e pericolose per la salute alla salute pubblica, l'Ufficio Sanitario farà il loro levamento di cui dirà, l'ordine e la ragione della sequestrazione.

di cui si sanci dall'art. 65 del T.C. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383, redigendovi in tal caso dall'Ufficiale Sanitario un rapporto specificato sulle alterazioni della materia distrutta e sulle ragioni per le quali ve ne ordinò la distruzione.

REGISTRAZIONE DEI CAMPIONI

- 182) - L'Ufficio d'Igiene terrà registrazione di tutti i campioni prelevati durante le ispezioni ed i sopralluoghi.

TRASMISSIONE DI CAMPIONI AL LABORATORIO PROVINCIALE

- 183) - L'Ufficiale Sanitario trasmetterà al Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi i campioni sottoposti ad analisi, muniti delle indicazioni necessarie ed accompagnate dal quesito relativo.

ESITO DEI CAMPIONI DA PARTE DEL LABORATORIO PROVINCIALE D'IGIENE

- 184) - Salvo il contrario disposto da Leggi e Regolamenti spaziali, il risultato di tutti gli esami e di tutte le analisi eseguite dal Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi, su presentazione all'Ufficio d'Igiene, deve essere trasmesso prontamente all'Ufficiale Sanitario, al quale lo si rivelerà all' Autorità Giudiziaria dopo averlo riunito del suo visto e con l'aggiunta delle proprie conclusioni e di quelle altre emanazioni che crederà opportune per i provvedimenti nel caso.

Ugual procedimento si terrà quando la sostanza invece che al laboratorio, venga dall'Ufficiale Sanitario trasmessa al Medico Veterinario per la perizia di sua speciale competenza.

PRELEVAMENTO DI CAMPIONI NELLA FABBRICA - INIZIATIVA DI SEQUESTRO ALL'IMPROVVISO

- 185) - Ove dalle ispezioni o dall'analisi dei campioni prelevati da Ufficio risultti il fatto di umidità, calore o di un'alterazione, o di insalubrità, l'Ufficiale Sanitario procederà immediatamente al prelevamento dei campioni nella fabbrica, nel magazzino o nell'edificio da cui il detentore dovrà provvedere il campione esaminato, e ciò prima che sia comunicato alla persona interessata il risultato dell'analisi.

Se la località indicata trovasi fuori del Comune, se ne avvertirà la competente autorità.

DISTRUZIONE DI SOSTANZE SEQUESTRATE DAL SPICALE D'IGIENIZZAZIONE

- 186) - Il Sanitario, su parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare la distruzione delle sostanze sequestrate e dichiarate dai Uffici d'Igiene alterate, insalubri, incalzanti, oppure altri per ettere d'utili riduzione il fine cui essi saranno destinati dal Ufficio Sanitario.

Esito di analisi sui campioni

- 187) - Una volta ottenuta la determinazione sui dati

le derrate alimentari e delle bevande subentrare negli spacci già esistenti deve inoltrare domanda al Sindaco per ottenere la prescritta licenza, indicando il luogo dove vuole aprire l'esercizio. La licenza viene concessa solo dopo che l'Ufficio d'Igiene abbia accertato che il locale si trova nelle condizioni volute dal presente Regolamento e da altre disposizioni di legge.

Unitamente ai generi alimentari ed alle bevande possono vendersi solo quelle sostanze che siano eccezionalmente consentite dal Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario. Resta comunque vietata la vendita promiscua di carne fresca, salata, insaccata o comunque preparata (ad eccezione di quella in scatola) la pasta, le farine, formaggi con generi non alimentari di odore sgradevole o facilmente trasmissibile quale il petrolio, la benzina, la nitorina, il carburante di Ca, i saponi non incartati e simili, tutte le altre sostanze e prodotti che comunque possono alterare le qualità organiche dei commestibili.

In caso di trasferimento d'esercizio in altre locande, gli esercenti sono tenuti a fare preventiva domanda al Sindaco, per ottenere il nulla osta che può essere concesso solo dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Anche per la vendita ambulante di generi alimentari si deve fare domanda al Sindaco per ottenere la licenza, che viene concessa dietro parere dell'Ufficiale Sanitario e solo per erbaggi, frutta, gelati, semi salati e derivati del latte.

E' vietata la vendita ambulante delle bevande e dei generi alimentari non specificati nel presente articolo.

#### LABORATORI DI GENERI ALIMENTARI E BEVANDE

- 188) - Chiunque intenda attivare un laboratorio per la manipolazione di generi alimentari e di bevande, o subentrare nei laboratori già esistenti, deve fare domanda al Sindaco per ottenere la regolare licenza, che sarà rilasciata previo parere dell'Ufficiale Sanitario, fermo restando le particolari disposizioni di legge sull'esercizio dei laboratori suddetti.

Per quanto riguarda i requisiti dei locali adibiti ai laboratori di generi alimentari e di bevande ed al personale addetto, valgono le norme e abilità per gli spacci di vendita.

E' assolutamente vietata la fabbricazione di generi alimentari e di sostanze ad uso potabile con produzione ad attività a carattere stagionale, prima d'iniziare la propria attività lavorativa e produttiva, devono ottenere il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario, il quale lo rilascia in seguito a sopralluogo, dopo essersi accertato che le condizioni igieniche e sanitarie degli ambienti di lavoro e dei rispettivi arredamenti, nonché dei macchinari proprie all'industria e del personale, siano in condizioni tali che non consentano l'esercizio con sicura garanzia della salute pubblica.

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE VARIE

I89) - Oltre a quanto eventualmente stabilito dalle Leggi di P.S., di disciplina del commercio e da altre disposizioni, chiunque intende macinare o utilizzare per uso non alimentare il grano turco e i suoi derivati, aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto, aprire rivendite di latte, produrre o commerciare creme, tenere capri da latte, produrre e commerciare latte crudo, panna montata ed analoghi, latte in polvere ed in blocchi, latte condensato, latte umidizzato, maternizzato ed analoghi, aprire spacci per la vendita di carni fresche, congelate o comunque preparate, aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, gestire esercizi pubblici (pensioni, locande, alberghi diurni, ristoranti, trattorie, mescite, caffè, osterie, affittacamere, alberghi, ecc.) abitare nuove case o parti di esse, deve munirsi dell'apposita autorizzazione sanitaria prevista dagli artt. 231 e 232 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e della legge 16.6.1934, n. 1112.

Prima di procedere al rilascio delle dette autorizzazioni, su co forme parere dell'Ufficiale Sanitario e, per quanto di competenza, anche del Veterinario Comunale, è necessario che gli interessati presentino all'Ufficio d'Igiene la ricevuta della tassa di concessione governativa prescritta con R.D.L. 21.6.1942, n. 695.

LOCALI.

I90) - Gli spacci di alimenti e di bevande devono avere l'accesso dalla pubblica via, essere forniti di acqua potabile e mantenuti sempre asciutti e ventilati; non possono comunicare direttamente con locali d'abitazione e con latrine.

Il locale di vendita deve essere sufficientemente ampio e comunque avere una superficie non inferiore a mq. 12.

Gli spacci devono essere tenuti costantemente con la massima pulizia in ogni parte e le immondizie e materie putrescibili devono essere raccolte, sino al momento della sportazione, in recipienti chiusi.

Gli spacci di alimenti e bevande devono avere il pavimento impermeabile, (mai di legno) e devono essere sempre provvisti di acqua potabile e di lavandino; i laboratori di alimenti e bevande devono avere altresì le pareti fino alla altezza di due metri, rivestite di materiale bianco impermeabile. E' vietato depositare negli spacci di alimenti e nei rispettivi retrobottega oggetti e sostanze non attinenti al commercio ed alla industria che si esercita in quel tale locale.

E' vietata la vendita di generi alimentari nell'interno delle abitazioni e negli atrii delle case.

Tutti i locali delle fabbriche, laboratori, depositi, e spacci alimentari e bevande, ubicati nei centri abitati, non

devono causare emanazioni sgradevoli o nauseanti, tali da produrre molestia od incomodo al vicinato o da viziare l'aria respirabile. I locali che si trovano in tali condizioni dovranno essere rimossi o comunque modificati in modo da non produrre esalazioni moleste.

#### PERSONE ADDETTE AI GENERI ALIMENTARI

- I91) - Chiunque sia addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande non deve essere affatto da malattie infettive o diffuse o da postumi di esse che lo mettono in condizioni di contagiare gli altri.

Tale qualità deve risultare da un apposito libretto sanitario che, previa visita, viene rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, salvo sempre per l'Ufficiale Sanitario, la facoltà di disporre ulteriori accertamenti sanitari per l'eventuale adozione di provvedimenti necessari alla tutela della sanità pubblica. La visita medica dovrà essere ripetuta periodicamente, secondo le speciali disposizioni di legge. *L. 10.000*

Chiunque sia addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti deve avere subita la vaccinazione antivaiolo ed antitifosa per via sottocutanea e proprie spese.

Pertanto è fatto divieto ai conduttori di esercizi per la produzione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, di assumere personale che non abbia subita la visita sanitaria e la vaccinazioni disposte dalla legge. *L. 10.000*

Tutti i venditori, anche ambulanti, indosseranno una veste bianca, pulita, lunga fino al ginocchio e da chiudersi ai polsi, inoltre gli uomini terranno in testa un berrettino bianco e le donne una cuffia bianca. *L. 10.000*

#### PROTEZIONE DEI GENERI ALIMENTARI

- I92) - In tutte le stagioni e specialmente dal maggio all'ottobre compreso, i generi alimentari, che si consumino senza previa cottura e lavaggio, o depollamento, tanto nei locali di fabbricazione e manipolazione, quanto in quelli di deposito e di vendita e presso i venditori ambulanti, devono essere protetti dalla polvere, dagli insetti e da qualsiasi altra causa d'inquinamento a mezzo di vetrine e quando non sia possibile, con ripari a fitta rete, veli, campane a vetro, ventilatori ecc. a secondo della merce, salvo altri mezzi approvati dall'Ufficiale Sanitario. *L. 10.000*

Negli spacci di generi alimentari deve essere esposto, in maniera ben visibile, un cartello con il divieto ai clienti di toccare la merce. *L. 10.000*

Tutti i generi alimentari suddetti non possono essere esposti all'aperto, fuori del negozio, e per la vendita devono essere prelevati con strumenti appropriati (pinze metalliche, cucchiali, forchette, ecc.). A ciò idonei e di massima pulizia.

Per quanto si riferisce alla lotta contro le mosche valgono le disposizioni contenute nel Decreto del Capo del Go-

verno 20.5.1928 e le disposizioni integrative eventualmente dettate dall'Autorità Comunale.

I clienti si possono rifiutare di acquistare generi alimentari sui quali si siano posate mosche o che comunque non siano protetti da esse.

PRECAUZIONI IGIENICHE DELLE PERSONE ADDETTE ALLA VENDITA DEI COMMESTIBILI

- 193) - Negli esercizi di vendita dei commestibili, le sostanze da consumarsi senza cottura o sbucciamento non possono essere manipolate dalla stessa persona che maneggia o ritira il danaro se non con le necessarie precauzioni igieniche.

E' assolutamente vietato inumidire le dita con saliva per maneggiare carta da involto, come pure soffiare sul margine dei fogli per separarli.

MERCATI E SPACCI DI ALIMENTARI E BEVANDE

- 194) - Oltre alle norme contenute negli articoli precedenti saranno osservate, nei luoghi di vendita dei generi alimentari e bevande e specialmente nei mercati, le seguenti disposizioni:

Tutti gli esercenti si uniformeranno alle prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario nei riguardi della ubicazione del posto di vendita, della sistemazione dell'ambiente e della tenuta degli attrezzi.

I mercati saranno divisi in reparti, in modo che le vendite si svolgono riunite, per affinità di generi, in ciascuna zona.

Nelle pescherie sarà tenuto il pesce fresco in reparto separato da quello congelato.

Chi vendesse pesce fresco insieme a quello congelato, soggiacerà anche al sequestro del pesce, che verrà elargito agli Istituti di beneficenza.

Avendita ultimata gli esercenti faranno un accurato lavaggio dei banchi per togliere residui ed odori caratteristici.

I pesci, i molluschi, i crostacei ed i funghi saranno venduti negli appositi reparti del mercato, ove saranno positivamente concentrati per lo smacco.

Gli spacci dovranno avere le pareti rivestite di materiale bianco smaltato, fino all'altezza di metri due; saranno dotati di acqua potabile e di fognatura.

I rifiuti, le cartacce e le immondizie saranno tenute in recipienti metallici, muniti di chiusura e consegnati al personale addetto alla nettezza.

E' vietato accendere il fuoco nell'interno del mercato; solamente le lattorie, i caffè e simili potranno usare fornelli del tipo che indicherà l'Ufficiale Sanitario.

E' vietata assolutamente la cernita dei generi alimenta-

ri fatta a mano dai compratori. Della infrazione sarà responsabile anche il venditore. Le bilance, le staderie e gli oggetti che possono aver contatto con i generi alimentari saranno mantenuti in perfetta nettezza.

In tutti i locali, dovranno esservi curate l'areazione, la protezione contro i raggi solari e la difesa contro le mosche e contro la polvere.

I venditori indosseranno costantemente una vestaglia bianca pulita, lunga sino al ginocchio e da chiudersi ai polsi; le venditrici avranno inoltre una cuffia bianca che involga i capelli completamente ed i venditori un berretto di tipo unico riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario; gli effetti suddetti saranno mantenuti sempre in uno stato di pulizia. Le carni di qualunque specie, le uova, i lattivini, il pesce e tutte le derrate daperibili, saranno collocate a fine vendita nei frigoriferi collaudati dall'Ufficiale Sanitario e Veterinario Comunale. Ogni celletta deve servire per un solo utente.

Sono proibite l'uccisione, la spennatura, ~~L 10.000~~ spellatura e sventratura degli animali da cortile, pollame, selvaggina e simili, negli spacci ove sono posti in vendita, nei negozi di generi alimentari e negli ~~annessi~~ retrobottega, magazzini, depositi ecc., nonché nelle case quando ciò avvenga a scopo di commercio.

E' pure proibito tenere jetti animali vivi nei locali, spacci, negozi ecc., predetti.

Le operazioni sopradette verranno fatte nel pubblico Macello o in casi speciali, nei luoghi riconosciuti idonei e sorvegliati dall'Ufficiale Sanitario e dal Veterinario Comunale.

E' vietato, in qualunque mercato all'ingrosso e al minuto o spaccio, tenere derrate, ortaglie, frutta ecc. a contatto del suolo, o del pavimento: quindi saranno poste su banchi, ceste, intavolati e simili per isolare da immondizie o da liquami.

~~L 10.000~~ La merce non rispondente alle condizioni igieniche verrà senz'altro sequestrata e disposta.

Sui generi posti in vendita, dovranno essere messe le dichiarazioni concernenti la qualità od altro, secondo le disposizioni sanitarie; le iscrizioni saranno ben visibili, non cancellabili e mantenute sempre pulite.

#### VENDITA AMBULANTE DI ALCUNI IRODOTTI

- 195) - I rivenditori ambulanti di dolciumi e gelati dovranno rifornirsi esclusivamente presso esercizi di dolciumi e gelateria, ovvero presso stabilimenti di produzione debitamente autorizzati e controllati dall'Autorità Sanitaria.

I dolci venduti in forma ambulante devono essere offerti al pubblico in involucri (sachetti, pacchetti ecc.) confezioni e chiusi direttamente dal fabbricante.

I gelati venduti in forma ambulante devono anch'essi, per quanto possibile, essere offerti al pubblico racchiusi in involucri di carta, conformemente ad alcuni tipi già in commercio (gelato da passeggio, singhini, ecc.).

I mezzi usati per la vendita ambulante dei dolci e gelati come in genere di ogni genere o bevanda (carrettini, tricicli, motofurgoni, ecc.) devono essere tali da offrire sicure garanzie igieniche.

L'igiene dei recipienti contenenti il gelato destinato alla vendita ambulante deve essere curata direttamente dall'esercizio di gelateria e dallo stabilimento di produzione che fornisce il singolo rivenditore ambulante. *2.0002*

#### SCOSTANZE ADULTERATE

- 196) - A norma dell'art. 243 del T.O. Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e dell'art. 107 del Regolamento Generale Sanitario del 3.2.1901, n. 45, è proibito a chiunque di vendere, ritenere per vendere e somministrare, come compenso ai propri dipendenti, qualunque sostanza destinata a cibo o bevanda che presenti segno di decomposizione, anche solo incipiente, o sia comunque adulterata, infetta, insalubre o nociva.

Ai sensi dell'art. 108 del Regolamento suddetto, si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura e qualità alla denominazione colla quale sono designati e ricercati per consuetudine, come pure i prodotti alimentari e le bevande che siano stati o spogliati in parte delle proprie materie nutritive o mescolati a materie di qualità inferiore o prive di valori nutritivi non commestibili o indigeribili, o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale e mascherarne la cattiva qualità.

La vendita degli alimenti e delle bevande così modificati è tuttavia permessa quando questi portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite e sempre dietro parere dell'Ufficio Sanitario.

#### APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

- 197) - Le disposizioni contenute negli articoli riguardanti la fabbricazione, il deposito, la somministrazione, l'uso di sostanze destinate a cibo o bevande, sono applicabili a tutti indistintamente coloro che producono e vendono al pubblico o somministrano a collettività generi alimentari, nonché agli stessi direttori od amministratori di industrie produttive di generi alimentari.

Particolare applicazione ne sarà fatta, specialmente in occasione del rilascio delle licenze, ai venditori ambulanti, con controlli alla salute, tenuta e pulizia personale, al grembiule bianco di lavoro, ai luoghi di raccolta e deposito della merce da vendere od invenduta, ai mezzi, apparecchi, recipienti di trasporto e di vendita, alle modalità della confezione e della vendita, alla lotta contro le mosche, alla tenuta delle immondizie, ecc..

Il quanto applicabili, le norme di questo titolo e le altre del presente Regolamento, sono estese ai drognieri, profumieri, coloristi, erboristi, fabbricanti di prodotti chimici e preparati farmaceutici ed in genere a tutti gli esercenti professioni vigilate, che intendano esercitare la loro industria, o commercio nel Comune; a tal fine essi devono darne preavviso quindici giorni prima all'Ufficio d'Igiene.

## CAPITOLO II

### GRASSI ANIMALI E VEGETALI ED OLII VEGETALI

#### VENDITA DI GRASSI A SCOPO ALIMENTARE

- 198) - E' permessa la vendita a scopo alimentare dei grassi soli u animali o vegetali che possiedono buoni caratteri organolettici, che si trovino in buono stato di conservazione e la cui composizione chimica corrisponda a quella indicata dalla denominazione con la quale essi vengono offerti.

Lo strutto non deve contenere grassi diversi da quello di maiale, acqua superiore all'1% , sostanze estranee di qualsiasi natura ad eccezione del sale da cucina.

#### DI VETTO DI VENDITA

- 199) - E' proibita la vendita a scopo alimentare dei grassi animali o vegetali irranciditi od altrimenti alterati e di consistenza, odore e sapore abnormali, nonché di quelli sofisticati con sostanze per se stesse nocive o che ne diminuiscono il potere alimentare e di quelli provenienti da animali affetti da malattie infettive.

#### REQUISITI PER IL BURRO

- 200) - Il burro deve provenire esclusivamente dalla lavorazione del grasso del latte di vacca contenente almeno l'82% in peso di grasso.

Il burro non deve contenere fecola, amido, zuccheri estratti minerali, animali o vegetali, di qualunque specie, né altre materie estranee al latte, anche se non nocive, né materie coloranti proibite.

Il burro non deve esser rancido, amaro o con altri sapori od odori abnormali, ammuffi o, azzurro o rosso, o putrido.

#### BURRO GENUINO

- 201) - Il burro genuino deve avere sostanza grassa non inferiore all'82%, un indice di rifrazione a 35° fra i 44 e 48, un numero di acidi volatili solubili non inferiore a 26, un numero di acidi volatili insolubili compresi fra 2 e 3,5. Inoltre i burri genuini non devono presentare struttura cristallina all'esame del polarizzatore.

SURROGATI DEL BURRO

- 202) - La fabbricazione della margarina e degli altri surrogati del burro è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

E' vietata la vendita per impieghi alimentari della margarina e degli altri succedanei del burro, come pure è vietato l'impiego della margarina e degli altri succedanei del burro nella fabbricazione di prodotti alimentari.

La margarina e gli altri succedanei del burro sono consentiti esclusivamente nella fabbricazione dei biscotti secchi e nei prodotti similari di pasticceria secca di lunga conservazione.

REQUISITI DELL'OLIO D'OLIVA

- 203) - L'olio d'oliva è il prodotto della lavorazione dell'oliva (*olea europaea*) senza aggiunta di sostanze estranee o di olii di altra natura.

L'olio d'oliva non deve avere un'acidità superiore al 5% espressa in acido oleico e all'esame organolettico non deve avere odori disgustosi.

Gli olii d'oliva commestibili, in conformità del R.D.L. 27.9.1936, n. 1896, si classificano con le seguenti denominazioni:

- 1) - Olio soprattutto vergine di oliva;
- 2) - Olio fine d'oliva.
- 3) - Olio d'oliva.
- 4) - Olio d'oliva rettificato A.
- 5) - Olio d'oliva rettificato B.

Tali denominazioni debbono essere apposte sui recipienti contenenti gli olii insieme all'indicazione del prezzo (legge 5.10.1925, n. 2033, artt. 20, 23, 47, 61 e R.D.L. 11.1.1929, n. 138, art. 4).

VENDITA DI OLII VEGETALI

- 204) - Chiunque intenda vendere sia olii d'oliva ed altri vegetali commestibili diversi da quelli di oliva deve presentare allo Ufficio Comunale d'Igiene, domanda indicando anche l'ubicazione dei locali di deposito e di vendita. Gli olii devono avere targhe indicative diverse per i diversi olii.

REQUISITI DELL'OLIO DI SEMI

- 205) - Gli olii di semi commestibili devono avere un'acidità totale libera calcolata in acido oleico non superiore allo 0,5% dare risultato negativo alla prova della rancidità, ed essere addizionati con 5% di olio di semenza.

DIVIETI DI VENDITA E DI MISCELA PER GLI OLII

- 206) - E' vietato vendere, detenere per vendere o mettere in commercio olii di oliva che non possiedono le caratteristiche

che di cui al 2º comma dell'art. 203, ed olii vegetali commestibili colorati artificialmente e contenenti sostanze estranee ovvero grassi naturalmente colorati, allo scopo di correggere il colore.

E' vietato preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri olii vegetali commestibili.

### CAPITOLO III

#### CEREALI - FARINE - PASTE ALIMENTARI

##### REQUISITI PER I CEREALI

207) - E' vietata la vendita per uso alimentare dei cereali in astuti, umidi, commistati a sostanze minerali estranee, o a semi d'altra specie, invasi da cimicidio o da altri parassiti nocivi, alterati nel sapore e nell'odore, od avariati in qualsiasi modo, nonché delle farine da essi provenienti. I cereali impuri ed avariati che si vogliano vendere per alimentazione degli animali domestici o per uso industriale, devono essere indicati al pubblico mediante cartello indicante chiaramente la loro natura.

##### PRODUZIONE E VENDITA DI FARINA E PANE

208) - La produzione e la vendita della farina e del pane è disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore.

E' vietata la vendita e l'introduzione del pane da fuori del Comune.

##### DIVIETO DI VENDITA DI FARINE

209) - E' proibita la vendita di farine:

- ottenute da cereali che si trovino nelle condizioni elencate all'art. 207 del presente Regolamento;
- mescolate con sostanze minerali, come allume, sulfati di rame, di zinco, talco, creta, gesso, o comunque contenenti polveri estranee;
- contenenti in qualunque proporzione farine di qualità diversa da quella con cui sono richieste e vendute;
- ammuffite, alterate per fermentazione, inacidimento, ecc., ed invase da parassiti vegetali ed animali.

##### GRANO DI MAIS

210) - Chiunque tenga in deposito per vendere, per macinare, o per altro uso che non sia l'alimentazione, grano di mais guasto ed imperfetto, deve attenersi alle disposizioni della Legge speciale 21.7.1902, n. 427, e del relativo Regolamento 5.ii. 1903, n. 451, nonché alle successive circolari ministeriali ed agli articoli 244, 245, 246 del T.U. L.I.M. 1934 n. 1265.

### PANIFICAZIONE

- 211) - L'esercizio della industria di panificazione è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

### REQUISITI DEI LOCALI PER LA FABBRICAZIONE E VENDITA DI FARINE PANE E PASTA

#### REQUISITI DELLE PERSONE ADDETTE

- 212) - Le fabbriche e gli spacci di farine, di pane e pasta, saranno sempre tenuti puliti, illuminati e ben ventilati, lontani da latrine, stalle ed altri ambienti che emanino cattive emissioni. Detti locali non potranno mai servire da dormitori, né essere in comunicazione col locale di abitazione.

Le aperture destinate all'illuminazione ed alla ventilazione dei forni e pastifici devono aprire direttamente all'aria libera, protette da reticolte fitte contro l'invasione di mosche e di altri insetti.

Gli operai addetti alle fabbriche di pane e pasta devono mantenere sempre puliti gli indumenti e la persona. Durante il lavoro e la vendita dovranno indossare vestaglia di tela bianca. Dovranno avere a disposizione latrine a chiusura idraulica, lavabi ad acqua corrente ed uno spogliatoio. Dovranno inoltre essere riconosciuti immuni da malattie trasmissibili e perciò dovranno essere muniti dell'apposita tessera sanitaria rilasciata dall'Ufficiale Sanitario.

I locali adibiti alla fabbricazione del pane e della pasta devono avere il pavimento impermeabile in mattonelle di cemento e le pareti con rivestimento impermeabile di mattonelle di ceramica bianche.

E' vietato deporre il pane crudo o cotto e le pastiziane alimentari all'aria aperta.

Il pane cotto o crudo va tenuto coperto da veli o tele e sempre pulito, e mai da sacchi.

### FABBRICAZIONE DEL PANE

- 213) - Il pane deve essere fabbricato con farina di buona qualità, bene macinata ed abburrata, mescolata con acqua pura e con lievito fresco e con altri fermenti approvati dall'Ufficiale Sanitario e ben conservati. La preparazione del pane dev'essere fatta senza aggiunta di allumi, solfato di zinco, solfato di rame, di carbonati alcalini e di altre sostanze estranee.

Il sale dev'essere conservato in recipienti non metallici.

### QUALITA' DI PANE VIETATE

- 214) - E' vietata la vendita di pane fabbricato con le farine di cui all'art. 120 del Regolamento speciale approvato co.R.D. 3.8.1930 n. 7046, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffito, inacidito, con odore o sapore ingrato o ripugnante, o comunque alterato o sofisticato.

E' pure vietata la vendita del pane di frumento contenente:

1) - Sostanze minerali, dedotte il cloruro di sodio, superiore all'1%.

2) - Acqua in quantità superiore ai limiti fissati dall'art. 8 della Legge 7.3.1932, n. 368 per le varie forme.

QUALITA' DI PANE PER TESSO

215) - E' permessa la vendita di pane fatta con farina di unica com  
mista a farina di segala. La pezzatura non deve essere superio  
re a gr. 1000 e non deve contenere oltre il 45% di acqua.

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PASTE ALIMENTARI

216) - La produzione e la vendita delle paste alimentari è discipli  
nata dal Regolamento approvato con R.D. 22.6.1933 n. 362 e sue  
cessive aggiunte e modificazioni.

DIVIETO DI VENDITA PASTE ALIMENTARI

217) - E' vietata la vendita di paste alimentari:

- preparate con farine di cui all'art. 209 del presente Re  
golamento;
- colorate artificialmente con qualsiasi sostanza;
- alterate per cattiva conservazione, ammuffite, invase da  
parassiti vegetali ed animali.

MISCELE DI FARINE

218) - Le miscele di farine di qualità inferiore con quella di qua  
lità superiore a tutti i prodotti da queste miscele derivanti,  
come pane, pasta, ecc., devono essere posti in commercio col  
nome della farina di qualità inferiore.

MULINI - FORNI

219) - Nei locali destinati alla macinazione, alla fabbricazione,  
al deposito ed allo spaccio di farine, paste e del pane, è proibito  
macinare, triturare o ritenere talco, gesso, colori noci  
vi od altre sostanze atte ad essere usate per alterazioni o so  
fisticazioni delle farine.

Nei forni è proibito cuocere sostanze non alimentari, es  
siccare bozzoli, ecc.

I locali tutti, compresi quelli dei forni, devono essere  
nelle migliori condizioni d'igiene, sia edilizia che di eser  
cizio. I pezzi delle macine e degli altri strumenti usati nei  
mulini non devono essere uniti o riparati con piombo e con le  
ga e mastiche piombifere.

TRASPORTO PANE

220) - Il trasporto del pane sulla pubblica via deve essere fatto  
in casse o ceste munite di coperchio che proteggono completamen  
te il contenuto e sia fissato al recipiente in modo da non es  
sere staccate.

E' proibito il trasporto con piccole vette a cavalcioni

di biciclette o consimili si temi non impedenti la penetrazione della polvere, dovendosi in tal caso, ricorrere ai furgoncini, tricicli, ecc., con casse del tutto chiuse e protette.

DIVIETO DI TOCCARE IL PANE

*Z 30.0002*

- 221) - I rivenditori di pane dovranno provvedere a che nei locali di vendita, mediante opportuna disposizione dal banco, i compratori non possano toccare la merce posta in vetrina. In detti locali dovranno esporsi in modo visibile, uno o più cartelli con la indicazione del divieto di fare cernita manuale del pane.

Il pane che si distribuisce nei bar, ristoranti, ecc., dovrà essere accuratamente incartato. Quello spezzato e privato dell'involucro sarà escluso da una nuova distribuzione e destinato ad altro uso.

CAPO IV

FRUTTA - LEGUMI - ERBAGGI - FUNGHI

DIVIETI DI VENDITA

- 222) - E' proibita la vendita di frutta, legumi, erbaggi e simili che siano immaturi, guasti, fermentati, sudici o comunque alterati.

E' anche proibita la vendita di patate e di altri tuberi germogliati, o che subbiano subito la congelazione, o che siano affetti da malattie parassitarie, tali da renderli insalubri.

E' vietata anche la vendita di frutta cotta a chi che non sia autorizzata da specieli permessi dall'Ufficio d'igiene.

Le derrate in tali condizioni saranno subito sequestrate e disperse.

LAVATURA

*Z 30.0002*

- 223) - E' vietata in ogni tempo la lavatura degli ortaggi e verdura in acque esposte ad inquinamento o comunque sospette di contenere materiali luridi, e in vicinanza degli sbocchi di fogne o delle acque industriali.

RIPARI PER LA FRUTTA ED ERBAGGI

- 224) - La frutta, i legumi, erbaggi e simili, e specialmente quelli che si mangiano crudi, devono essere tenuti riparati dai mezzi idonei dalla polvere e dalle mosche.

E' vietato il loro collocamento a terra o sulla strada o sui pavimenti dei negozi, spacci, mercati, luoghi di deposito e di vendita.

E' vietata la vendita di cocomeri e meloni in fette.

FUNGHI

- 225) - E' vietata la vendita ambulante o a domicilio dei funghi, es-

si devono essere venduti solo nel 'ambito del mercato. I venditori di funghi devono avere apposita licenza, che sarà concesa su previo parere dell'Ufficio Sanitario, subordinatamente al possesso, da parte del richiedente, della conoscenza pratica dei funghi di cui è abituale la vendita.

E' permessa la vendita di queste sole qualità di funghi:  
1° - UOVOLO, 2° - PORCINO, 3° - AGARICO DELICIOSO, 4° - FOVERACCO GIALLO, 5° - PIOPPARELLO, 6° - TARTUFO NERO, 7° - TARTUFO BIANCO.

Nessuna partita potrà essere messa in vendita prima della ispezione sanitaria.

E' vietata la vendita di funghi freschi comunque alterati o non interi.

E' vietata la vendita di funghi secchi, preparati, se non appartengono alla specie uovo o porcino e se non sono in stato di ottima conservazione.

I recipienti e gli involucri contenenti funghi freschi o conservati devono riportare la generalità della ditta preparatrice e la specie di funghi contenuti. I funghi secchi saranno contenuti in appositi sacchetti di carta trasparenti e sigillati.

#### CAP. V

#### ESTRATTI - SCIROPPI - CONSERVE - CONFETTI - ZUCCHERO - LIEV - ESTRATTI ALIMENTARI

226) - La preparazione, la detenzione e la vendita degli estratti di origine animale e vegetale e dei prodotti affini destinati alla preparazione dei brodi o condimenti, è disciplinata dalla Legge 13.6.1937 n. 1350 e dal relativo Regolamento approvato con R.D. 30.1.1936, n. 398.

#### PREPARAZIONE SCIROPPI

- 227) - Nella preparazione degli sciroppi, esclusi succhi, miele e simili, è ammessa:
- l'aggiunta di glucosio in quantità non superiore al 25% della ricchezza zuccherina totale;
  - tale sciroppo deve essere venduto con la dichiarazione "contenente Glucosio" oppure "sciroppo Glucosato" da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;
  - l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute inodore a norma del R.D. 30.10.1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purché sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione "colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie". Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva. Per tutti

Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido

nitrilico naturale o di acido tartarico naturale.

AI succhi di frutta è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi 350 di anidride solforosa totale per ogni kg..

VIETTO DI VENDITA DI CONSERVE ALIMENTARI

- 228) - E' proibita la vendita di conserve alimentari, animali e vegetali:
- preparate con sostanze avariate;
  - che abbiano subito successivamente un processo qualunque di alterazione;
  - addizionate a sostanze di valore alimentare o commerciale minore di quella in cui la conserva porta il nome, quando la mischela non sia chiaramente indicata con apposito cartello;
  - addizionate ad acidi minerali liberi, e a sostanze anti-fermentative, di glucosio impuro di glicerina, di saccharina o di altro materiale adulterante diverso dello zucchero, ad essenze ed altre sostanze nocive;
  - che non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge.

E' vietata la vendita ambulante di qualsiasi conserva alimentare.

INDICAZIONI SUGLI INVOLUCRI

- 229) - I recipienti, tele, carte o involti di qualunque genere contenenti le conserve alimentari, devono recare le indicazioni sulla natura e sul peso netto della conserva, sulla composizione qualitativa e quantitativa di tutti gli elementi essenziali che la costituiscono, sulla denominazione o sede della ditta fabbricante e la dichiarazione che la conserva è confezionata secondo le norme di legge.

ESTRATTI E SUCCHI DI POMODORO

- 230) - La preparazione, la conservazione e la vendita degli estratti concentrati e dei succhi di pomodoro è disciplinata dal R. D. 28.5.1932, n. 1260.

CONSERVE PREPARATE CON OLII VEGETALI

- 231) - Le conserve alimentari preparate con olii vegetali devono recare sui recipienti in modo leggibile, l'indicazione della qualità dell'olio adoperato, «oliva, di semi, rispondenti alle prescrizioni vigenti relative agli olii commestibili.

DROGHE - SPEZIE E PERLE INTRODOTTI NELLE CONSERVE

- 232) - Le droghe, le spezie, il pepe ed in genere i condimenti introdotti nelle conserve alimentari, devono possedere i caratteri normali e trovarsi in buon stato di conservazione.

CONFETTI - CANDITI - CARAMELLA ECC.

- 233) - I confetti, i canditi, i preparati zuccherini e le pasticce

rie in genere non devono contenere materie minerali estranee o sostanze vietate per le conserve e gli sciroppi.

E' vietato l'impiego del melone nell'industria dolciaria.

E' vietato di porre in commercio prodotti di alimentazione dolciaria indicati col nome di caramelle, biscotti e confetti che non portino impresso, in modo chiaro sui recipienti e sugli involti di qualunque genere in cui fossero contenuti, il nome della Ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione dei prodotti stessi.

In qualunque stagione dell'anno, negli esercizi pubblici, i generi di pasticceria e dolciarii devono essere conservati in cassette con coperchio a vetro ed in altri recipienti ilonci e devono essere serviti ai tavoli (quando non siano consumati direttamente al banco di vendita) in vassoi ricoperti con campana di vetro o con altro mezzo adeguato per preservare i generi stessi dalla polvere, e, dall'inquinamento ad opera delle mosche.

*L 20.000<sup>2</sup>*

#### ZUCCHERO

- 234) - E' proibito vendere sotto il nome di zucchero ogni prodotto non derivato pienamente dalla canna da zucchero e dalla barbabietola (succarosio). Lo zucchero raffinato dev'essere completamente solubile nell'acqua e non contenere sostanze estranee organiche o minerali all'infuori di tracce di zuccheri riduttori.

Negli zuccheri non raffinati è tollerata una proporzione di zuccheri riduttori non superiore al 5%.

E' proibita la vendita di zucchero sofisticato con glucosio, saccharina ed altre sostanze organiche e minerali, e di zucchero umido contenente più dell'1% di umidità.

#### MIELA

- 235) - Sotto il nome di miele non si deve mettere in commercio che il puro miele di ape senza alcuna mescolanza.

E' proibita la vendita di miele addizionato ad acqua, zucchero, glucosio, melana, dextrina, saccharina ed altre sostanze organiche, minerali o conservatrici.

E' proibita la vendita di miele alterato, anche solo nel risarcimento, o naturalmente nocivo.

#### CAPITOLO VI

#### CAFFÈ - THE - CIOCCOLATO - DROGHE E SPZIALE

##### CAFFÈ

- 236) - E' vietato vendere una sostanza in grani ed in polvere non costituita esclusivamente ed interamente da semi di Coffea arabica o liberica. E' proibita la vendita del caffè crudo colorato con sostanze nocive, e del caffè torrefatto

che contenga sostanze estranee e di quello macinato misto con polvere di caffè esausto o con altre polveri di qualiasi natura.

L'impiego di sostanze estranee deve sempre essere notificato al pubblico con la proscritte indicazioni.

Si considera avariato il caffè crudo quando i grani esalino odore muffa o di rancido o presentino una tinta marrone o siano bacati o rosi dal tarlo.

#### SURROGATI E MISCELE DI CAFFÈ:

- 237) - I succedanei del caffè e le miscele di questi fra loro e con la polvere del caffè, non devono contenere sostanze nocive, e devono essere messi in vendita con scritte indicanti la natura e la proporzione degli ingredienti adoperati per la loro preparazione.

Tali miscele e tali succedanei non debbono essere foggia ti come i chicchi di caffè.

#### VENDITA DI INFUSO DI CAFFÈ:

- 238) - Negli spacci di caffè dev'essere indicato con cartello esposto al pubblico se l'infuso è preparato con solo caffè o con succedanei.

Le sostanze in polvere da impiegare nella preparazione delle bevande suddetto devono essere conservate in appositi recipienti da tenersi sul banco degli esercizi, in viste del pubblico, con la indicazione delle sostanze contenute.

#### TORREFAZIONE CAFFÈ:

- 239) - È proibito aggiungere acqua al caffè torrefatto il quale non potrà essere messo in vendita qualora conservi una percentuale di umidità superiore al 5%.

Per quanto riguarda la torrefazione del caffè si fa riferimento alle disposizioni del R.D.L. 15.10.1925, n. 1029 e del Regolamento 15.12.1926 n. 2415.

#### THE

- 240) - È proibita la vendita di the (foglie di *Thea chinensis*) sofisticate con foglie estranee; colorate artificialmente, esaurito ed avariato.

#### CACAO E CIOCCOLATO

- 241) - La preparazione e la vendita del cacao e cioccolato sono disciplinate dalla Legge 3.4.1931, n. 916 e relativo Regolamento approvato con R.D. 26.5.1932, n. 1174.

#### SURROGATO DI CIOCCOLATO

- 242) - Il cioccolato in bevanda, preparato coi prodotti di cui allo art. 4 della Legge sopradetta, distribuita nei publici esercizi, deve essere indicato col nome di "surrogato di cioccolato", mediante cartelli ben visibili al pubblico.

DROGHE - SPEZIE - ZAVVFERANO

- 243) - E' vietata la vendita di droghe e spezie le cui qualità non corrispondono al nome sotto cui sono vendute o che siano avariato, esaurite ed in qualunque modo alterate o falseificate.

Le miscuglie di dette sostanze con materie estranee non nocive, escluse le materie minerali di qualunque natura, devono essere vendute con la scritta "artificiale" - "succedaneo" - "surrogato".

La detenzione e la vendita dello zafferano sono disciplinate dal R.D.L. 12.11.1936, n. 2217.

CAPITO VII

VINO - BIRRA - ACETO - SPIRITUOUS BEVERAGES ALCOOLIC

PREPARIAZIONE E COMMERCIO DI VINI

- 244) - La preparazione a scopo di vendita ed il con servizio dei vini, sono disciplinati dal R.D.L. 15.10.1925, n. 2033 e dal Regolamento approvato con R.D. 1.7.1926, n. 1361 e successive modificazioni ed aggiunte.

DI VETTO DI VENDITA DEL VINO ALTERATO

- 245) - E' proibito tenere per vendere o vendere vino sensibilmente alterato per malattia od avariato, o con sapore di muffa e simili, o contenente qualunque sostanza nociva.

Quando il vino sia semplicemente irsucinato ed abbia un titolo alcoolico tale che, acidificandosi, il grado di acidità acetica possa raggiungere almeno il 5%, ne ne permetterà la conversione in aceto.

I vini alterati per altre malattie potranno essere utilizzati per il recupero dell'alcool, previa denaturazione e distillazione.

I vini con germi dell'incoronamento, anaerobio, viscosità e simili malattie, quando non siano ancora sensibilmente alterati, potranno solo mettersi in commercio dopo speciale trattamento che ne assicuri la conservabilità e dopo che l'Ufficio Sanitario abbia constatato, con ulteriore esame, che il vino sottoposto a questi trattamenti è divenuto sano e commestibile.

I vini contenenti colori artificiali potranno solo essere utilizzati per il recupero dell'alcool.

VINELLO

- 246) - La preparazione e la detenzione del vinello è regolata dall'art. 12 del R.D.L. 2.9.1932, n. 1225 che sostituisce e modifica l'art. 17 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2033.

BIRRA

- 247) - Il nome birra non seguito da altre indicazioni è riservato alla birra ottenuta dal malto d'orzo.

Quella ottenuta con mali di altri cereali (riso, mais, frumento) deve essere indicata col nome di birra di frumento, di riso, di mais, ecc..

VENDITA DI BIRRA

- 248) - È vietata la vendita di birra colorata con materia diversa da quella che proviene dal malto torrefatto, nonché dalla birra a cui siano state aggiunte, per chiifarla, conservarla, e per altro scopo, sostanze entrambe nocive, quali anidride solforosa e i suoi sali, acido salicilico, benzalico, acido borico e loro sali, acido ossalico, acido pirlico, glucosidi, alcaloidi, glicerina, ecc.

È vietata la vendita della birra sensibilmente affetta da malattia dell'invecchiamento, dalla vischiosità, ecc., o comunque avariata.

TRASPORTO DELLA BIRRA

- 249) - Per il trasporto della birra si devono solo impiegare recipienti di legno, di vetro scuro non piombifero o di altro materiale opaco ed inattaccabile sulla birra.

APPARECCHI A PRESSIONE PER LA BIRRA

- 250) - Quando per la vendita e somministrazione ai finiti della birra, si fa uso di pompe o di altri apparecchi a pressione, i tubi che vengono a contatto con la birra, devono essere di stagno puro o di vetro non piombifero, è escluso qualsiasi altro tipo di materiale. La pressione alla birra non può essere data che mediante acido carbonico puro compresso in bombole.

SPRITI E BEVANDE ALCOOLICHE

- 251) - La fabbricazione e la vendita degli spiriti e delle bevande alcoliche, per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella Legge sugli spiriti, sono soggette al Regolamento approvato con R.D. 26.2.1990, n. 6553.

DIVIETO DI VENDITA

- 252) - È proibito vendere col nome di tintura o di essenza, estratto di \_\_\_\_\_ e simili, seguite dal nome specifico, una sostanza diversa anche non sia costituita interamente da quel la designata col nome specifico stesso.

ACETO

- 253) - La produzione e vendita dell'aceto è disciplinata dall'art. 13 del R.O.L. 2.9.1932, n. 1225 che sostituisce e modifica lo art. 13 del R.O. 15.10.1925, n. 2033 e del Regolamento 1.7.1926 n. 1361.

DIVIETO DI VENDITA DI ACETO

- 254) - Col nome di aceto non si può vendere che il prodotto ottenuto

to con la fermentazione acetica del vino, senza alcuna aggiunta di materie coloranti e di altre sostanze.

E' proibito in genere vendere e impiegare nei pubblici esercizi ad uso alimentare aceto che sia derivato da vino corrotto o guasto, contenente anguillulo, o avente meno del 5% di acidità totale espressa in acido acetico e contenente acidi liberi diversi dall'acido acetico, sostanze vegetali forti, come pepe di Spagna, zenzero, timo e simili, aliedì, sale comune oltre l'I%, composti metallici e sostanze coloranti.

#### CAPITOLO VIII

#### ACQUE MINERALI - LIMONATE - GELATI - GHIACCIO - ACQUE BASSATE ECC.

##### ACQUE MINERALI

- 255) - L'apertura e l'esercizio degli stabilimenti di acque minerali sono disciplinati dalle norme contenute nella Legge 16.7.1911 n. 947, nel relativo regolamento 28.9.1915, n. 1524 e nelle successive disposizioni ed istruzioni.

##### LIMONATE E BEVANDE

- 256) - E' proibito vendere limonate ed altre bevande preparate con acqua insalubre o comunque guasta o corrotta, o pure contenente acidi minerali liberi, metalli tossici, coloranti nocivi, materie edulcoranti sintetiche, agenti conservatori.

E' permesso l'impiego di glucosio puro, purchè esso sia dichiarato. Le polveri, le compresse, i liquidi, gli estratti destinati alla preparazione di acque minerali, artificiali da tavola ed a base delle limonate, non devono contenere alcuna sostanza proibita dal presente Regolamento.

##### GELATI

- 257) - Col nome di gelato di panna non può essere messo in commercio che quello ottenuto gelando una crema formata esclusivamente con latte, zucchero, uova e sostanze aromatiche.

I gelati di cioccolato non possono essere preparati che usando latte, zucchero e polvere di cioccolato a scossa.

##### PREPARAZIONE DI GELATI DI FRUTTA

- 258) - Nella preparazione dei gelati di frutta è proibito l'impiego di sostanze sintetiche, di coloranti artificiali anche ingenui, e di edulcoranti diversi dal zucchero.

##### PRODUZIONE E VENDITA DI GELATI

- 259) - I gelati di crema, di panna e quelli nei quali entra in combinazione il latte, devono essere preparati con latte collito o pasteurizzato, oppure con latte "da potersi beve su are crudo".

Le uova adoperate nella fabbricazione dei gelati devono essere freschissime.

E' assolutamente proibito l'impiego di uova conservate o di polvere d'uova.

I recipienti per la fabbricazione e per la conservazione dei gelati devono essere sempre lavati con acqua di zeda calda e risciacquati con acqua potabile a getto continuo.

I recipienti di rame o di piombo che contengono il gelato, devono sempre essere perfettamente stagnati e tenuti al riparo da contaminazioni esterne di qualsiasi natura.

I locali per la fabbricazione del gelato où il personale addetto alla preparazione e vendita del gelato stesso, devono essere ritenuti idonei in seguito a visite dell'Ufficio Sanitario.

I doni, i destini, le ostie, ecc., che costituiscono lo involucro dei gelati, devono essere riconosciuti comestibili da parte dell'Ufficio Sanitario, il quale potrà consentire l'uso di altri recipienti purché ritenuti igienici e sani.

#### PERSONALE ADDETTO ALLA MANICOLAZIONE E VENDITA DEL GELATO

- 260) - Il personale addetto alla manipolazione ed alla vendita del gelato deve indossare vesti sempre pulite e presentarsi sempre in condizioni di perfetta nettezza personale.) 20.000

[La visita sanitaria personale e la vaccinazione antitifosa di cui all'art. 191, devono essere rinnovate almeno una volta all'anno e precisamente prima che abbia inizio l'industria e la vendita del gelato.) 20.000

#### VENDITA AMBULANTE DEL GELATO

- 261) - E' assolutamente vietata la vendita ambulante del gelato di crema e di panna o comunque preparato con l'impiego di latte.

I venditori ambulanti di gelato diversamente confezionato, dovranno chiedere ed ottenere dal Sindaco una speciale autorizzazione la quale potrà essere concessa dietro regolare domanda indicante:

- a) - la qualità e composizione del gelato posto in vendita;
- b) - il luogo di produzione del gelato ed il nome del produttore.

Per la vendita ambulante, il mezzo di trasporto deve essere esteticamente decoroso, pulito ed approvato dall'Autorità Sanitaria Comunale.

I venditori ambulanti di gelato, dovranno disporre di uno spazio locale per il deposito di tutto quanto occorre al loro commercio.

#### FABBRICAZIONE DI GHIACCIO ARTIFICIALE

- 262) - Il ghiaccio artificiale deve essere fabbricato con l'acqua dell'acquedotto Comunale, trattata in modo da essere garantita immune da alterazioni ed inquinamenti, sia prima che durante la formazione del ghiaccio, non deve contenere nel suo spessore

re paglia, detriti vegetali; terra ed altre sostanze estranee e deve dare con la fusione acqua potabile pura.

#### FABBRICAZIONE DEL GHIACCIO ARTIFICIALE

- 263) - In caso di sospetto sulla salubrità e la provenienza della acqua, sarà sempre in facoltà del Sindaco, su proposta dello Ufficiale Sanitario, di sospendere la fabbricazione del ghiaccio per uso alimentare con detta acqua, e nel duobio che sia avvenuto inquinamento della medesima prima o durante la formazione del ghiaccio, di ordinare la distruzione del medesimo ed i lavori di depurazione dei bacini, a totali spese del proprietario. Ne potrà essere permessa la vendita solo a scopo industriale, ma in tal caso il ghiaccio dovrà essere colorato.

#### TRASPORTO DEL GHIACCIO ARTIFICIALE

- 264) - I carri e tutti gli altri mezzi che servano per il trasporto del ghiaccio artificiale devono essere chiusi con coperchio fisso e rivestiti internamente di materiale riconosciuto adatto dall'Ufficio di igiene.

Devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia.

#### SPACCI DI GHIACCIO ARTIFICIALE

- 265) - Negli spacci il ghiaccio artificiale deve essere tenuto in recipienti foderati di zinco senza interposizioni di stracci, segatura od altro materiale che possa inquinarlo.

#### GHIACCIO ARTIFICIALE PROVENIENTE DA ALTRI COMUNI

- 266) - L'introduzione nel Comune del ghiaccio artificiale prodotto in altri Comuni, deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

#### USO DEL GHIACCIO NATURALE

- 267) - È proibita la vendita nel Comune di ghiaccio naturale e neve ad uso alimentare.

L'impiego del ghiaccio naturale e della neve potrà consentirsi per uso refrigerante ed industriale, sempre con le cautele di cui all'art. 123 del Regolamento Generale Sanitario 3.2.1901, n. 45 e con le modifiche indicate volta per volta dall'Ufficiale Sanitario.

#### ACQUE E GASSE

- 268) - La produzione e vendita delle acque gasse è disciplinata dal R.D. 29.10.1931, n. 1601.

#### DIVIETO DI VENDITA DI ACQUE GASSE

- 269) - È proibita la vendita di acque gasse refrigerate con acque insalubri e che contengono acidi minerali, rame, piombo, saccharina, sciroppo di glucosio, miele, glicerina ed altre sostanze edulcoranti diverse dallo zucchero puro.

SUPPELLETTILI DA CUCINA ED OGGETTI D'USO CASALINCO - GIOCATTOLI - PROFUMERIE - CAPOZZOLI ARTIFICIALI E TIRALATTE - CARTA DA GIOCO

SUPPELLETTILI VIETATI

- 269) - Ai termini dell'art. 125 del Regolamento Generale Ministeriale 3.2.1901, n. 45, modificato con legge 26.6.1904, n. 369 è vietato vendere o tenere per vendere e usare suppellettili da cucina o da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari o bevande che si trovino nelle seguenti condizioni:
- a) - fatti di piombo o di zinco o con leghe contenenti più del 10% di piombo;
  - b) - fatti di legno o rivestiti internamente di uno strato vetrificato o saldati, che resso in contatto per 24 ore con una soluzione all'1% di acido acetico, alla temperatura ordinaria, cade piombo al liquido;
  - c) - stagnati o stannati con leghe contenenti più dell'1% di piombo;
  - d) - fatti di rame ed ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integri a stagno puro o saldati esternamente con leghe di stagno contenente più del 10% di piombo.

La stagnatura dev'essere estesa a tutta la superficie per i tubi che debbono essere immersi in liquidi od in sostanze alimentari.

E' vietata la vendita o tenere per vendere:

- 1) - Gli oggetti di gomma o caucciù, per uso giocattolico, compresi, ancili per dentizie e, tiralatte, contenenti piombo o zinco o antimomicio o arsenico ed altri metalli nocivi.
- 2) - Stagnoli o fogli destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari, quando contengono più dell'1% di piombo.
- 3) - Pompe per la birra o sifoni per acque sanitarie fatti di metalli o di vetro, contenenti piombo nelle parti in contatto col liquido.
- 4) - Gli oggetti soprannumerari nelle cui composizioni si trovi più di un decimillesimo di arsenico (1 centesimo per 100 grammi).

E' vietato pure l'uso di detti oggetti per preparare, conservare, coniare, distribuire, travasare, misurare o in qualunque modo trattare sostanze alimentari destinate alla vendita ed alla somministrazione, compresi i recipienti e gli strumenti per la distribuzione dell'acqua potabile.

DIVIETO DI USO DI COLORI NOCIVI

- 270) - Per la preparazione degli oggetti d'uso personale, da artistico ed industriale, elencati nell'articolo precedente, non possono essere adoperati colori nocivi compresi nel numero enumerato al R.D. 30.10.1934, n. 1938.

CARTE DA INVOLTI

- 271) A E' vietato ai venditori di sostanze alimentari di avvolgere le sostanze stesse in carta non pulita, colorata con sostanze nocive, o che ceda facilmente il colore, stampata, manoscritta, preparata con gesso, allume, sulfato di bario o con qualsiasi altra materia in modo che essa ecceda nel peso il grammo per ogni dm. quadrato. I fatti di carta saranno tollerati soltanto per i generi che si vendono a numero e non a peso.

Il deposito della carta da involgere nei loculi di vendita deve effettuarsi con tutte le garanzie sufficienti specialmente per ciò che riguarda la pulizia, a difesa contro le mosche, la polvere ed il radiciume. *F 10.000*

TAPPETZERIE

- 272) - Le stoffe e le carte per tappetzerie, ornamenti e altro uso domestico non possono essere colorate mediante colori arsenicali ed antimoniali o nocive in genere.

GIOCATTOLI

- 273) - E' proibito pure l'impiego di sostanze coloranti nocive o di sostanze esplosive nella fabbricazione di giocattoli.

COSMETICI E TINTURE

- 274) - E' vietata la vendita di sepsi cosmetici e di tinture usate per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, preparati con composti velenosi proibiti, quando sulle buste e sulle carte che contengono detti cosmetici e tinture, e negli annunzi al pubblico, non sia indicato in modo chiaro e con la denominazione propria, escluso l'uso delle formule chiuse, la qualità e quantità delle sostanze velenose che entrano nella loro composizione e che non abbiano apposta la scritta "VELENO".

Le stesse disposizioni devono essere osservate per la vendita delle liscive (contenenti sostanze velenose come l'ipoclorito di sodio) e di qualsiasi altra materia destinata allo uso personale domestico, quando ne tenga sostanze velenose.

DENTIFRICI

- 275) - E' proibita la vendita di dentifrici preparati con coloranti proibiti così come per le bevande ed i generi alimentari.

POPPATOI - CAPEZZOLI ANTIFIGAII E TIRALATINI

- 276) - A norma del disposto del R.D.L. 19.12.1926, n. 2266, convertito in legge il 22.12.1927, n. 2761, è vietato importare, fabbricare o comunque vendere e ritenere per vendere:

- poppatoi a tubo, nonché i singoli pezzi singolari destinati a comporre i poppatoi stessi;
- succhiatoni o succhini per bambini che non siano in gomma elastica;
- tutti gli oggetti di gomma elastica vulcanizzata da usare per bambini, come cappelli per bottiglie poppatoi, tor-

tarelle, anelli per dentizione, copri capezzolo, tiralatte, succhietti e simili, devono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

## CAPO X

### VENDITA E DEPOSITO DI CARNI DI ANIMALI DA MACELLO

- 277) - Si considerano come carni di animali da macello i muscoli e le altre parti molli dei bovini, ovini, suini ed equini.

Per sono adattarsi alla macellazione i suini, alt ovini, ed i caprini che non abbiano raggiunto età e sviluppo fisico tali da assicurare il conveniente valore nutritivo della loro carne. Di regola non sarà il ammessa la macellazione ad età inferiore ad un mese per i bovini ed ai venti giorni per gli ovini e caprini.

Per la macellazione degli animali valgono le norme stabilite nel regolamento speciale per la disciplina del servizio macellazione, lavorazione e vendita delle carni di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Per la macellazione e la lavorazione dei suini fuori dal pubblico macello, gli interessati devono presentare domanda all'Ufficio d'igiene che, accertata l'osservanza delle norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali e l'esenzione da alattie contagiose dei richiedenti, rilascerà apposito permesso straordinario.

Nei casi di assegnazioni alla bassa macelleria, copia del verbale sarà comunicata dal Veterinario Comunale all'ufficiale Sanitario e al sindaco.

### AUTORIZZAZIONE PER GLI SPACCIO

- 278) - Per aprire uno spaccio per la vendita di carne macellata, occorre avere l'autorizzazione del Sindaco, di cui all'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298. Nella domanda - per detta autorizzazione dovranno indicare la specie o la specie di animali di cui si vogliono mercanteggiare le carni. Alla domanda va unita la dichiarazione di consenso del proprietario dell'immobile nel quale viene aperto lo spaccio.

### INDICAZIONI DEGLI SPACCI

- 279) - La carne di bassa macelleria va venduta in spacci comunali od in punti all'uopo raccolti e con le apposite orari fissate nello speciale regolamento di cui al precedente art. 22.

Le carni congelate e le carni equine devono essere dispensate venute in spacci appositi, dove non si possono vendere altre carni da macello.

Resta comunque vietata la vendita giornaliera di carne fresca e di carne congelata. Gli spacci nel e carni disponibili in quelle congelate devono essere contrattinti di una tabella o tabelle, esterne od interne, ben visibili, che riportino in

maniera precisa la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita, e se dette carni vanno fresche o congelate. Nell'interno del negozio dovrà restare affissa una ben visibile una tabella che indichi, a gruppi separati, la specie ed i prezzi di vendita delle carni.

CONDIZIONI DEI LOCALI

- 280) - Negli spacci di carne, sia il locale di vendita che quello destinato alla conservazione della carne non possono comunicare con altri ambienti e devono avere le aperture di illuminazione e ventilazione munite d'infissi fissa e di rete metallica, pure fissa, ed atto ad impedire l'entrata delle mosche.

Le pareti interne delle botteghe e degli uffici di accantonati alla conservazione delle carni devono essere rivoltate fino all'altezza di dieci etri con piastrelle minime e non grano levigato o con altro materiale impermeabile ritenuto idoneo. Il rivestimento impermeabile dovrà compiere un giro di almeno trenta centimetri all'altezza dell'infisso. Il pavimento deve essere impermeabile, costruito in mattoni, senza si condutture con chiusura idraulica per gli scoli.

I banchi per la vendita, devono essere rivestiti di marmo o di altro materiale ritenuto idoneo.

I ceppi marzana di legno nero e la mitraia di tavola sarà mantenuta bene e guagliata.

Gli utensili (rustrelliere, cuorini ecc.) che possono essere a diretto contatto con le carni, dovranno essere costituiti da stagni o zincati ed in ottime condizioni, secondo le disposizioni procurritte dall'art. 209 del presente regolamento.

Gli sganci saranno in ogni caso allacciati alla rete comunale idrica e delle fogna tra i quali non sia possibile scarroppo adottati per sistemi di approvvigionamento idrico e di riaccolta dei liquami o rifiuto ritenuti più idonei nello ufficio sanitario.

CELLE REFRIGERANTI E FRIGORIFERI

- 281) - Gli spacci di carne fresca devono essere dotati di celle refrigerante o di frigorifero.

PERSONALE DEGLI SPASSI

- 282) - Il personale addetto agli spacci di carne deve indossare abbigliamento di tela bianca, da tenere sempre puliti. Le donne dovranno coprirsi il capo con una cuffia bianca non senza raccolti i capelli.

STORILOCHE DELLE CARNI

- 283) - Le carni devono essere esposte entro lo spazio di due giorni nel desidro, tenute alt dal suolo non meno di 50 cm. e conservate dagli insetti e dalla polvere e sotto il soffitto. I banchi e puliti con non devono essere in contatto con le carni.

dagli spacci non possono tenersi nessuno in plastici

2 10000

e sotto o dietro il banco o in qualsiasi altro modo, anche in minima quantità carni od altre parti di animali ~~acciuffati!~~ <sup>10.000</sup>

E' vietata l'introduzione a qualunque titolo nei frigoriferi di vendita, nei cellulari frigoriferi annessi, di animali di qualsiasi specie (bovini, ovini, conigli ecc.) non acciuffati.

#### RIMOZIONE RESIDUI

- 284) Le ossa, le maglie, le materie strane, le polli e qualsiasi altro residuo devono essere custoditi in cassa coarte, foderate in vino e giornalmente rimosse dallo spaccio e trasportate ai rispettivi stabilimenti in carri chiusi e nel modo stabilito dall'Ufficio d'igiene. *12.000*

#### CARNI ALTERATE

- 285) E' proibito di vendere, di distribuire, o anche soltanto di tenere negli spacci e negli annessi locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in via di decomposizione o comunque alterate.

I contravventori sono deferiti all'A.G. e le carni confiscate e distrutte.

#### CONTROLLI SANITARI

- 286) Gli spacci di carne e gli annessi locali di deposito e di conservazione sono sottoposti a frequenti controlli sanitari, anche allo scopo di constatare che le carni risultino unite dei prescritti belli sanitari.

Le carni che risultino provviste di tali belli sono sequestrate, trattate come carri sospette e di contravvenzione e destinate alla distruzione ed i contravventori sono deferiti all'A.G.

#### FRIGORIFERI

- 287) Chiunque intenda attivare un impianto frigorifero per la conservazione delle carni o comunque adibire a tale conservazione celle frigorifero, deve fare domanda al Prefetto per ottenere la prescritta autorizzazione. E' vietata la conservazione delle carni mediante contatto diretto col ghiaccio.

Quando si usi come refrigerante il ghiaccio, sia naturale che artificiale, questo deve essere tenuto in reparto apposito dell'armadio o celle frigorifera.

#### REGISTRO PER I FRIGORIFERI

- 288) I proprietari e conduttori di frigoriferi devono tenere apposito registro, sul quale sarà sempre possibile rilevare:
- 1) - la qualità e la quantità delle carni in deposito in ogni singola cella;
  - 2) - il nome e cognome del proprietario della singola unità di carne;
  - 3) - la data in cui le carni sono state inserite nei frigoriferi.

#### VIGILANZA SULLE CARNI CONGELATE

- 289) - E' vietata introducere nei frigoriferi esistenti nel territorio comunale o porre in vendita negli spacci cittadini, carni congelate che non abbiano subito la prescritta visita sanitaria di cui all'art. 35 del R.D. 20.12.1928, n. 3298.

#### CARNI CONGELATE NON ADATTE AL CONSUMO

- 290) - Il veterinario qualora accerti che le carni congelate, a causa di scongelamento, d'invasione di muffe, di eccessivo invecchiamento o per qualsiasi altro motivo, abbiano subite adattazioni e siano perciò inadatte al consumo o adatte al consumo soltanto sotto determinate condizioni, deve provvedere perché dette carni siano poste a cura dell'Autorità Comunale sotto sequestro in attesa dei provverimenti del Prefetto, al quale deve darsi immediata notizia del sequestro avvenuto.

### CAPO XI

#### TRASPORTO DELLE CARNI

##### CARRI PER TRASPORTO

- 291) - Il trasporto delle carni e dei visceri lavorati e puliti dai macelli agli spacci e da questi alle celle frigorifere si deve fare in carri chiusi con coprachio fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiera di zinc o di altro metallo adatto e costruiti in modo da non lasciar colare liquido alcuno e da mettarre le carni alla vista del pubblico.

Tali carri di un modello approvato dall'Autorità Comunale, e collaudato dall'Ufficio Igienico, debbono servire unicamente per il trasporto delle carni ed all'esterno debbono portare a grossi caratteri il nome e cognome del proprietario.

Gli agnelli e gli ovini in genere dovranno essere trasportati spellati e non ricoperti con la pelle precedentemente tolta.

##### INTRODUZIONE NEL COMUNE DI CARNE FRESCA

- 292) - L'introduzione nel Comune della carne fredda, macellata altrove, destinata agli spacci pubblici ed agli stabilimenti industriali, è subordinata all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 40 del R.D. 20.12.1928, n. 3298.

##### TRASPORTO DI CARNE CONGELATA

- 293) - Il trasporto delle carni congelate, quando non abbia luogo per ferrovia, deve farsi con carri riconosciuti idonei dalla Autorità Comunale e nel modo più rapido possibile.

##### TRASPORTO DELLE TRIPPE

- 294) - Il trasporto dei generi di trip eria dai macelli agli spacci di vendita od altrove, deve essere fatto con appositi carri riconosciuti idonei dall'Ufficio Igienico.

SPACCI VENDITA TRIPPERIA

- 295) - Gli spacci di tripperia devono corrispondere ai requisiti prescritti per gli spacci di carne.

CAPO XII

ANIMALI DA CORTILE E SELVAGGINA

VIGILANZA SU ANIMALI DA CORTILE E SELVAGGINA

- 296) - I pollame, i piccioni, i conigli e la selvaggina, sono sottoposti a vigilanza sanitaria sotto il controllo del Veterinario Comunale, il quale, per il sequestro, la distruzione e la assegnazione alla bassa macelleria si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.

La selvaggina a pelo, usata per l'alimentazione, è soggetta a vigilanza sanitaria aalogamente agli animali da macello e deve recare il bollo sanitario.

DIVIETO DI VENDITA DI ANIMALI

- 297) - Non è permessa la vendita degli animali da cortile e della selvaggina, morti per malattia o trovati affetti da malattia o che portino evidente traccia della svenuta uccisione nel caso della selvaggina o che si trovino in stato di putrefazione anche incipiente, o molto deteriorati per il trasporto.

In caso di sviluppo di una malattia infettiva fra gli animali da cortile, l'Autorità sanitaria può sospendere lo esercizio e può, in contingenze speciali, vietare l'introduzione da altri Comuni dei suddetti animali.

E' pure vietata la vendita di pollame tagliato a pezzi alla rifiuta. *2 10.000*

Il pollame deve essere messo in vendita privo di gosso e d'intestini; i conigli privi d'intestini. *2 10.000*

E' vietato insufflare aria sotto la pelle del pollame, e della selvaggina, allo scopo di far comparire gli animali più grassi, nonché tenerli nell'acqua per conservarli e cotonetterli a qualsiasi operazione che tende a nascondere l'iniziativa decomposizione.

SPACCI E DEPOSITI DI POLLAME E SELVAGGINA

- 298) - Il pollame, i piccioni, i conigli e la selvaggina non possono essere esposti in vendita fuori dell'esercizio e dunque devono essere coperti con volti non in contatto con le forme e difesi con ripari di rete metallica. *2 10.000*

L'uccisione dei conigli, polli e simili e la cimatura e la vuotatura dei budellame, nonché la sgrenatura dei volatili, sono vietate negli spacci e nelle vie e deve farci in locali riportati per i quali l'Ufficio d'Igiene può preporvi misure speciali.

*2 10.000*

Le penne ed altri rifiuti e materie putrescibili devono raccogliersi in cassette metalliche con coperchio ed asportarsi ogni giorno.

### CAPO XIII

#### PESCI - CROSTACEI - MOLLUSCHI

##### VENDITA DI PESCI E DEI CROSTACEI

- 299) - E' vietata la vendita di pesci appartenenti a specie notoriamente nocive, ciò particolarmente durante l'estate e verso la epoca della fregola, di quelli in stato di alterazione anche incipiente e pescati presso sbocchi di fogne o in acque punteggiate o di macerazione della canapa o del lino, nonché quelli usciti con sostanze narcotiche od altri agenti nocivi ed infine i pesci marinati o conservati con salatura, coll'affumicamento ed all'olio che si presentino alterati o comunque deteriorati, oppure preparati con olio e aceto non commestibili ai riguardi del presente regolamento.

In qualunque epoca dell'anno gli squali ed i barbi, prima di essere posti in vendita devono essere privati dell'intestina.

##### DIVIETO DI IMPIEGO DI SOSTANZE COLORANTI

- 300) - E' proibito l'impiego di sostanze coloranti, anche non nocive, allo scopo di fare apparire come freschi pesci in stato d'incipiente decomposizione. E' pure vietata la vendita di crostacei conservati, lavati con sostanze antisettiche.

##### DIVIETO DI VENDITA

- 301) - Il Sindaco può sospendere l'imporatazione e la vendita nel Comune di pesci, ostriche, mitili e simili quando, su relazione dell'Ufficiale Sanitario, risulti manifesto il pericolo di diffusione di malattie infettive.

##### VENDITE E DEPOSITO DI PESCI E CROSTACEI

- 302) - La vendita ed il deposito di pesci freschi e di crostacei deve farsi solo nei luoghi permessi dalle Autorità Comunali, mai in forma ambulante e non potrà essere concessa in locali ove siano tenuti in vendita ed in deposito generi alimentari di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli contenuti in scatole metalliche sigillate.

E' vietato d'introdurre nei frigoriferi esistenti nel territorio Comunale o di porre in vendita negli spacci cittadini pesce congelato senza che abbia subito, con esito favorevole, la visita preventiva da parte dell'Ufficio Comunale di Igiene, che rilascerà, a dimostrazione dell'avvenuta visita, apposito certificato sanitario.

Detta visita sarà compiuta gratuitamente nell'apposito ercatino dalle ore 8 alle ore 8.30 nei giorni di mercoledì e venerdì, mentre sarà a carico del richiedente quando debba effettuarsi all'infuori di dett. orario.

E' vietata la vendita p'omisca di pesce fresco e congelato nel medesimo esercizio.

Il pesce congelato potr. essere venduto solamente in appositi spacci muniti di cella o armadi refrigeranti e mai in forma ambulante.

LOCALI ADIBITI A VENDITA E DEPOSITO DI PESCE - PERSONALE ADDETTO

- 303) - I locali adibiti a vendita o deposito di pesce fresco o congelato o di drostadei devono essere bene creati, con pavimento in declino e parti di materiale impermeabile e di facile lavatura, provvisti di abbondante acqua potabile e di scolo delle acque a chiusura idraulica.

I tavoli sui quali si erpone il pesce, devono essere di marmo o di altro materiale idoneo, escluso comunque il legno.

Le cassette ed i cesti destinati al trasporto del pesce, devono essere, subito dopo l'uso, rimossi dal locale di vendita e non possono essere adibiti all'esposizione della merce, la quale, quando non sia collocate sopra ai tavoli, deve essere posta entro recipienti riconosciuti idonei dall'Autorità Sanitaria Comunale (bacinelle, vasche, di ferro smaltato, di zinco, di porcellana ecc.) dotati di doppio fondo con griglia per la raccolta del colaticcio del pesce.

I residui di pulitura del pesce devono essere raccolti entro recipienti adatti, muniti di coperchio e devono essere asportati giornalmente dai locali di vendita.

I recipienti che contengono il pesce non debbono mai sgocciolare all'esterno dell'esercizio, o comunque, sul suolo. Appena vuotati devono essere lavati e tenuti al riparo dalle mosche; comunque non esposti al pubblico.

Anche le friggittoie di pesce devono sottostare alle norme sopra citate ed avere inoltre il focolare provvisto di camino con adatto tiraggio.

Le vasche per la conservazione del pesce vivo destinato alla vendita per uso alimentare devono essere di materiale impermeabile, fornite di acqua corrente e mantenute sempre pulite.

I pesci morti devono essere subito eliminati da dette vasche.

Il personale addetto alla vendita del pesce deve indossare giubba e grembiule di tela bianco, da tenersi sempre puliti  
BACCALA' - MERLUZZO - STOCCOFISSO

- 304) - Le vasche dove si mettono in guazzo il merluzzo, il baccala', e lo stoccafisso, devono essere di materiale impermeabile.

E' vietato usare per tal macerazione acqua di calce, anche per breve tempo e deve invece adoperarsi acqua potabile di frequente rinnovata.

LUOGHI DI PESCA

- 305) - E' vietata la pesca in fossi di scolo, stagni e canali inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza di fogne. La Autorità Sanitaria locale de ermina, caso per caso, a quale distanza di acque luride sia permessa la pesca.

E' vietata la pesca nelle acque dolci nei periodi di frigola dei pesci.

MOLLUSCHI EDULI

- 306) - La coltivazione e la vendita dei, molluschi eduli sono disciplinati dall'art. 118 del Regolamento Generale Sanitario e dalla Legge 4.7.1929, n. 131.

L'importazione di ostriche, mitili, molluschi in genere, sarà consentita nei soli casi in cui risulti in modo indubbio che i vivai di raccolta e di allevamento sono fatti in acque ben al di fuori delle città, non soggette ad alcuna causa diretta od indiretta di inquinamento.

CAPO XIV

VACCHERIE - LATTE - FORMAGGI - LATTICINI E UOVA

VACCHERIE - PRODUZIONE E COMMERCIO DEL LATTE

- 307) - Per le vaccherie, la produzione ed il commercio del latte vedansi le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

L'introduzione del latte da altri Comuni dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, il quale potrà rilasciare permesso previo esaurienti dichiarazioni scritte dallo interessato circa la provenienza del latte e dopo la presentazione di un certificato dettagliato di sanità, rilasciato dal Veterinario Municipale del Comune di provenienza e vidimato dal Sindaco del luogo.

Il certificato, da rinnovarsi ogni mese, dovrà attestare dell'età, della razza, dello stato di nutrizione e sanità degli animali e specialmente dichiarare che non sono né affetti né sospetti di forme di T.B.C. e che nessuna lesione riscontrasi nelle glandole mammarie.

L'introduttore di latte dovrà essere munito del permesso che deve essere presentato ad ogni richiesta. In assenza del permesso o nel sospetto sulle condizioni sanitarie della stalla, il Sindaco revocerà l'autorizzazione d'introduzione e vendita fino a che non avrà ottenuta la necessaria garanzia.

Le vacche, le capre e le asine destinate alla produzione del latte nel Comune introdotte in vaccherie autorizzato preventivamente, dovranno essere denunciate entro 3 giorni allo Ufficio d'Igiene per gli accertamenti sanitari pre critti dalla legge in vigore.

Gli animali adibiti alla produzione del latte destinato al consumatore diretto, sono soggetti alla visita veterinaria ogni sei mesi; a visita eseguita sarà rilasciato apposito certificato.

REGISTRO DI STALLA

- 308) - Tutti i produttori di latte destinato al consumo diretto, devono tenere uno speciale registro di stalla dal quale risulti:
- 1) - il cognome e nome del conduttore della stalla;
  - 2) - Gli estremi di identificazione delle vacche lattiferi esistenti nella stalla (indicazione del nome, della razza, del numero del marchio comprovante la subita visita sanitaria, ecc.).
  - 3) - Il nome e cognome delle persone incaricate della munizipazione, del trasporto e dell'eventuale vendita del latte.
  - 4) - La data e l'esito delle ispezioni sanitarie eseguite alla stalla;
  - 5) - Le eventuali disposizioni impartite dalla Prefettura, dall'Ufficiale Sanitario e dal Veterinario Comunale, in ordine alla tenuta della stalla e del bestiame ed alla utilizzazione del latte in essa prodotto.

In detto registro dovranno inoltre essere annotate a cura del Veterinario Comunale, tutte le notizie riferentesi alla salute del bestiame.

ELenco DEI PRODUTTORI DI LATTE

- 309) - I Veterinari condotti devono tenere un elenco aggiornato di tutti i produttori di latte esistenti nel territorio delle rispettive condotte.

I produttori di latte hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Veterinario condotto ogni acquisto di animali lattiferi.

I raccoglitori di latte devono possedere un elenco dei produttori presso i quali raccolgono il latte, colla indicazione precisa della ubicazione della stalla.

E' vietata la raccolta del latte non ammesso, anche solo temporaneamente, al consumo diretto e di quello prodotto da animali che non abbiano subito la prescritta visita o che siano stati riconosciuti non idonei.

Il latte suddetto e que lo ad esso mescolato sarà sequestrato e subito disporso.

VENDITA DEL LATTE SUL LUOGO DI PRODUZIONE

- 310) - E' vietata la vendita del latte a domicilio dei produttori senza autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Comunale.

Detta autorizzazione non potrà comunque essere concessa

ai produttori che distano meno di cinquecento metri da una vendita di latte (latteria) e a quelli che non possiedono un locale adeguatamente attrezzato per la vendita del latte ed è esclusivamente destinato a tale uso.

E' fatto divieto ai produttori di acquistare e rivendere latte non prodotto nelle loro stalle e vaccherie.

REQUISITI DEL LATTE - DELLE LATTERIE E DEL PERSONALE ADDETTOV ри

- 311) - Il latte messo in commercio, oltre ad essere, in ogni caso, genuino ed integro, deve corrispondere ai seguenti requisiti:
- I) - Peso specifico compreso fra i 1029 ed i 1034 alla temperatura di + 15° C..
  - 2) - Peso specifico del siero non inferiore a 1027 e 3 alla temperatura di + 15° C..
  - 3) - Residuo secco magro non inferiore al 9%.
  - 4) - Titolo di sostanza grassa non inferiore al 3,25%.
  - 5) - Residuo secco totale non inferiore a 12,25%.

E' fatto tassativo divieto di tenere scrematori del latte ed apparecchi simili presso il luogo di produzione del latte destinato alla vendita, presso gli stabilimenti di pastorizzazione, centri di raccolti, depositi del latte, latterie ed i venditori ambulanti.

Tutti i locali dove si raccoglie, si pastorizza, si vende il latte, non devono comunicare con altri locali o con le abitazioni.

Per i requisiti igienico-sanitari degli spacci del latte e del personale addettovalgono le norme fissate dal Reg. 9.5.1929, n. 994 e delle altre vigenti disposizioni.

E' fatto obbligo al personale addetto alla vendita del latte e dei latticini d'indossare una vestaglia ed una giubba di tela bianca da tenersi sempre pulita. Le donne devono tenere in testa anche la cuffia bianca.

DIVIETO DI VENDITA DI LATTE

- 312) - E' vietato tenere in deposito, vendere o tenere per vendere, somministrare o tenere per somministrare per compenso ai dipendenti:
- I) - Latte che provenga da animali affetti dalla infermità di cui all'art. 9 del Regolamento approvato con R.D. 9.5.929 o da animali curati con sostanze tossiche di azione genitale.
  - 2) - Il latte azzurro, il latte rosso, amaro, viscinoso, putrido, o con colore, odore o sapore anormali.
  - 3) - Il colostro.
  - 4) - Il latte incacidito o che coaguli spontaneamente con l'abbollizione.

- 5) - Il latte adulterio.
- 6) - Il latte contenuto in recipienti non idonei o sporchi.
- 7) - Il latte annacquato o comunque sofisticato.
- 8) - Il latte cui siano state aggiunte sostanze per facilitare la conservazione, correggerne i difetti o mascherare le avvenute adulterazioni.
- 9) - Il latte che forma un sedimento di elementi patologici (o comunque anormali).
- 10) - Il latte nel quale siano state trovate mosche, altri animali, od altri elementi estranei di qualsiasi genere.
- 11) - Il latte, infine, che non presenta tutti i requisiti della genuinità e della integrità.  
Il latte che sia trovato in una qualunque delle condizioni suindicata sarà subito disperso.

#### DIVIETO DI VENDERE LATTE INFETTO

- 313) - Quando si verifichi un caso di aborto epizootico in una stalla o in un gregge per la produzione del latte destinato al consumo diretto o alla preparazione dei formaggi freschi, oltre alle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficiale Sanitario ha la facoltà di vietare la vendita di tutto il latte prodotto o dei formaggi già esistenti, sino a quando non siano stati praticati, con esito favorevole, convenienti accertamenti sugli altri animali della stalla o del gregge e sui formaggi.

#### TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI

- 314) - Ogni trattamento immunizzante sugli animali adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto, deve essere segnalato all'Ufficio Comunale d'Igiene.

E' vietata in ogni caso la inoculazione dei vaccini vivi contro la brucellosi a meno che il proprietario non s'impegni di sottostare a tutte le cautele che l'Ufficio d'Igiene stabilirà.

#### TRASPORTO E VENDITA DEL LATTE - RECIPIENTI

- 315) - Tutti i recipienti destinati a venire a contatto del latte devono essere di ferro stagnato, di alluminio, di vetro, di porcellana, di terracotta, o di altro materiale riconosciuto adatto dall'Ufficiale Sanitario e mantenuti sempre nella massima pulizia ed in buono stato di conservazione. Quando la quantità del latte non superi i 3 litri, i recipienti destinati al trasporto di esso, dovranno essere esclusivamente di vetro bianco.

I recipienti adibiti al trasporto del latte (bidoni) devono essere di alluminio o di ferro smaltato ed avere chiusura ermetica con coperchio di cerchino di gomma o di altro materiale riconosciuto idonei dall'Ufficiale Sanitario.

All'esterno di detti recipienti deve essersi fissata, in

modo inamovibile, una targa metallica con l'indicazione della loro capacità, del nome del produttore e del luogo di produzione.

Il trasporto del latte deve venire effettuato dal luogo di produzione alla vendita con furgoncini coperti, verniciati in bianco, tenuti ben puliti ed a conveniente circolazione d'aria portanti le generalità del produttore o del venditore.

La consegna del latte a domicilio deve essere fatta esclusivamente con bottiglie di vetro incolore, a fondo piatto, a larga imboccatura, senza spalle, in modo che ne risulti facile pulizia e la sterilizzazione. Nell'imboccatura sarà applicata a stampo un'apposita capsula di stagnola portante la data della giornata.

I recipienti di cui al comma secondo del presente articolo, devono esser chiusi con adatto sistema riconosciuto idoneo dall'Autorità Sanitaria Comunale. Sono, comunque, da escludersi i tappi di sughero e di carta per qualsiasi chiusura di bottiglia e di recipienti.

Ogni locale di rivendita del latte deve esser dotato di un refrigerante per la conservazione dello stesso, di un tipo riconosciuto idonei dall'Ufficio d'Igiene, che potrà altresì ammettere altri sistemi di conservazione rispondenti allo scopo.

Il refrigerante sarà mantenuto sempre in esercizio durante la apertura degli spacci e quando si ha latte da conservare ed il latte sarà estratto per la vendita direttamente ed immediatamente dal refrigerante, non essendo ammessa, specie nei mesi estivi, la permanenza del latte fuori del refrigerante se non per il momento di vendita diretta al pubblico ed in piccoli quantitativi ed in piccoli recipienti.

Rimane assolutamente proibita l'aggiunta al latte di sostanze atte alla conservazione di esso o alla correzione dei difetti.

Ogni recipiente deve portare le generalità del venditore responsabile. Gli esercitanti la latticoltura ed i venditori di latte in genere sono tenuti a rifornirsi di tutto esclusivamente presso i produttori muniti dell'apposita autorizzazione provista dalle leggi sanitarie; nessuno potrà produrre, trasportare o vendere latte destinato al consumo se non è in possesso della speciale autorizzazione di cui sopra.

E' fatto divieto ai venditori di cravassare il latte e di lavare lungo la via i recipienti che l'hanno contenuto.

E' inoltre proibito di lasciare incastrati i recipienti per il latte all'esterno degli esercizi di vendita, delle case, delle abitazioni, ecc.

Detti recipienti saranno sequestrati ed il latte in essi contenuto sarà subito disperso.

VENDITA DI PANNA

- 316) - E' proibita la vendita della panna inacidita, rancida e proveniente da latte che trovi nelle condizioni di cui all'art. 313, nonché della panna a cui si sia aggiunta albumina, sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse non derivanti dal latte, sostanze conservatrici ed altre sostanze estranee.

La panna posta in commercio dovrà contenere una percentuale di grasso non inferiore al 15% in peso.

PRODUZIONE - VENDITA E DEPOSITI DI FORMAGGI

- 317) - La produzione e vendita dei formaggi è regolata dalle vigenti leggi in materia.

E' vietato nei negozi, nelle cantine ed in qualsiasi località nell'interno del paese e delle frazioni, il deposito di grandi quantità di formaggi, atte a produrre essazioni incommode e molestre.

FORMAGGI DEI QUALI E' VIETATA LA VENDITA

- 318) - E' vietato di vendere formaggi:

- 1) - ottenuto dal latte avente le caratteristiche definite dallo art. 313 del presente Regolamento.
- 2) - in stato di eccessiva maturazione o di putrefazione molto avanzata, tali da renderli nocivi.
- 3) - Eccessivamente bucati o invasi da acari.
- 4) - Colorati all'interno o all'esterno con colori nocivi (colori designati nell'elenco ministeriale).
- 5) - Nocivi per qualsiasi altra causa.

I formaggi preparati con materie grasse estranee al latte, con erbe, farine, patate, ecc., si potranno solo vendere con la designazione delle sostanze che contengono.

DIVIETO DI VENDITA DI LATTICINI

- 319) - E' proibita la vendita dei rimanenti latticini, come ricotta, latte di burro, siero, e c., preparati con latte nelle condizioni di cui all'art. 313 del presente Regolamento o comunque alterati o contenenti sostanze estranee o nocive.

UOVA

- 320) - E' proibito vendere uova guaste o colorate con sostanze nocive o col contenuto non completamente chiaro e translucido a luce trasmessa o che galleggino parzialmente in soluzione di cloruro di sodio al 7% (densità 1,047) o che abbiano odore e sapore anomale o con camera d'aria eccedente un quinto del volume dell'uovo.

Le uova conservate si potranno vendere purchè siano in perfetto stato di conservazione ed indicato al compratore con un cartello portante a chiare lettere "Uova conservate in calce". - "Uova refrigerate". ecc..

L'indicazione di "uova da bere" non può essere apposta alle uova oltre il quinto giorno della loro deposizione e, comunque, alle uova che presentino caratteri tali da farle ritenere non freschissime.

Le uova di provenienza estera devono essere regolarmente marcate e poste in vendita coa un cartello che ne indichi la provenienza.

Le uova che non si trovino nelle condizioni su riferite, saranno sequestrate e distrutte.

=====00000=====

MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO E DELL'ANIMALE

CAPO I

MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE NELLO UOMO

OBLIGHI DEI MEDICI PER LE MALATTIE INFETTIVE

- 321) - A termine degli articoli 256 e 257 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, tutti i medici chirurghi iscritti nell'elenco degli esercenti arti sanitarie del Comune, sono tenuti a prestare l'opera loro per prevenire e combattere la diffusione delle malattie infettive.

Lo stesso obbligo incombe a quei medici che venissero destinati dal Prefetto o dal Ministero a prestare servizio nel Comune durante una epidemia.

A termine dell'art. 258 dello stesso T.U. delle Leggi Sanitarie in ogni caso di malattie infettive di carattere epidemico, ogni cittadino è tenuto a dare le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesta dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

DENUNCIA DI MALATTIE INFETTIVE

- 322) - Ogni medico che abbia osservato nel territorio del Comune una malattia infettiva o sospetta di esserlo, deve farne immediata denuncia al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario.

Oltre ai medici, hanno l'obbligo di denunciare le malattie loro note, i direttori di collegi, di educatori, d'istituti di ricovero, di asili notturni e di opifici, gli albergatori, gli affittacamere e qualunque persona sia a capo di comunità, nonché i conduttori di vaccherie, latterie, od altri stabilimenti destinati alla produzione ed al consumo del latte alimentare e dei gelati.

MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA

- 323) - Sono soggette a denuncia da parte dei medici le seguenti malattie infettive e diffuse:

a) - peste, colera, febbre gialla, lebbra, tifo petecchiale e forme dermotifosimili, valvolo e valvoloide, alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, parotite epidemica, febbre tifoide ed infezioni da paratifo, enteriti coleriformi (cholera nostras), dissenteria bacillare, dissenteria amebica ed amebiasi, brucellosi, reumatismo poliarticolare acuto, infezione puerperale, difterite, pertosse, meningite cerebro-spinale, influenza, poliomielite a.a., encefalite letargica, psittacosi, febbre ricorrente, spirochetosi ittero-infettiva, malaria, pustola maligna, morva nell'uomo, rabbia nell'uomo e morsicature dell'uomo da animali rabbici o sospetti di esserlo, anchilostomiasi, trichin-

- si, oftalmo blenorrea dei neonati, sifilide da baliatico leishmaniosi, tuleramia;
- b) - T.B.C. polmonare, T.B.C. cutanea ulcerosa, T.B.C. ossea glandolare con seni fistolosi;
  - c) - malattie veneree, trachoma e qualsiasi forma di congiuntivite contagiosa;
  - d) - vulvovaginiti;
  - e) - linfogranulomatosi inguinale, forme ulcerative dei genitali femminili;
  - f) - tigna, scabbia;
  - g) - gozzo endemico, pellagra, scorbuto infantile, rachitismo nei bambini sotto i 3 anni, gastroenterite dell'infanzia nei bambini sotto i due anni.

CASI IN CUI SI DEVE PROCEDERE ALLA DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA O DIFFUSIVA

- 324) - La denuncia da parte dei medici deve essere fatta per ciascuna malattia infettiva e diffusiva specificata al precedente articolo, nei casi appresso indicati:
- 1) - Per le malattie infettive e diffuse specificate nella lettera "a)" in tutti i casi accertati o sospetti.
  - 2) - Per malattie infettive e diffuse specificate nella lettera "b)" solo nei casi di T.B.C. accertati nelle persone comprese nella tutela assicurativa in virtù delle disposizioni in vigore concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la T.B.C.; nel personale addetto alle vaccherie ed agli stabilimenti di preparazione manipolazione e vendita di alimenti e bevande, nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona; nelle persone addette ai servizi domestici ed all'assistenza della infanzia e nelle balie; negli ospedali civili e militari; nelle case di cura; negli ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.; nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza, nei componenti di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

Oltre alla denuncia fatta all'atto dell'ascertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a parte in tutti i casi di T.B.C. a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale od in altri istituti di cura ed anche dopo il di lui decesso.

  - 3) - Per le malattie infettive e diffuse specificate nella lettera "c)"; nei casi accertati negli ospedali civili e militari e nelle case di cura, negli ambulatori, dispensari, asili nido, ecc., negli ospizi o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere, negli ospifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo; in qualsiasi col-

lettività di persone abitualmente conviventi, nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza, nel personale degli alberghi e pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona.

- 4) - Per le malattie infettive e diffuse specificate nella lettera "d)" nei casi accertati in qualsiasi collettività femminile.
- 5) - Per le malattie infettive e diffuse specificate nella lettera "e)" nei casi accertati nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza.
- 6) - Per le malattie infettive e diffuse specificate nella lettera "f)" nei casi accertati nelle persone che frequentano a qualsiasi titolo le istituzioni prescolastiche, le scuole primarie e medie e le istituzioni ad esse assimilate ovvero che siano accolte in istituti, collegi o convitti di educazione, negli ospedali civili e militari e nelle case di cura, negli ospedali o asili di mendicità e gli istituti di ricovero in genere, nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona, nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza, negli opifici e cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo, in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

#### MALATTIE INFETTIVE NELLE SCUOLE

- 325) - Agli effetti del Regolamento 9.10.1921, n. 1931 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, è altresì obbligatorio la denuncia delle seguenti malattie, oltre quelle elencate all'art. 323 del presente Regolamento, che si riscontrano nelle persone che, a qualunque titolo, frequentano gli asili infantili, le scuole primarie, le scuole medie, quelle ad esse assimilate ed in genere ogni istituto d'istruzione sia pubblico o privato:
- a) - eresipela;
  - b) - rosolia;
  - c) - stati impetiginoidi della cute;
  - d) - pediculosi;
  - e) - qualunque altra manifestazione di malattia infettiva che, per la sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

#### PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE

- 326) - Ricevuta la denuncia di una malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario ha facoltà di eseguire o far eseguire speciali visite e ricerche, e di ordinare quelle misure profilattiche che

possono essere del caso.

Sono considerate d'obbligo: l'isolamento del malato e delle persone che l'assistono, la disinfezione continua e terminale, le vaccinazioni profilattiche nelle malattie in cui sono indicate, l'allontanamento degli infermi e conviventi dalle collettività di qualunque specie, ambienti di lavoro, scuole pubbliche e private, negozi di alimentari, di bevande e simili.

#### ESAME BATTERIOLOGICO

- 327) - Nei casi di malattie infettive e diffuse elencate nel presente Regolamento, anche solamente sospette, nelle quali la diagnosi può essere facilitata dall'esame batteriologico del sangue, dello spurgo, del liquido cefalo-rachidiano, degli essudati, ecc. dell'ammalato, i medici curanti che assistono detti ammalati, dovranno avvalersi dei mezzi d'indagine di laboratori dando notizia sia della data d'invio di detti materiali sia del risultato delle indagini all'Ufficiale Sanitario.

#### DISINFEZIONI

- 328) - Le disinfezioni sono obbligatorie a giudizio insindacabile dell'Ufficiale Sanitario. A seconda delle malattie e delle condizioni degli ambienti, la disinfezione si estende a tutta la abitazione od alla sola camera dell'ammalato, e, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, possono essere ingiunte le raschiature e le imbiancature degli ambienti suddetti.

Le disinfezioni sono eseguite a domicilio per gli ambienti e gli oggetti intrasportabili ed i prodotti morboi; nella stazione di disinfezione per gli oggetti trasportabili e specialmente per le biancherie e gli effetti letterecci di uso domestico.

Le disinfezioni d'ufficio vengono eseguite gratuitamente, per cura e sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario.

#### DIVIETO DI ALLOGGIARE IN LOCALI NON DISINFETTATI

- 329) - I proprietari di case, alloggi, alberghi, convitti, ecc., non devono permettere che siano occupati appartamenti od ambienti nei quali si siano verificate malattie infettive, se prima non siano state eseguite dall'Ufficio Comunale d'Igiene le disinfezioni prescritte e tutti quei lavori che l'Ufficiale Sanitario crede opportuno di ordinare nei singoli casi.

#### TRASPORTO DEGLI INFERMI PER MALATTIE INFETTIVE

- 330) - Il trasporto degli ammalati di malattie infettive agli ospedali viene fatto solo a cura degli enti appositamente attrezzati ed autorizzati. Se eventualmente, per urgenza o necessità, il trasporto sia avvenuto mediante una vettura pubblica o privata, questa deve essere subito disinfeccata nel modo stabilito dall'Ufficiale Sanitario.

#### BIANCHERIA DEGLI INFERMI PER MALATTIE INFETTIVE

- 331) - E' vietato asportare dalla camera dell'ammalato biancheria,

vestiario od oggetti, prima che siano disinfezati.

E' pure proibito consegnare alle lavanderie, biancheria, vestiti, effetti letterecci, ecc., che siano stati in qualunque modo in contatto con ammalati di forme infettive.

Tali biancherie dovranno essere prima bollite o trattate con soluzioni di sublimato al 3% od altro disinfezante ideneo.

Le biancherie dei morti per malattie contagiose non potranno essere vendute.

E' proibito introdurre nel Comune, vendere o tenere per vendere abiti vecchi, effetti letterecci, mobili e simili, scarpe, già usati senza che prima siano stati puliti e disinfezati.

La autorità Sanitaria all'uopo vi appone un segno di riconoscimento.

#### ISOLAMENTO DEGLI INFERMI

- 332) - Gli infermi delle malattie infettive di cui alla lettera "a)" dell'art. 323 devono essere tenuti isolati per il tempo necessario, perchè ogni pericolo di diffusione del morbo scompaia; come pure le persone che hanno avuto contatto con l'infermo devono tenersi isolate, sino a che l'autorità sanitaria riconosca che non presentano più alcun pericolo di diffusione della malattia.

#### PERIODO CONTUMACIALE PER ESIGENZE PROFILATTICHE

- 333) - Il periodo d'isolamento e contumaciale per ammalati di malattie trasmissibili e loro conviventi e contatti, questi ultimi specialmente se appartengono a qualsiasi collettività civile e militare, anche se temporanea od occasionale, è il seguente per ciascuna malattia, salvo sempre la facoltà nell'Ufficio Sano di poter ridurre o prolungare il periodo, caso per caso, semprechè siano soddisfatte le esigenze della profilassi:

MALATTIA	PER L'AMMALATO	PER I CONTATTI E CONVIVENZE	OSSERVAZIONI
SIFILIDE	Scomparsa della secrezione dalle formazioni patologiche. Nelle scuole banchi separati		
T.B.C. CUTABEA Ghiandolare, ossea con semi fistolosi	Dopo cicatrizzazione ed anche prima purchè le lesioni siano ben proteggibili.		

MALATTIA	PER L'AMMALATO	PER I CONTATTI E CONVIVENZE	OSSERVAZIONI
TIGNE	Dopo guarigione ed anche prima purchè le lesioni siano ben proteggibili.		
SCABBIA	Dopo bonifica completa.		
PEDICULOSI	Dopo bonifica completa.		
TIPO E PARA-TIPO	40 gg. dopo la guarigione clinica oppure dopo 3 esami consecutivi negativi di 5 in 5 gg. di feci.	3 Settimane	
DISENTERIA	Come sopra	8 giorni	
MENINGITE C.S.E.	40 gg. dopo la guarigione clinica oppure dopo 3 esami del tamponcino prelevati di 5 gg. negativi tutti.	10 giorni	
DIFTERITE	Come sopra per la meningite c.s.e.	7 giorni	
VARICELLA	15 gg. dopo la guarigione clinica.	Nessun allontanamento.	
MORBILLO	15 gg. dopo l'epiresia.	12 giorni	
SCARLATTINA	40 gg. dall'inizio	7 giorni	
VAIULOLO E VAIUOLOIDE	Fino alla perfetta guarigione clinica.	12 giorni	
PAROPITE EPIDEMICA	15 giorni dalla guarigione.	20 giorni	
PERTOSSE	21 gg. dalla fine degli accessi convulsivi.	15 giorni	

MALATTIA	PER L'AMMALATO	PER I CONTATTI E CONVIVENZE	OSSERVAZIONI
POLIOMELITE A.A.	4 settimane dopo la comparsa della febbre.	I4 gg. se l'infermo è stato ricoverato in Ospedale. 4 settimane se lo infermo è rimasto a casa.	
INFLUENZA	15 giorni	3 giorni	
T.B.C. POLMO NARE	Dopo la scomparsa della febbre, tosse ed espettorato.		
TRACOMA	Dopo la scomparsa delle secrezioni. Nelle scuole banchi separati.		
IMPETIGINI	Anche se non guariti, ma sono possibili adatte medicature proteggenti.		

#### VIGILANZA CASE INFETTE

- 334) - Semprechè in una casa si verifichino malattie infettive, lo Ufficiale Sanitario potrà fare ispezioni a detta casa per riconoscere se corrisponde alle prescrizioni della Legge Sanitaria, del Regolamento Generale Sanitario e del presente Regolamento.

Ove ciò non risulti e vi sia pericolo per chi l'abita o per chi abita le case vicine, il Sindaco dichiarerà inabitabile e farà chiudere la casa o parte della medesima, provvedendo al trasporto degli ammalati in apposito ospedale o locale adatto, ed al ricovero delle persone sane, mentre si procede al risanamento del sito infetto.

#### OBBLIGHI DEI CITTADINI

- 335) - Ogni cittadino è tenuto ad osservare gli ordini legalmente dati per impedire l'invasione e la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo.

Qualora nel Comune si manifesti una malattia infettiva di carattere epidemico; tutti i medici esercenti nel Comune hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'Ufficiale Sanitario per i servizi di assistenza e di profilassi ed ogni cittadino

dimorante nel Comune è tenuto alle prestazioni, conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Sindaco e con le condizioni contenute nel provvedimento di assunzione, preso dal Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario.

TUBERCOLOTICI IN ABITAZIONI COLLETTIVE

- 336) - I convitti, gli ospizi, i conventi, gli orfanotrofi ed in genere tutte le abitazioni collettive non possono ricevere e trattenere infermi denunciati per T.B.C., se, a giudizio dell'Autorità Sanitaria, non dispongono di locali e di servizi adeguati.

DISINFEZIONE DI OGGETTI USATI MESSI IN CIRCOLAZIONE

- 337) - E' proibito vendere o tenere per vendere abiti, effetti di vestiario o lettere usati che non siano stati disinfezati e che non portino un segno speciale, stabilito dall'Autorità Municipale, della subita infusione.

E' vietata l'introduzione nel Comune di stracci sudici che non siano muniti del certificato di provenienza e dell'avvenuta disinfezione. In caso contrario la disinfezione sarà fatta a spese degli interessati.

Le stesse norme valgono per la vendita di libri usati.

BIGLIETTI IN AUTOBUS E SPUGNE PER FRANCOBOLLI - CINEMA TEATRI ECC.

- 338) - E' vietato al personale degli autobus, dei cinema, dei teatri e di aziende, negozi e simili, di bagnare con la saliva i biglietti, gli scontrini, le marche, i tagliandi e simili. Il personale deve sempre indossare un camice grigio ben pulito.

E' fatto obbligo ai tabaccai ed a chiunque venga francobolli, marche, etichette da attaccare ed affini, di tenere sempre a disposizione del pubblico, bene in vista sul banco, spugne costantemente bagnate con acqua semplice per umettare i francobolli, le marche, etichette ecc.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

PADIGLIONI PER PUBBLICI SPETTACOLI

- 339) - Tutti gli esercenti padiglioni di divertimento, giostre, circhi equestri, serragli, piccoli teatri, ecc., durante la permanenza del Comune, devono sottostare a sorveglianza speciale dell'Ufficiale Sanitario.

Non sarà permesso ai venditori di giocattoli, dolciumi e simili, ai conduttori di padiglioni per spettacoli ambulanti ed ai girovaghi provvisti di veicoli a trazione animale di occupare suolo pubblico senza permesso scritto dell'Autorità Comunale, che potrà rilasciarlo solamente se sia stata preventivamente accertata dall'Ufficiale Sanitario l'immunità da malattie trasmissibili per via orale o per contatto, sia per le persone suddette che per i loro dipendenti.

#### SPUTACCHIERE

- 340) - In tutti i luoghi pubblici o frequentati dal pubblico, devono esservi sputacchiere coperte contenenti sostanze antisettiche e cartelli portanti scritto, in modo facilmente leggibile, il divieto di sputare fuori delle medesime.

Il divieto di sputare sul pavimento deve essere indicato con appositi cartelli anche nelle vetture tranviarie.

Le sputacchiere oltre al coperchio devono avere anche una base solida che ne impedisca il rovescimento.

#### TESSERA SANITARIA A DOMESTICI ED AFFINI

- 341) - Ai sensi della legge 22.6.1939, n. 1239, è vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattie infettive o da postumi d'esse, che le mettano in condizioni di contagiare gli altri.

A tal fine tutte le persone da assumere o assunte in servizio debbono essere munite di una tessera sanitaria rilasciata ai domestici ed affini dall'Ufficiale Sanitario che, a tale uopo, può avvalersi dell'opera dei dispensari, laboratori, ambulatori, enti sanitari a carattere pubblico.

Le successive visite di controllo sono eseguite nel I° trimestre dell'anno ed in qualsiasi tempo quando si reputi necessario, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

### CAPITOLO II

#### BARBIERI E PARRUCCHIERI

##### PERMESSI DI APERTURA DI UN ESERCIZIO

- 342) - Chiunque intenda aprire o conduca già una bottega o comunque eserciti l'arte del barbiere e parrucchiere da uomo e da donna nel territorio del Comune (anche se in locali annessi alle abitazioni) deve chiedere licenza all'Amministrazione Comunale che, potrà concederla inteso il parere dell'Ufficiale Sanitario

##### REQUISITI DEI LOCALI PER BARBIERI ECC.

- 343) - I locali devono essere sufficientemente ampi, bene illuminati ed arieggiati; i pavimenti e le pareti fino a 2 metri saranno formati di materiali contiguì lisci di colore chiaro ed impermeabili, per la necessaria pulizia e disinfezione.

Il mobilio e l'arredamento della bottega deve essere semplice e tale da poter permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi ad acqua corrente, per l'uso diretto dei clienti, per la pulitura

per la pulitura dei ferri e degli accessori e per la pulizia delle mani del barbiere.

Tutte le botteghe di barbiere e parrucchiere devono essere dotate di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfectabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita.

Nella stagione estiva, le aperture dei locali e degli annessi devono essere muniti di dispositivi atti alla difesa contro le mosche, le porte d'entrata devono essere munite di ten-de pendule, e non deve mai mancare nella bottega una cassa a perfetta chiusura per la raccolta delle spazzature.

#### ARREDAMENTO DEI LOCALI

- 344) - La bottega deve essere fornita di sedili con appoggiacapo da coprire con carta impermeabile e rinnovabile per ogni esercizio; di un sufficiente numero di asciugamani, di attaccapanni e di sputacchiera.

#### NORME IGIENICHE

- 345) - Il titolare od il concessionario della licenza è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) - il personale di lavoro e di assistenza d'ambo i sessi, compreso il proprietario e le persone di famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio della sua professione, devono essere muniti della tessera sanitaria rilasciata dall'Ufficiale Sanitario, dalla quale risulti che il titolare non è affatto da malattie diffuse.

Le tessere delle persone addette al negozio devono essere tenute in custodia dal conduttore del negozio, per essere mostrate ad ogni richiesta dall'Autorità Sanitaria, e sono soggette a rinnovazione annua previa visita sanitaria da praticarsi sempre a cura dell'Ufficiale Sanitario, la quale visita è a carico del richiedente.

- b) - la bottega ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfectati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dall'Ufficiale Sanitario.

- c) - I rasoi e gli altri ferri del mestiere devono essere lavati ripetutamente con acqua e sapone e prima dell'uso ripuliti con alcool (anche denaturato) mediante un batuffolo di cotone idrofilo.

- d) - la risciacquatura della faccia, dopo la rasatura, deve essere fatta con acqua abbondante e corrente. Dopo la risciacquatura la superficie rasata deve essere polverizzata con una soluzione alcoolica al 50% anche se profumata.

Resta assolutamente proibito l'uso dei piumini per cipria o di preparati essiccati o disinfectanti da applicarsi con contatto diretto sulla pelle.

e) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfeziate dopo ciascun servizio.

PULIZIA E REQUISITI DEL PERSONALE

- 346) - Il personale deve usare la massima pulizia con riguardo speciale alle mani ed alle urghie, ed indossare una vestaglia bianca abbottonata ed a maniche chiuse al polso. Prima d'iniziare ciascun servizio ed alla presenza del cliente, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

NORME PER LE BOTTEGHE GIA' ESISTENTI

- 347) - Le botteghe esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni e che non si trovassero nelle condizioni igieniche prescritte, dovranno essere opportunamente trasformate entro il periodo di sei mesi a cura dei proprietari conduttori di esse.

ECCEZIONI

- 348) - A giudizio dell'Ufficiale Sanitario, nelle botteghe dei barbieri che si trovino in località eccentriche, dove manca la condutture dell'acquedotto, possono essere tollerate alcune eccezioni, fermo restando il criterio della possibile massima pulizia dei locali e dei lavoranti.

CAPITOLO III

VIGILANZA IGIENICA SANITARIA NELLE SCUOLE, NEI CONVITTI ECC.

VIGILANZA NELLE SCUOLE

- 349) - Agli effetti degli art. 143 e seguenti del Regolamento Generale Sanitario del 3.2.1901, n. 45, la vigilanza di tutte le scuole pubbliche e private, degli asili infantili, nidi d'infanzia, colonie, collegi, convitti, educandati e simili, è esercitata dall'Ufficiale Sanitario o dal medico scolastico.

Ogni scuola deve essere provvista del necessario per i soccorsi d'urgenza ed ogni insegnante deve sapersene servire.

Nei convitti e negli Istituti di istruzione ed educazione le persone affette da malattie trasmissibili devono essere immediatamente allontanate, quando non sia possibile di provvedere al rigoroso loro isolamento.

DEL MEDICO SCOLASTICO

- 350) - Il Medico scolastico deve ispezionare almeno una volta al mese tutte le scuole pubbliche e private del Comune per rilevare non solo le condizioni di salute degli alunni, degli insegnanti e del personale addetto agli edifici scolastici, ma anche le condizioni igieniche dell'ambiente, ivi compresi locali e suppellettivi della refezione scolastica, bagni, docce, pale-

stre, ecc., proponendo all'Ufficiale Sanitario, i relativi provvedimenti.

Dovrà curare l'allontanamento degli alunni riscontrati affetti da malattie contagiose o sospette, e le visite di quelli indicati dagli insegnanti.

I dirigenti delle scuole pubbliche e private, degli Istituti di istruzione ed educazione, devono coadiuvare il medico scolaistico nelle ispezioni suddette e devono richiederne l'intervento in via straordinaria ogni qualvolta le condizioni di salute della scolaresca o fatti speciali lo rendono necessario.

Il personale incaricato della sorveglianza igienica nelle scuole, dovrà rivolgere speciale attenzione alle condizioni della vista e dell'udito degli scolari ed allo stato della dentatura per rilevarne le eventuali anomalie che dovranno essere segnalate alle famiglie degli alunni.

#### RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI

- 351) - Tenute presenti le disposizioni degli articoli 322 - 323 - 324 del presente regolamento, riguardanti l'obbligo della denuncia delle malattie contagiose da parte dei medici e degli insegnanti, il medico scolaistico, in base all'art. 5 del R.D. 9.10.1921, n. 1981, dovrà dare, in seguito a visita dell'alunno, parere favorevole per la sua riammissione alla scuola, assicurandosi che sono state eseguite le misure di profilassi prescritte.

#### OBLIGO DEI PARENTI DEGLI ALUNNI

- 352) - E' fatto obbligo ai parenti degli alunni assenti per malattia di denunciare alla Direzione della scuola la ragione della assenza, non più tardi di tre giorni dall'inizio della malattia stessa.

Gli alunni che si assentano dalla scuola, qualunque sia il motivo dell'assenza, non potranno essere rinaccettati, quando siano trascorsi cinque giorni compreso quello in cui cominciò l'assenza, se non presentino all'Ufficio Igiene un certificato medico che attestì non avere e non avere avuto alcuna malattia trasmissibile.

I certificati dei medici privati hanno valore per la riammissione solo quando facciano esplicitamente detta dichiarazione e siano stati visti dall'Ufficiale Sanitario.

#### ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DI INSEGNANTI ED INSERVIENTI

- 353) - Gli insegnanti e gli inservienti degli asili infantili e delle scuole elementari e medie, pubbliche e private, affetti da una delle malattie elencate negli articoli 323 e 325 del presente Regolamento, dovranno essere immediatamente allontanati dalla scuola.

Non potranno essere riammessi che in seguito a presenta-

zione di un nulla osta dell'Ufficiale Sanitario che lo rilascerà solo dopo essersi assicurato che al domicilio dell'ammalato siano state eseguite le disinfezioni ritenute necessarie, case per caso.

Saranno pure allontanate dalla scuola le persone affette da malattia che per influenza psichica ed altra ragione possono riuscire dannose o moleste alla comunità.

Sono da ritenersi dannose alla comunità l'epilessia, lo isterismo, a forma catalettica e convulsiva, i tic nervosi, l'ozena.

#### ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DI CONVIVENTI

- 354) - I conviventi non affetti da malattie contagiose verranno così pure allontanati dalle scuole per il numero, di giorni corrispondenti al probabile periodo d'incubazione delle diverse malattie.

#### RIAMMISSIONE ALLA SCUOLA DEGLI ALUNNI E DEI LORO CONVIVENTI

- 355) - La riadmissione alla scuola degli alunni e dei loro conviventi che ne erano stati allontanati per ragioni profilattiche in base all'art. 2 del Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, approvato con R.D. 9.IG.1921, n. 1931, è subordinata al nulla osta dell'Ufficiale Sanitario.

Di regola l'allontanamento dalla scuola sarà per ciascuna malattia dai giorni indicati nella tabella riportata all'art. 333 del Rossetti Regolamento, sia per i malati che per i conviventi.

#### MISURE PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI MALATTIE PARASSITARIE

- 356) - Per impedire la diffusione di malattie parassitarie della corte, gli insegnanti dovranno esigere la massima pulizia degli alunni e sorveglieranno perché essi depongano le vesti sempre allo stesso posto dello spogliatoio e non nelle classi, né scarino i vestiti, le penne, i libri ed ogni altro oggetto di uso personale.

I ragazzi sporchi, coi capelli incolti o con la pelle invasa da parassiti, saranno allontanati dalla scuola.

#### PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - NUMERO ALUNNI

- 357) - I Direttori di istituti pubblici e privati di educazione, sono responsabili della pulizia dei locali che da essi dipendono e debbono sorvegliare che questa venga fatta secondo le norme del presente regolamento oltre quelle speciali dettate dall'Ufficio d'Igiene.

Le lezioni saranno intercalate da frequenti periodi di riposo, durante i quali si procederà al rinnovamento dell'aria nelle classi.

E' vietato servirsi delle scuole per ogni altro uso diverso dal 'insegnamento.

Quando per eccezione abbiano servito a scopo di riunione non potrà esservi riammessa la scolaresca, senza previa accurata pulizia e disinfezione.

Il numero massimo degli alunni che ciascuna aula scolastica potrà contenere sarà stabilito dall'Ufficiale Sanitario ed indicato in apposito cartello. Tale numero sarà superiore a quello dei metri quadrati che misura la superficie del pavimento ed al quarto dei metri cubi di volume dell'aula stessa.

#### CHIUSURA DELLE CLASSI

- 358) - Quando si manifestano casi di malattie infettive in una classe, questa sarà chiusa per il tempo necessario a farne la disinfezione completa; in caso di vaiuolo si procederà inoltre alla rivaccinazione di tutti gli alunni, ad eccezione di quelli che fossero stati rivaccinati con esito favorevole entro i sei mesi.

Il Sindaco, su avviso dell'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare la chiusura temporanea di una classe dove si siano manifestati in breve tempo più casi di malattie contagiose, preservando anche, se necessario, la chiusura dell'intera scuola.

La riapertura della classe o della scuola si farà dopo che è cessato qualsiasi pericolo di ulteriore diffusione del male e dopo che sono state eseguite le necessarie disinfezioni.

#### DISINFEZIONE DI SCUOLE

- 359) - Tutte le scuole pubbliche e private, i convitti, gli asili, ecc., devono essere disinfezziati almeno una volta all'anno. La disinfezione sarà praticata d'ufficio per le scuole statali e comunali, mentre per quelle private, provvederà l'Ufficio d'Igiene prima dell'apertura annuale dei corali e sarà fatta a spese dei proprietari.

#### ORARIO PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI

- 360) - La pulizia dei locali scolastici dovrà essere fatta tutti i giorni dopo l'orario delle lezioni, rimuovendo dal posto i banchi e previa bagnatura del pavimento.

Per la pulitura dei banchi e della cattedra si dovranno usare strofinacci umidi.

#### CAPITOLO IV

#### VACCINAZIONI

##### VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA

- 361) - L'Autorità Comunale, a mezzo dell'Ufficio d'Igiene e dei medici condotti, provvede gratuitamente alla vaccinazione e rivotazione antivaiolosa di tutti gli abitanti del territorio comunale.

Le rivaccinazioni e vaccinazioni vengono fatte nelle due sessioni ordinarie di primavera ed autunno.

#### OBLIGO DELLE VACCINAZIONI

- 362) - La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria al secondo anno di età e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Essa si associa alla vaccinazione antidifterica.

Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute tali da non poter subire la vaccinazione: in tal caso dovrà essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della contrindicazione.

E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione antivaiolosa all'ottavo anno di età ed ogni qualvolta si ritenuto necessario dalla Autorità Sanitaria per pericolo di diffusione del Vaiulo.

In caso d'inadempienza si procederà a termini di legge.

#### REGISTRAZIONE DELLE VACCINAZIONI

- 363) - Tutte le vaccinazioni devono essere registrate e se fatte da medici privati, deve darsi notizia all'Ufficio d'Igiene per il controllo e la registrazione.

Nella dichiarazione del medico vaccinatore devono essere indicate le generalità del vicinato, l'esito della vaccinazione ed il tipo di vaccino adoperato.

#### RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

- 364) - I genitori e le persone che rappresentano i nati nel Comune, ancora minorenni, sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni prescritte negli articoli precedenti.

#### VACCINAZIONI NELLE COLLETTIVITÀ

- 365) - I Direttori di scuole, di Istituti, di fabbriche, di officine di opifici ecc., o chiunque sia a capo di una collettività di persone, non possono accogliere individui che non siano stati rivaccinati all'ottavo anno di vita, ed hanno l'obbligo di far rivaccinare all'ottavo anno i fanciulli che stanno sotto la loro custodia.

Essi devono, ad ogni richiesta, presentare i certificati della rinnovata vaccinazione delle persone loro affidate.

#### OBLIGO DELLA VACCINAZIONE ANTITIFICA

- 366) - Oltre le disposizioni contenute nei precedenti articoli riguardanti le malattie infettive in genere in base al Decreto del Capo del Governo 2.III.1923 per la profilassi del tifo, è obbligatoria la vaccinazione antitifica per le seguenti persone:

- a) - per gli addetti ai servizi di assistenza, cucina, disinfezione, lavanderia e pulizia degli Ospedali ed in genere negli Istituti e nelle case di cura sia pubblici che privati;
- b) - per il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie e trasporto degli ammalati anche se dipendenti da istituzioni private;
- c) - per il personale addetto ai vizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo smacco del latte, alla preparazione e vendita dei gelati, panna e simili;
- d) - per le persone che convivono o hanno contatti con ammalati di febbri tifoidee o da paratifi.

E' pure obbligatoria la vaccinazione, in seguito ad ordinanza del Sindaco, a norma dell'art. 55 della legge comunale e provinciale, negli altri casi contemplati dall'art. 2 del sopradetto decreto.

#### VACCINAZIONI ANTIDIFTERICHE

- 357) - La vaccinazione antidifterica è obbligatoria per tutti i piccoli dal 2° al 10° anno di vita. Essa si associa alla vaccinazione antivaiolosa ed è eseguita al 2° anno di età.

Le vaccinazioni antidifteriche possono essere praticate anche dai medici privati, con le norme già stabilite dal presente Regolamento per la vaccinazione antivaiolosa.

I medici privati potranno chiedere gratuitamente all'Ufficio di Igiene la fornitura dell'anatoxina antidifterica occorrente e saranno tenuti a trasmettere immediatamente, dopo effettuata l'operazione, il certificato onde ottenere la iscrizione del vaccinato nell'apposito registro.

#### CAPO V

#### LOTTA CONTRO LE MOSCHE

##### ACCUMULO O GETTITO DELLE IMMONDIZIE

- 368) - Richiamate per questo Capo le norme obbligatorie per la lotta contro le mosche (Legge 29.3.1928, n. 858; art. 263 del T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265; Decreto del Capo del Governo 20.5.1928, le istruzioni tecniche allegate a detto decreto e le successive circolari Ministeriali), è vietato l'accumulo od il gettito di qualsiasi immondizia, rifiuto solido o liquido nelle cantine delle case, nei cortili, vie, soffitte, pianerottoli, ingressi, scale, vani in comune, magazzini, negozi, ambienti pubblici ed aperti al pubblico e simili.

I recipienti per la tenuta delle immondizie e delle mate-

rie putrescibili sono obbligatori per tutte le case, per tutte le case, per gli spacci di vendita al pubblico e simili e debbono essere di metallo inattaccabile dall'umidità, da acidi, ecc., a tenuta perfetta ed a chiusura completa.

Ogni altro recipiente non rispondente alle suddette norme sarà sequestrato.

#### IMMONDIZIE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

- 369) - Le ordinarie immondizie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali, devono essere raccolte in apposita fossa costruita in cemento con angoli arrotondati, coperta in maniera completa da lastra metallica, di capacità non superiore al metro cubo. La fossa deve essere munita di canna di ventilazione prolungata in alto, fino sopra il tetto della vicina costruzione e fornita di cappello.

#### DEPOSITO DI IETAME - CONCIME ECG.

- 370) - È proibito, senza il permesso del Sindaco, costruire depositi, anche provvisori, di lame, concime, immondizie, materie putrescibili, stracci, pelli, concimi chimici, biancherie sporche e simili.

I depositi di immondizie o di materie putrescibili, permessi dal Sindaco dietro parere dell'Ufficiale Sanitario, avranno comunque una platea di cemento o di calcestruzzo, circondati da un muricciolo di cemento di altezza non inferiore a cm. 30; avranno canali impermeabili di raccolta dei liquidi, terminanti in un pozzetto impermeabile a tenuta perfetta, verranno ricoperti in maniera idonea, e caso per caso, verrà indicato dall'Ufficiale Sanitario il più opportuno trattamento contro le mosche.

Resta comunque obbligatorio l'uso di sostanze moschicide da irriferire quotidianamente ed ogni volta che si aggiungono nuove immondizie sopra e presso le materie in deposito.

#### CARRI PER IL TRASPORTO DELLE IMMONDIZIE

- 371) - I carri per il trasporto delle sopradette materie e sostanze saranno di un tipo riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario e che comunque non permetteranno disperdimenti; saranno verificata tenuta perfetta, rivestiti internamente di lamiera metallica, con spigoli arrotondati, coperchio metallico a chiusura perfetta.

Il trasporto con carri che non siano del servizio pubblico della nettezza si svolgerà dentro il seguente orario: Ore 21 - 6 nei mesi estivi (maggio - giugno - luglio - agosto - settembre), 24 - 7 negli altri mesi.

#### CARRI PER IL TRASPORTO DELLE IMMONDIZIE

- 372) - Le scuderie, le rimesse, le stalle, porcili, pollai, ecc., oltre le altre prescrizioni, avranno le pareti tinte di colore

azzurro scuro e le aperture esterne saranno munite di reti metalliche impedendo la penetrazione delle mosche.

Il letame sarà esportato giornalmente nelle ore stabilite dai regolamento e dalle ordinanze municipali e mediante carri di cui al precedente articolo.

Giornalmente dovranno pure essere esportate le immondizie provenienti dalle case, spacci di vendita al pubblico, stabilimenti industriali e collettività. Resta fermo il divieto di gettito delle immondizie nel pubblico e privato suolo.

Le stalle e simili saranno sottoposte a frequenti trattamenti contro le mosche.

#### TENUTA DEI POLLINI - CONIGLI ED ANIMALI DA CORTILE

- 373) - E' vietato nei centri agglomerati di popolazione, di tenere pollini, conigli, piccioni ed altri animali nell'interno delle case, nei cortili, nei magazzini, giardini, orti, ecc..

Nei posti dove è permesso tenerli, previo parere dell'Ufficio Sanitario, dovrà essere sempre osservata la massima pulizia, in modo da non arrecare nocumento e fastidio ad altri inquilini.

Rimane sempre obbligatorio il trattamento contro le mosche.

#### LOTTA CONTRO LE MOSCHE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

- 374) - Gli esercizi pubblici, gli alberghi, i ristoranti, le trattorie, pensioni, le lattozie, macellerie e tutti gli spacci di generi alimentari compresi i retrobotteghe, ripostigli, latrine, vani accessori e simili, devono avere le finestre e le aperture esterne munite di telai a rete metallica fitta, le porte munite di fitte tende a boccetta che devono rimanere sempre abbassate, ricoprendo internamente il vano della porta e che devono giungere fino a toccare il pavimento.

Nelle cucine, nelle dispense ecc., i cibi, ove non siano conservati in un refrigerante, saranno tenuti in un armadietto con le sole pareti in rete metallica, mentre la parte superiore sarà interamente coperta.

I cibi e le vivande e tutti i gheri alimentari non potranno essere esposti fuori del negozio e dovranno sempre essere protetti dalle mosche mediante campane di vetro, raticelle metalliche, maschernale, veli, armadietti ecc..

Le stoviglie e gli accessori da tavola saranno tenuti chiusi in adatti mobili, protetti da reti metalliche ed in cassetti chiusi.

I locali saranno mantenuti nella massima pulizia ed ordine ed imbiancati almeno una volta all'anno o tutte le volte che risulti necessario.

Nei retrobotteghe e magazzini annessi, non sarà permessa la presenza di merci e oggetti non confacevoli al genere di ven-

dita.

Il trattamento contro le mosche resta obbligatorio.

#### CARTELLINI PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE

- 375) - Nei locali pubblici (bar, trattorie, rivendite ecc.) devono essere apposte, a cura degli esercenti, ed esposti in modo visibile, oltre ai cartelli, i fogli di propaganda per la lotta contro le mosche previste da ordinanze del Sindaco, anche adattate leggendo a stampa con le quali s'invitano i consumatori e gli acquirenti a rifiutare cibi e bevande offerte per il consumo in sito o poste in vendita, quando sieno stati raggiunti o siano facilmente raggiungibili dalle mosche.

#### TRASPORTO DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI

- 376) - Il trasporto delle carni e dei visceri, del latte e dei latticini, del pane, delle paste, dei dolciumi ecc., da un negozio all'altro per la consegna a domicilio, deve essere fatto in recipienti ben chiusi, mediante casetti del tutto chiusi e ben verniciati e col nome della Ditta stampato in grossi caratteri.

Sono vietati i trasporti mediante i comuni veicoli e carretti scoperti, mediante spolette o cestini ed a cavalcioni di biciclette o motociclette. Eventuali giustificate eccezioni potranno essere concesse dall'Ufficio Sanitario, supprchè la sostanza alimentare sia convenientemente difesa.

#### DOVERI DEI VENDITORI AMBULANTI

- 377) - I venditori ambulanti o a posto fisso, in chioschi, mercantini ecc., dovranno proteggere i generi alimentari dalle mosche nella maniera indicata dall'Ufficio Sanitario, ed i locali nei quali ripongono e confezionano le loro merci si uniformeranno alle prescrizioni citate.

Resta comunque vietata la vendita dei dolciumi e generi affini in vassoi anche se protetti con veli e con mezzi simili.

E' vietato di esporre direttamente sul suolo, tanto nelle botteghe quanto sui mercati, i generi alimentari in deposito od in vendita, comprese le verdure, le frutta, le insalate ecc.

## CAPITOLO VI

#### MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

##### DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA VETERINARIA

- 378) - La materia di cui al presente titolo è disciplinata, oltre che dalle norme seguenti, dal T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, dal Regolamento Generale Sanitario 3.2.1901, n. 45; dal Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954, n. 320 e dalle altre norme e disposizioni di legge in vigore.

OBLIGO DI DENUNCIA DI MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME

- 379) - Chiunque venga a conoscenza di un caso accertato o sospetto, di una delle malattie di cui all'art. 380 del presente Regolamento, o di casi di morte improvvisa di animali, è obbligato a farne denuncia al Sindaco.

La denuncia verbale può essere fatta anche all'Ufficio di Igiene o al Veterinario Comunale che provvederà ad inoltrare denuncia scritta al Sindaco con apposito modulo.

MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME

- 380) - Le malattie infettive di cui è obbligatoria la denuncia sono: Afta Epizootica - Carbonchio Eratico - Carbonchio Sintomatico - Babbone Bufalino - Rabbia - T.B.C. clinicamente diagnosticabile - Peste Bovina - Pleuro - Polmonite Essudativa (pomonare) - Morva - Fascino - Morbo Coitale Maligno - Vaiuolo Ovino - Agalassia Contagiosa delle pecore e delle capre - Malattie infettive dei polli - Influenza dei Cavalli - Ronga nelle pedore e nelle capre - Ronga negli Equini - Vaginitis Granulosa - Setticemia emorragica dei Bovini - Difterite Avisaria - Laringotraqueite infettiva dei polli, e, le altre malattie infettive o diffuse o sospette di essere tali, indicate con speciale ordinanza dal Ministero dell'Interno.

MISURE DI PROFILASSI PER LE MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME

- 381) - L'Ufficio d'Igiene non appena avrà ricevuta la denuncia di malattia infettiva del bestiame, provvederà all'accertamento della diagnosi, all'isolamento dell'animale ed eventuale sequestro della stalla, che potrà, essere fiduciario, o di rigore sbarrando o facendo piantonare le porte, le finestre o le strade di accesso alla corte, alla stalla o pascolo infetto.

Il sequestro di rigore potrà applicarsi anche quando per avere violati o male eseguiti gli ordini relativi alla profilassi della malattia, il proprietario o il custode del bestiame non dessero affidamento di osservare o fare osservare il sequestro fiduciario.

Il Sindaco, appena ricevuti la denuncia di malattia infettiva, o diffusiva, in attesa delle ulteriori disposizioni del Prefetto, a cui si deve trasmettere la denuncia stessa, adotta le misure prescritte dal Regolamento di Polizia Veterinaria IO.5.I9I4, n. 533.

DISTRUZIONE DI ANIMALI MORTI

- 382) - La distruzione degli animali morti di malattie contagiose sarà eseguita nelle apposite sardigne.

L'Ufficio d'Igiene stabilisce le modalità e le precauzioni da usare per l'interramento.

MISURE PER IMPEDIRE IL DIFFONDERSI DI MALATTIE DEL BESTIAME

- 383) - Quando vi sia minaccia di epizoozia o quando si verificasse in un Comune un'epizoozia rotevole, il Sindaco potrà ordinare tutte quelle misure che saranno ritenute convenienti ad impedire, arrestarne o circoscriverne lo sviluppo.

VIGILANZA SULLE STALLE DI DEPOSITO O DI SOSTA

- 384) - Le stalle di deposito o di sosta annessse al mattatoio, al mercato e le altre stalle pubbliche dove si tengono temporaneamente gli animali, restano sotto la vigilanza dell'Ufficio di Igiene.

I proprietari dei pubblici stabili hanno l'obbligo di provvedere i materiali disinettanti per i provvedimenti d'urgenza da adottarsi in caso di malattie infettive tra il bestiame ricoverato e di sostenere le spese per la disinfezione.

VIGILANZA SUI MERCATI E SUI LE FIERE

- 385) - La vigilanza veterinaria sulle fiere e sulle esposizioni di animali viene praticata secondo le modalità previste dall'apposito regolamento sul mercato del bestiame.

Quando sia richiesta una speciale vigilanza l'Ufficiale Sanitario disporrà per il servizio.

Durante le fiere o l'esposizione di animali nel detto mercato, il Veterinario municipale deve essere sempre presente, coll'obbligo di curare la vigilanza sanitaria secondo le norme prescritte nelle istruzioni ministeriali di Polizia Veterinaria e di compilare un rapporto sull'andamento del servizio di vigilanza zoologica, nei mercati, nella fiera o nelle esposizioni a cui ha presenziato, e sulle speciali circostanze attinenti alla Polizia Veterinaria, che abbiano relazione con il servizio suddetto.

Dopo ogni fiera, mercato, ecc., i piazzali, i viali, le piattaforme dei pesi pubblici ecc., su cui si sono soffermati gli animali, ed i mezzi di attacco di questi saranno convenientemente ripuliti.

\* E' vietata nel recinto del mercato e nelle atti l'uccisione di animali.

La mungitura delle vecche lattifera è vietata sui piazzali o recinti della fiera, del mercato; o dell'esposizione.

E' proibito qualsiasi intervento operatorio sugli animali esposti.

Se un animale ammalia, od arriva morto, o muore sul mercato, il proprietario, od i suoi dipendenti, devono dirne immediato avviso al Veterinario Comunale per i provvedimenti di competenza.

Quando si riconoscono casi di malattie contagiose durante

il mercato, la fiera o esposizione di animali, il Veterinario deve provvedere:

- a) - all'isolamento degli animali infetti e di quelli sospetti;
- b) - all'allontanamento di quelli sani;
- c) - alla disinfezione ed a tutte le restanti profilassi.

#### TRASPORTO ANIMALI - VEICOLI

386) - Tutti gli animali bovini che vengono trasportati fuori del Comune devono essere, prima della partenza, visitati dal Veterinario Comunale, che, a prova della visita effettuata, rilascerà un certificato di accompagnamento.

Tutti i proprietari dei mezzi che sono destinati al trasporto degli animali bovini e suini, sono obbligati a fare la denuncia di tali veicoli all'Ufficio Veterinario.

Tali veicoli saranno periodicamente disinfezati.

### CAPO VII

#### MISURE PER LA PROFILASSI DELLA BRUCELLOSI

##### PROVE DIAGNOSTICHE NEGLI ANIMALI - DENUNZIA ANIMALI

387) - Tutti gli animali ovini e caprini saranno sottoposti da parte dei Veterinari Comunali a prova diagnostica della "Brucellina Mirri" ed a tutte quelle altre prove diagnostiche che si renderanno necessarie, specialmente nel caso di epidemie brucellari, sia umane che animali.

Le stesse prove verranno praticate nelle stalle di bovini e di altre specie di animali infetti o sospetti e normalmente sugli animali bovini, ovini e caprini, destinati alla produzione del latte per il consumo diretto o alla preparazione di burro e latticini in genere; in prova dell'eseguito trattamento, il Veterinario Comunale rilascerà agli interessenti apposito certificato.

Tutti i possessori di bovini, ovini e caprini devono farne regolare denuncia al Comune.

##### DIVIETI DI SOSTA NELLE AREE ABITATE

388) - E' fatto divieto di sosta e di pascolo dei greggi e di cacciagioni di terreno a scopo di pascolo negli agglomerati urbani, entro un raggio di Km. 3 (tre) fuori del perimetro del capoluogo e di 150 metri da ogni agglomerato o frazionale, come pure di fare trattenere, per qualsiasi ragione, i greggi lungo i margini, cigli, fossi e le scarpate delle pubbliche strade.

DENUNCIA DEGLI ABORTI E PARTI PREMATURI

- 389) - Tutti i pastori, i proprietari ed i tenutari di bestiame bovino, ovino, caprino, suino, hanno l'obbligo della denuncia scritta immediata di ogni caso di aborto o di parto prematuro che si verificherà negli animali da lui posseduti o custoditi.

TRATTAMENTO DEL LATTE E DEI LATTICINI

- 390) - Il latte di tutti gli animali del gregge o della stalla dove si è verificato un caso di brucellosi, non può essere destinato al consumo diretto (se non previa bollitura controllata dal Ufficio d'Igiene) o alla preparazione dei latticini da consumarsi allo stato fresco.

E' solo permessa la fabbricazione del formaggio, che però dovrà subire una stagionatura di almeno 6 mesi, sotto il controllo dell'Ufficio d'Igiene.

I commercianti ed i venditori non potranno acquistare latticini freschi da pastori o produttori nel cui famiglia o nel cui gregge o stalla si sia verificati la brucellosi, od in quel la zona, località o frazioni riconosciute infette.

DISINFEZIONI DEI RICOVERI - ATTREZZI ED EFFETTI

- 391) - Oltre ai provvedimenti profilattici generali (sequestro ed isolamento del gregge e della stalla ecc.) presi d'autorità, i proprietari di greggi o di stalle, dove si sono verificati casi di brucellosi, devono provvedere alla disinfezione dei ricoveri e degli attrezzi e a coprirli di calce la lettiera; uno strato di calce sarà posto all'ingresso della stalla.

Il concime, asportato dalla stalla, dovrà essere ammucchiato nella concinaria di prescrizione a tenuta ed in mancanza, in località appartata e distante dalle strade, cosparso abbondantemente di calce, ricoperto di terra; potrà essere rimosso solo dopo un lungo periodo di fermentazione, a giudizio dell'Ufficio Sanitario.

Le persone addette alla custodia degli animali e quelle addette alla manipolazione del latte ed alla preparazione dei latticini, oltre ad osservare le altre norme di legge e regolamenti, dovranno di frequente lavarsi le mani con soluzioni antisettiche e disinfettarsi le calzature, passandole ripetutamente su di uno strato di calce.

CAPO VIII

MISURE PER LA PROFILASSI DELLA RABBITTA

DETENZIONE E CUSTODIA DI CANI

- 392) - La detenzione e custodia dei cani nel Comune è disciplinata

dalle norme seguenti:

I cani nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi, nei cortili, nei giardini delle case dove abitano più famiglie, dovranno, in qualunque ora del giorno e della notte essere muniti di museruola ed essere legati con catena solidamente fissata in modo da permettere il libero passeggiaggio nei cortili, giardini ecc. alle persone che vi transitano.

Solo nei luoghi privati, recinti e chiusi, dove nessuno possa entrare senza autorizzazione del proprietario, i cani potranno essere tenuti liberi e senza museruola.

E' vietato l'uso del semplice lacetto attorno al muso dei cani, in sostituzione della prescritta museruola.

#### VACCINAZIONI ANTIRABBITICHE

- 393) - E' fatto obbligo a tutti i possessori di cani di farli sottoporre alla vaccinazione antirabbica.

#### DENUNCIA DI CASI DI MORSICATURA DI CANI E GATTI

- 394) - Tutti i casi di morsicature inferte da cani e gatti, sia all'uomo che ad altri animali, devono essere prontamente denunciati all'Ufficiale Sanitario.

I medici, i veterinari, i proprietari ed i detentori degli animali morsicatori, le persone morsicate e chiunque venga a conoscenza del caso di morsicatura, hanno l'obbligo della denuncia suddetta.

L'animale morsicatore deve essere pesto, a cura del proprietario o detentore, in osservazione presso il canile municipale per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale, se riconosciuto sano, viene restituito.

Per gli animali per i quali vi fosse grave pericolo nel procedere al loro acciappamento potranno essere uccisi.

Anche l'animale morsicato sarà isolato a spese dei proprietari o detentori per il periodo di tempo ritenuto necessario dall'Ufficio d'Igiene.

Trattandosi di un cane morsicato da un cane ignoto o sospetto di rabbia il cane sarà tenuto in sequestro per un periodo non inferiore a 4 mesi.

I locali in cui sono stati animali rabbiosi o sospetti di esserlo, gli attrezzi e gli arnesi per essi adoperati, saranno rigorosamente disinfezati.

#### DENUNCIA DI CASI MANIFESTI O SOSPETTI DI RABBIA

- 395) - I proprietari, i detentori e custodi, oltre i medici, veterinari, hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, tutti i casi manifesti o anche solo sospetti di rabbia nel cane od in qualunque altro animale; per i medesimi si osserveranno le stesse norme di osservazione e d'isolamento su indicate.

## MISURE DI PROFILASSI SPECIALE

### DIVIETO DI FUMARE E DI SPUTARE

- 396) - È fatto assoluto divieto di fumare nelle sale di trattenimenti pubblici, nei teatri e nei cinematografi.

È vietato sputare sul suolo pubblico, sul pavimento delle auto pubbliche, nelle sale cinematografiche, nei teatri ed in tutti i luoghi di pubblico ritrovo.

È ancora vietato di soddisfare ai bisogni corporali fuori dei luoghi ciò destinati ad imbrattare e guastare, in qualsiasi modo, gli orinatoi pubblici e le latrine.

### TUTELA DEL BALIATICO

- 397) - Per l'esercizio del baliatico occorre l'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata dopo che l'ufficiale sanitario abbia accortato, mediante visite mediche ed accertamenti batteriologici, radiografici ecc. che la balia non è affatto da sifilide, blenorraggia, T.B.C. ed altra malattia infettiva o diffusiva. Lo stesso di accertamento di laboratorio ecc. sono a carico delle interessate.

Tutte le balie che prendono prezzo di sé un bambino, anche se proveniente da un Brefotrofio o da altro Istituto consimile, debbono presentarsi col bambino ogni 15 giorni all'Ufficiale Sanitario per far constatare lo stato di salute suo e del bambino, in relazione alla sifilide o alle altre malattie infettive.

L'autorizzazione del Sindaco viene revocata, quando sia accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Le Balie devono fare denuncia all'Ufficiale Sanitario di qualunque caso di malattia del bambino, come pure della riconsegna di esso al Brefotrofio od ai genitori, parenti o tutori.

=====000000=====

- 107 -  
CAPO I

POLIZIA MORTUARIA

DENUNCIE

- 398) - Fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria 21.12.1942, n. 1880, agli effetti dell'art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, devono per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, denunciare all'Ufficio d'Igiene la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte che ha finalità esclusivamente sanitaria.

DECESI DI PERSONE PRIVE DI ASSISTENZA - RINVENIMENTO CADAVERI

- 399) - Chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene un cadavere in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato, è tenuto ad informarne immediatamente l'Autorità Comunale, affinché sia provveduto al trasporto alla camera mortuaria comunale ed alla visita necroscopica, oltre alle eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria ed a quella di P.S.; deve pure riferire quelle notizie e circostanze che possono giovare per stabilire la causa della morte.

RINVENIMENTO DI MEMBRA - PEZZI DI CADAVERE - OSSA

- 400) - Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di P.S..

Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ACCERTAMENTO DELLA MORTE - MEDICI NECROSCOPI

- 401) - In tutti i casi di decesso la morte deve essere accertata da un medico necroscopo, le cui funzioni sono esercitate dal medico condotto.

Il medico incaricato di constatare il decesso, presso co-

gnizione della malattia che fu causa della morte e visitato personalmente il cadavere, rilascia dichiarazione scritta comprovante che la morte è accertata e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il medico necroscopo dipende dall'Ufficiale Sanitario ed a questi riferisce sull'espletamento del proprio servizio.

#### DENUNCIE PER CAUSE CRIMINOSE E MALATTIE INFETTIVE

- 402) - Ove dalla scheda di morte risulti o sorge comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria od a quella di P.S., salvi sempre i reietti che all'uopo possono fare i medici visitatori.

Nei casi di morte per malattie infettive indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 323 del presente Regolamento, il medico visitatore deve farne denuncia all'Ufficio d'Igiene; ugual denuncia deve essere fatta per i casi di morti dovuti ad altre malattie diffuse, indicate con speciali ordinanze dalla Autorità Sanitaria.

#### CAPO II

##### PERIODO DI OSSERVAZIONE

###### DURATA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 403) - Nessun cadavere può essere chiuso in casson, né essere sotto-posto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note assolutamente sicure accortate dal medico necroscopo.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protrauta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni d'iniziale putrefazione del cadavere.

###### RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 404) - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa o il cadavere presenti segni d'iniziale putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore.

###### GUSTODIA DEL CADAVERE

- 405) - I cadaveri nel periodo d'osservazione non possono essere ri-

mossi e devono rimanere in condizioni da permettere eventuali manifestazioni di vita.

Non sarà pertanto ammessa alcuna esposizione di salma durante il periodo d'osservazione, né alcuna afflueza di pubblico, né l'accensione di grossi ceri o l'uso di altre sostanze che possano alterare l'aria confinata.

#### CAUTELE PER I MORTI PER MAI ATTIVI INFETTIVE

- 406) - I cadaveri di deceduti per malattie infettive diffuse devono essere protetti mediante opportuni veli, dalla macchia e da altri insetti, e devono essere adottate altrimenti quelle speciali misure cautelative prescritte dall'Ufficiale Sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- 407) - L'Ufficio d'igiene provvede al trasporto ( sino al deposito di osservazione) ed alla custodia, per il periodo prescritto, dei cadaveri di persone:
- 1) - morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il periodo prescritto d'osservazione.
  - 2) - morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico.
  - 3) - ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il trasporto dei cadaveri, prima ch'ella trascorra il periodo d'osservazione, deve essere eseguito in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### CAPITOLO III

#### TRASPORTO DELLE SALME

##### OBLIGO DELLA CASSA

- 408) - È vietato trasportare e seppellire un cadavero non rinchiuso in cassa di giusta misura.

I cadaveri non possono essere chiusi nella cassa prima di 24 ore dall'avvenuto decesso, salvo i casi di riduzione del periodo di osservazione contemplati nei precedenti articoli.

Ogni cassa non deve contenere più di un cadavero; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Il Comune provvede alla distribuzione della cassa ai soli poveri, quando la morte non si è avvenuta in istituti di quelli spettii provvedere direttamente.

### CASSE PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- 409) - Le casse per inumazioni devono essere di legno di abete con coperchio chiuso a viti e sul quale deve essere scritto il nome e cognome del defunto e la data della morte.

Per le tumulazioni i cadaveri devono essere rinchiusi in doppia cassa; una metallica saldata a fuoco con spessore delle pareti non inferiore a 7/10 di millimetro se di zinco e ad 1,5 mm. se di piombo; le altre di legno forte con spessore delle pareti non inferiore a cm. 4, con l'indicazione del nome, cognome e data di morte del defunto.

### CONTRASSEGNI DI PIOMBO

- 410) - Prima di procedere alle inumazioni ed alle tumulazioni dovrà essere introdotta nelle casse una targa di piombo portante il numero d'ordine corrispondente al numero di registro esistente negli uffici del Cimitero.

### CASSE PER TRASPORTI FUORI COMUNE

- 411) - Nei casi di trasporto di salma fuori Comune, la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno forte e l'altra di metallo.

La cassa metallica, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto per uno spessore non minore di cm. 4, uno strato di torba polverizzata o di segnatura di legno, o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 di mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm. 4 e le tavole devono essere di un solo pezzo.

Le intersezioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture debbono essere, inoltre, saldate con buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm.

La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. e distanti l'una dall'altra non più di 50 cm..

Per il trasporto ad altro Comune che non disti più di 25 Km., salvo il caso di morti per malattie contagiose, è sempre il trasporto stesso, dal luogo di deposito delle salme al Cimitero, possa farsi direttamente e con carro mortuario idoneo, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, non è obbligatoria la duplice cassa.

#### TRASPORTO DEI CADAVERT

- 4I2) - Trascorse 24 ore dal decesso e comunque non oltre le 48 ore, sotto la vigilanza comunale, si provvede al trasporto dei cadaveri già composti e rinchiusi nella cassa, alla Camera Mortuaria del Cimitero.

Quando, a giustificata richiesta dei familiari del defunto o per altre accortate necessità il trasporto del cadavere non abbia luogo entro il suddetto periodo delle 48 ore, a cura dell'Ufficio Comunale d'Igiene devono essere iniettate nella cavità toracica ed addominale del cadavero sostanze disinfezionanti atte a ritardare i processi putrefattivi.

A tal fine gli interessati devono tempestivamente informare l'Ufficio d'Igiene, affinché le iniezioni suddette possano essere praticate nel periodo fra le 24 e le 36 ore dal decesso.

Il trasporto è soggetto alla vigilanza del Comune, al quale spetta sempre di fissare con apposito parmesao l'orario, la modalità ed i percorsi consentiti per ogni trasporto.

#### CARRI FUNEBRI

- 4I3) - I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade ordinarie devono essere interamente rivestiti di lamier metallica e facilmente lavabili.

Detti carri possono essere messi in servizio dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate fuori dall'abitato e sono autorizzate dal Sindaco, previo riconoscimento di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario.

#### SOSTA NELLA CHIESA

- 4I4) - Il Comune, su richiesta dei congiunti ed a loro spese, può autorizzare il trasporto dei cadaveri rinchiuso nella cassa dall'abitazione alla Chiesa; in quest'ultimo può restare solo il tempo necessario per le comuni e solite religiose.

#### SPECIALE ONORANZE FUNEBRI

- 4I5) - Quando le famiglie intendono tributare ai defunti speciali onoranze funebri, l'Ufficiale Sanitario, salvo il disposto del precedente art. 4I4, può autorizzare la permanenza del cadavere dopo trasporto il periodo di osservazione, in apposito locale anche attiguo alla Chiesa, rispondente alle norme stabilite dall'art. 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 21.II.1942, n. 1620, sempreché sia rinchiuso in cassa metallica e non si tratti d'individui morti in seguito di malattie contagiose.

In tal caso l'Ufficiale Sanitario si accerterà che il retro si trovi nelle condizioni di chiusura prescritte dal presente Regolamento.

### TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE CONTAGIOSE

- 416) - I cadaveri delle persone morte per una delle malattie infettive e diffuse comprese nell'apposito elenco ministeriale, trascorso il periodo di osservazione, devono essere deposti nel feretro, senza essere svolgiati dei loro indumenti, senza essere stati toccati o manipolati in alcun modo ed avvolti in un lenzuolo inzuppato in soluzione acida di sublimato corrosivo al 2%.

Resta vietata qualsiasi esposizione di salme durante il periodo di osservazione e qualsiasi affluenza di estranei.

E' consentito in tali casi rendere al defunto le estreme onoranze con l'osservanza, caso per caso, delle misure profilattiche indicate dall'Ufficiale Sanitario.

### TRASPORTI FUORI COMUNE

- 417) - Non è permesso il trasporto dei cadaveri nel Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, come pure non si ricevono quelli provenienti da altri Comuni o dall'estero, senza il relativo decreto di autorizzazione del Prefetto.

Anche i trasporti di salme per o da uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, mediante il passaporto mortuario, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie prevista dai regolamenti di Polizia Mortuaria.

### TRASPORTO FUORI COMUNE DEI MORTI PER MALATTIE CONTAGIOSE

- 418) - Per i morti di malattie infettive-di-fusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero dell'Interno, l'autorizzazione al trasporto previsti dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato dall'Ufficiale Sanitario che il cadavero, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa di metallo e di legno, dopo averlo deposto nella cassa con gli indumenti di cui era rivestito al momento della morte, avvolto in un lenzuolo imbottito di soluzione disinettante e sottoposto ad iniezioni conservative.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario.

### INIEZIONI CONSERVATIVE

- 419) - Per i trasporti fuori Comune in località raggiungibili, col mezzo di trasporto prescelto, dopo 24 ore di tempo, e a qualunque distanza nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, si esige che il cadavero sia iniettato nel torace e nelle cavità addominali con almeno due litri di soluzione acida di sublimato corrosivo al 3% o di acido fenico al 5% o di for-

malina al 30% e sia avvolto in un lenzuolo imbevuto delle soluzioni di acido fenico o di altro disinettante.

Nell'ambito della giurisdizione territoriale del Comune le iniezioni conservative di cui sopra saranno sempre praticate esclusivamente a cura dell'Ufficiale Sanitario ed a spese dei familiari del defunto.

#### CAPO IV

##### SEPOLTURE

###### CIMITERO

- 420) - Ogni salma deve essere sepolta nel Cimitero Comunale, salvo i casi specialissimi previsti dalla legge.

Il custode del Cimitero non può prendere in consegna le salme che non siano accompagnate dalla prescritta autorizzazione; egli è responsabile nella tenuta dei registri, della osservazione dei cadaveri nella Camera mortuaria, dell'adempimento delle prescrizioni governative e comunali nei riguardi del Cimitero ed è tenuto a riferire all'Ufficiale Sanitario qualunque inconveniente debba rilevare.

###### VIGILANZA E CONTROLLO SUL CIMITERI

- 421) - La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul Cimitero Comunale spetta all'Ufficiale Sanitario, il quale a sua volta propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarmi il regolare esercizio. La vigilanza si estende anche alle cappelle private e gentilizie.

###### CAMERA MORTUARIA

- 422) - La camera mortuaria serve per la deposizione temporanea di qualsiasi cadavere durante e dopo il periodo d'osservazione, in attesa di essere inumato o tumulato.

Nella camera mortuaria i cadaveri depositati prima del termine necessario d'osservazione devono essere tenuti in condizioni tali che nel caso di morte apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite dai custodi della camera stessa incaricati della vigilanza.

###### INUMAZIONI

- 423) - Ogni sepoltura per inumazione è contraddistinta da una croce in ferro portante un numero progressivo.

Per le inumazioni non è permesso l'uso di casse metalliche o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Qualora il cadavere sia rinchiuso in una cassa metallica per i funerali, come all'art. 412, nell'atto dell'inumazione

si deve, mediante tagli, mettere la cassa in condizioni da permettere una normale decomposizione del cadavere stesso.

TUMULAZIONI

- 424) - L'autorità comunale concede, nei limiti della disponibilità e dietro pagamento delle somme dovute, loculi per sepolcri individuali o familiari.

Le salme destinate alla tumulazione, devono essere racchiuse in duplice cassa, di legno e metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'arv. 412. La manutenzione dei locali è dovuta ai proprietari che ne dovranno sempre curare la perfetta conservazione.

CAPITOLO V

AUTOPSIE - MASCHERE - IMBALSAMAZIONI

AUTOPSIE

- 425) - Le autopsie vanno eseguite in apposito locale ed è vietato a tutti asportare per essere conservati cadaveri o parte di essi.

E' permesso solo al perito settore l'asportazione di pezzi di cadavere e ciò sempre in seguito ad autorizzazione dell'A.G.

IMBALSAMAZIONE

- 426) - Per l'imballassazione è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, che può concederla dietro esibizione di distinti certificati, del medico curante e del medico necroscopo, che escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa.

L'imballassazione va praticata da un medico che ne dichiari il metodo, il luogo e l'ora della operazione e sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

CAPITOLO VI

RIMOZIONE DELLE SALME

DISTINZIONE DELLE ESMUMAZIONI

- 427) - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo quando, scorse il decennio di seppellimento si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri sepoltimenti; le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano dissepelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture.

Tali esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario, del custode del Cimitero e da due testimoni. Esse vengono autorizzate dal Sindaco per previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Tale autorizzazione non occorre quando l'esumazione è fatta per ordine dell'autorità Giudiziaria.

Per le esumazioni ordinarie non occorre nessun ordine o permesso speciale. Ad esse provvede il Custode del Cimitero, sotto la propria responsabilità, dopo trascorso il decennio d'inumazione del cadavere.

#### RACCOLTA DI OSSA

- 428) - Nell'escavazione del terreno per le cazioni ordinarie, le ossa che si ringangono, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'osuario comune, salvo che gli eventuali interessati non facciano domanda di raccoglierle per deporre in nicchie, da essi acquistate nell'interno del Cimitero.

Gli avanzi degli indumenti e delle cause devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro il Cimitero.

#### LIMITI ALLE ESUMAZIONI

- 429) - Non può autorizzarsi l'esumazione di un cadavere di un individuo morto per malattia inettiva contagiosa, se non sono trascorsi due anni dalla morte e sempreché l'Ufficiale Sanitario dichiari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E PENALITÀ

##### APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 430) - Il presente Regolamento andrà in vigore non appena avrà ricevuto la superiore approvazione prescritta dalla legge.

Con la sua adozione, il precedente regolamento comunale d'igiene ed ogni altra contraria disposizione riguardante la igiene e la sanità pubblica, si intendono abrogati.

##### APPLICAZIONE DI ALTRE LEGGI

- 431) - Per quanto non è compreso nel presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e nelle altre Leggi e Regolamenti governativi in vigore.

##### PENALITÀ

- 432) - Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi e Regolamenti generali, sono accertate e punite, con la procedura di cui agli articoli 106 - 110 della Legge Comunale e Provinciale, con ammonte sino a lire CINQUEMILA.

- 19 -

PROVVEDIMENTI D'URGENZA

- 433) - Oltre l'applicazione delle penali contemplate nell'articolo precedente, il Sindaco, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragioni di Igiene, anche se non previsti dal presente Regolamento, può agire con provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale, modificato dalla Legge 9.6.1947, n. 530.

CONCESSIONI DI DEROGHE

- 434) - E' facoltà del Sindaco, ma sempre su parere dell'Ufficiale Sanitario, di concedere deroghe, non superiori però a mesi sei, per determinati casi, in cui la pratica applicazione del presente Regolamento non possa effettuarsi.

COLLABORAZIONE

- 435) - I cittadini interessati devono prestare la loro opera, quando richieste, all'Ufficiale Sanitario ed al Veterinario Comunale nella esplicazione delle loro funzioni.
- =====ooooo=====